

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

COMMISSIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Roma 16 febbraio 2006

**Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 263/2005:
note a prima lettura**

SOMMARIO

1. *Premessa di carattere generale.*
2. *Il titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.).*
3. *Il pignoramento (art. 492 c.p.c.).*
4. *L'intervento dei creditori (artt. 499 e 500 c.p.c.).*
5. *La custodia dei beni pignorati nell'espropriazione immobiliare (artt. 559 e 560 c.p.c.).*
6. *L'istanza di vendita ed il deposito della documentazione (art. 567 c.p.c.).*
7. *La pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita (art. 173 disp. att. c.p.c.).*
8. *La vendita dei beni immobili pignorati (artt. 569, 570, 571, 572, 584 c.p.c.; artt. 161-bis, 173-bis e 173-quinquies disp. att. c.p.c.).*
9. *La mancata comparizione delle parti alla cd. udienza di vendita (art. 631 c.p.c.).*
10. *Amministrazione giudiziaria o nuovo incanto (art. 591 c.p.c.).*
11. *La delega delle operazioni di vendita:*
 - 11.1 *... nell'espropriazione mobiliare (artt. 534-bis e 534-ter c.p.c.; artt. 169-bis e 169-ter disp. att. c.p.c.);*
 - 11.2 *... nell'espropriazione immobiliare (art. 591-bis c.p.c.; artt. 173-quater, 179-bis e 179-ter disp. att. c.p.c.);*
 - 11.3 *... in sede di divisione (artt. 787 e 788 c.p.c.).*
12. *La distribuzione della somma ricavata (art. 510 c.p.c.).*
13. *La sospensione concordata del processo (art. 624-bis c.p.c.).*
14. *L'entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo e l'applicabilità o meno delle stesse ai processi esecutivi pendenti.*

1. PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

Giunti ormai in prossimità dell'entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80/2005 ⁽¹⁾, prevista dai più recenti interventi legislativi succedutisi in materia per il 1° gennaio 2006 ⁽²⁾, il legislatore interviene nuovamente sul processo esecutivo, per ben due volte in rapidissima successione, con la legge 28 dicembre 2005, n. 263 ⁽³⁾ e con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271 ⁽⁴⁾.

Se con quest'ultimo intervento il legislatore si limita sostanzialmente a prevedere uno slittamento dell'entrata in vigore delle suddette modifiche (dal 1° gennaio 2006) al 1 marzo 2006 ⁽⁵⁾, con il primo, invece, pone in essere nella sostanza, sia pur ricorrendo (anche) alla "forma" del "correttivo" alle precedenti modifiche di cui alla legge n. 80/2005, una nuova "riforma" del processo esecutivo, seppur di portata più ridotta rispetto alla precedente. Per quanto infatti, anche in questo caso, come già accaduto con la legge n. 80/2005, non ci si trovi di fronte ad una riforma organica del processo esecutivo, vengono comunque introdotte, *sub specie* di "correttivo" alle precedenti modifiche e di autonome innovazioni ⁽⁶⁾, significative novità in ordine a più profili del processo esecutivo. Su tutte, direi, quelle in tema di intervento dei creditori, ma non di poco momento sono anche altre novità introdotte quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle in tema di: titolo esecutivo, pignoramento, documentazione da allegare all'istanza di vendita di cui all'art. 567 c.p.c., vendita dei beni immobili pignorati, delega delle operazioni di vendita, distribuzione della somma ricavata. Cui sono da aggiungersi, sicuramente non ultime per importanza, le novità introdotte in ordine alla applicabilità (o meno) delle nuove norme introdotte (anche dalla legge n. 80/2005) ai processi esecutivi pendenti.

Solo ad una analitica segnalazione delle novità introdotte dalla legge n. 263/2005 e ad un primo esame "a caldo" delle stesse è dedicato il presente contributo.

Per cui, ove si voglia avere un quadro complessivo delle novità introdotte dal legislatore in tema di espropriazione forzata, la lettura delle presenti note a prima lettura dovrà essere "integrata" con quella delle note a prima lettura a suo tempo elaborate con riferimento alle modifiche di cui alla legge n. 80/2005 ⁽⁷⁾.

Quanto alle modalità secondo cui si procederà alla analitica segnalazione delle novità introdotte dalla legge n. 263/2005, e ad un esame "a caldo" delle stesse, opportuno pare sin d'ora segnalare, sul piano metodologico, come:

- a) le novità introdotte dalla legge n. 263/2005, rispetto al testo delle norme toccate da questa legge quale risultante dalle modifiche alle stesse apportate dalla legge n. 80/2005, verranno evidenziate in grassetto articolo per articolo ⁽⁸⁾, il cui nuovo testo verrà integralmente riprodotto; con la seguente precisazione: anche quando la legge n. 263/2005 prevede l'integrale sostituzione di un de-

terminato articolo, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 80/2005, al fine facilitare la percezione da parte del lettore delle modificazioni effettivamente introdotte dalla prima rispetto alla seconda si indicheranno in grassetto le sole parti dell'articolo effettivamente modificate e non l'articolo nel suo complesso, come, a rigore, si imporrebbe ⁽⁹⁾;

- b) si procederà, come anticipato, all'esame delle sole novità introdotte dalla legge n. 263/2005, rispetto a quelle già introdotte dalla legge n. 80/2005, e lo si farà articolo per articolo, se del caso accorpati in ragione del comune "istituto" che hanno ad oggetto.

Ernesto Fabiani

2. IL TITOLO ESECUTIVO (art. 474 c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 474 (Titolo esecutivo)

«L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) **le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute**, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito **[e gli atti]** ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. **Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma** ».

Il commento.

La legge 14 maggio 2005 n. 80 ha introdotto due novità in materia di titolo esecutivo con la modifica dell'art. 474 c.p.c.: (a) l'efficacia esecutiva è stata estesa anche alla scrittura privata autenticata (art. 474 comma 2 n. 3), affiancata alla *species* del titolo esecutivo "atto pubblico"; (b) l'efficacia esecutiva dei titoli di cui al n. 3 è stata estesa agli obblighi di consegna o rilascio.

La legge 28 dicembre 2005 n. 263, pur conservando alla scrittura privata autenticata la qualità di titolo esecutivo, ne ha in sintesi assimilato il regime di esecuzione a quello proprio dei titoli di credito previsti dall'art. 474 comma 2 n. 2 c.p.c. (cambiale, assegno e altri titoli di credito con efficacia esecutiva) e limitato la sua efficacia esecutiva alle sole obbligazioni pecuniarie ⁽¹⁰⁾.

1. La nozione di scrittura privata autenticata idonea a valere come titolo esecutivo.

1.1. Natura e requisiti dell'atto.

Anzitutto, l'assimilazione della scrittura privata autenticata all'atto pubblico non può che implicare, in linea di principio, l'estensione alla prima delle elaborazioni e ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali formatesi e consolidate nel corso degli anni con riguardo al secondo.

L'atto deve quindi contenere, per valere ai fini dell'esecuzione forzata, "l'indicazione degli elementi essenziali dell'obbligazione" ⁽¹¹⁾ e può consistere, oltre che in un contratto, anche in un atto unilaterale, anche processualmente astratto come la promessa di pagamento o il riconoscimento di debito ⁽¹²⁾. In altri termini l'atto "contiene un'obbligazione di somma di denaro" sia che il debitore si assuma un obbligo nuovo, sia che si limiti a riconoscere un debito già esistente.

Comunque, non è revocabile in dubbio che, si tratti di contratti o di atti unilaterali *inter vivos*, in ogni caso la scrittura privata autenticata con efficacia esecutiva documenta un atto di autonomia privata.

1.2. Competenza all'autenticazione.

Pertanto, in mancanza di una qualsivoglia norma estensiva ad altre autorità dell'attribuzione della potestà di autentica, essa deve intendersi di competenza del solo notaio (art. 72 legge 16 febbraio 1913 n. 89) e degli altri pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad autenticare scritture private contenenti atti di autonomia privata (v. art. 2703 c.c.: "si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato").

Tra questi rientrano sicuramente, naturalmente nei limiti delle rispettive attribuzioni, il segretario comunale o provinciale (art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: T.U. enti locali) e il console (art. 19 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200: T.U. legge consolare).

Tale conclusione, che dovrebbe essere scontata, merita di essere ribadita, a fronte di disorientamenti e prese di posizione ⁽¹³⁾, forse poco meditate, intese ad allargare l'ambito dei pubblici ufficiali autorizzati ad autenticare scritture private valide ai fini dell'esecuzione forzata a tutti quegli altri soggetti cui la legge conferisce un potere (generico) di autenticazione di firma come, a titolo di esempio, i dipendenti comunali autorizzati a ricevere e autenticare le firme in calce alle istanze o dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione (art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: T.U. documentazione amministrativa).

Tale pretesa estensione appare però completamente fuori dal sistema. Sia sufficiente osservare che: (a) la potestà di autentica è attribuita dalla sola legge e negli stretti limiti da essa previsti, senza possibilità di interpretazioni analogiche ⁽¹⁴⁾; (b) non esiste un generico potere di autenticazione (o di rogito), poiché la leg-

ge precisa la sfera di attribuzioni del pubblico ufficiale (territoriali, per materia etc.)⁽¹⁵⁾; (c) quindi l'atto di autentica fatto da un pubblico ufficiale fuori dalla propria sfera di competenza è radicalmente nullo e non vale a conferire autenticità alla sottoscrizione⁽¹⁶⁾, né agli effetti probatori, né – perché non v'è alcuna ragione per distinguere – ai fini dell'efficacia esecutiva.

Quindi, la norma di cui si discute non conferisce essa stessa (a chi e in quali limiti?) il potere di autentica ai fini dell'esecuzione forzata, ma è una norma meramente "secondaria" che presuppone l'esistenza di un'altra norma attributiva del potere di autentica e, nei limiti in cui essa dispone, conferisce al prodotto dell'attività (la scrittura privata autenticata) il valore di titolo esecutivo.

Tradotto in termini processuali, ciò significa che: (a) la scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale non autorizzato dalla legge ad autenticare atti di autonomia privata non ha valore di titolo esecutivo; (b) l'inesistenza del titolo può essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su mera istanza del debitore, e prima ancora dall'ufficiale giudiziario richiesto di darvi esecuzione e, infine, può formare oggetto di fondata opposizione (a precetto o all'esecuzione) da parte del debitore.

1.3. Inapplicabilità della riforma alle scritture private verificate in giudizio.

Inoltre, com'è stato autorevolmente affermato⁽¹⁷⁾, "l'efficacia probatoria privilegiata ... deve sussistere *ab origine*, cioè al momento di formazione della scrittura, e non può essere acquisita *ex post* a seguito del non disconoscimento della scrittura privata non autenticata". Ne segue quindi che non può acquistare valore di titolo esecutivo la scrittura privata semplice, ancorché la sua autenticità sia stata accertata tramite il procedimento di verifica giudiziale di cui all'art. 215 c.p.c.

A maggiori dubbi danno luogo alcune norme, come l'art. 322 c.p.c. (verbale di conciliazione davanti al giudice di pace fuori dalla sua competenza giurisdizionale) e l'art. 29 del T.U. legge consolare (verbale di conciliazione davanti al console), che attribuiscono a determinati processi verbali di conciliazione l'efficacia di "scrittura privata riconosciuta in giudizio" e cioè uno *status* giuridico *ab origine* equiparabile, almeno agli effetti probatori, a quello della scrittura privata autenticata. Assimilate le due fattispecie, potrebbe ipotizzarsi l'estensione anche a questi ultimi atti dell'efficacia esecutiva oggi riconosciuta alla scrittura privata autenticata⁽¹⁸⁾.

2. Provenienza qualificata e controllo di legalità come condizioni di legittima estensione dell'efficacia esecutiva alla scrittura privata.

La scelta legislativa di attribuire efficacia esecutiva a un atto stragiudiziale rappresenta la ricerca di un punto di equilibrio tra due opposte esigenze: la certezza

del diritto fatto valere di contro alla rapidità del soddisfacimento del diritto ⁽¹⁹⁾.

Esauritasi la prospettiva, in cui la dottrina italiana s'è a lungo impegnata ⁽²⁰⁾, di individuare il dato qualificante e unitario del titolo esecutivo, al fine di ricondurre al concetto le varie figure di titolo esecutivo previste nell'ordinamento, eterogenee quanto alla provenienza, all'efficacia e al grado di certezza dei diritti tutelati, può ormai ritenersi un dato acquisito che il punto di equilibrio tra certezza e rapidità è individuato di volta in volta dal legislatore in base a ragioni pregiuridiche, di politica legislativa, premiando a volte l'efficacia probatoria privilegiata, assicurata dal tipo di documento, a volte ragioni socio-economiche di mera opportunità, che inducono ad apprestare la tutela anche nella ragionevole incertezza dell'esistenza o persistenza del rapporto espresso dal documento (come i titoli di credito, nei quali è difficile ravvisare una certezza maggiore di quella che proviene da una qualsiasi scrittura privata) ⁽²¹⁾.

Ora, se il titolo esecutivo giudiziale offre un apprezzabile grado di "certezza" del diritto fatto valere – almeno quanto ai fatti preesistenti alla formazione del titolo e alle sue condizioni di validità – e limita la possibilità di contestazione dell'azione esecutiva alla sola deduzione di fatti modificativi o estintivi successivi alla sua formazione, esso d'altra parte ha un "costo", visti i tempi necessari ad ottenere un titolo esecutivo a seguito di un processo di cognizione.

Al contrario, il titolo esecutivo stragiudiziale, in mancanza di un previo accertamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e delle condizioni di validità del titolo, porta con sé il rischio di sottoporre ingiustamente alcuno ad esecuzione per un credito inesistente o sfornito di tutela *in executivis* e di uno spreco antieconomico di attività da parte degli organi dell'esecuzione forzata, avverso cui l'esecutato può reagire mediante opposizione all'esecuzione, contestando senza limiti il diritto del (sedicente) creditore di procedere ad esecuzione forzata.

In termini di opportunità, quindi, in tanto può apprezzarsi l'estensione dell'efficacia esecutiva ad atti stragiudiziali in quanto il titolo (per provenienza, modalità di formazione, controllo preventivo di legalità) lasci presumere che "l'evenienza di un'opposizione sia improbabile, e quindi se ed in quanto l'atto al quale sia conferita l'efficacia di titolo esecutivo sia tale da far apparire improbabile l'opposizione del debitore" ⁽²²⁾.

In quest'ottica, la scelta legislativa trova probabilmente il suo fondamento nella considerazione che: (a) la scrittura privata autenticata, come l'atto pubblico, fa piena prova ⁽²³⁾ fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (artt. 2702-2703 c.c.), rendendo con ciò altamente improbabili opposizioni all'esecuzione fondate sulla falsità della sottoscrizione (cui dovrebbe necessariamente accompagnarsi la proposizione della querela di falso); (b) come l'atto pubblico, anche la scrittura privata autenticata proviene di regola da un pubblico uf-

ficiale e professionista qualificato (il notaio), obbligato a verificare (oltreché l'identità del sottoscrittore anche) la legalità dell'atto di autonomia privata sottoposto per l'autentica e, in caso contrario, a rifiutare il suo ufficio ⁽²⁴⁾.

Ciò detto, sono peraltro largamente condivisibili i rilievi critici di chi ⁽²⁵⁾ fa leva sulla "derogabilità dell'obbligo professionale di informazione e quindi la possibilità che non sia effettuata una scrupolosa indagine della volontà al fine di prevenire possibili vizi della volontà e divergenze tra volontà e dichiarazione", sul maggiore rischio di alterazione cui va incontro la scrittura privata e sulle più lievi sanzioni penali previste per il caso di falso, per sottolineare il minore grado di certezza assicurato dalla scrittura privata autenticata rispetto all'atto pubblico.

Ancora, non può escludersi che le parti, magari al solo fine di munire l'atto di efficacia esecutiva, si limitino a richiedere al notaio il solo esercizio della potestà di autentica di un testo da esse già interamente predisposto: in tali ipotesi, diversamente dall'atto pubblico, la funzione adeguatrice del notaio – sia per quanto concerne la sostanza dell'affare, sia per quanto concerne la sua traduzione in termini giuridici – viene senz'altro meno, con probabile incremento dei margini di incertezza e contestabilità del titolo.

Nella scelta della riforma ha fatto probabilmente premio la considerazione che, ancorché l'attività funzionale del notaio nell'autenticazione sia limitata all'identificazione del dichiarante, nella comune prassi negoziale il testo della scrittura privata autenticata è pur sempre il frutto dell'attività preparatoria del notaio quale libero professionista, almeno nella normalità dei casi ⁽²⁶⁾.

Se questi dunque sono i motivi che giustificano l'estensione dell'efficacia esecutiva alla scrittura privata autenticata è arduo vedere come possa ammettersi, senza provocare un sostanziale stravolgimento del sistema dell'esecuzione forzata, l'estensione del potere di autentica ai fini dell'esecuzione forzata a soggetti (come gli impiegati comunali di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) diversi da quelli già oggi autorizzati ad autenticare scritture private contenenti atti di autonomia negoziale.

E invero: (a) l'autentica, non rientrando nella previsione di cui all'art. 2703 c.c., non varrebbe neppure a sottrarre la scrittura privata al disconoscimento della sottoscrizione in sede di opposizione, riducendo in definitiva la "certezza" del titolo a quella di una scrittura privata semplice, alla quale non è riconosciuto valore di titolo esecutivo; (b) difettando un preventivo controllo di legalità, l'esistenza del diritto fatto valere e l'immunità dell'atto da vizi di formazione sarebbero assistiti da un inconsistente grado di "certezza", nel senso che già sopra s'è evidenziato.

3. Le differenze tra scrittura privata e atto pubblico come ostacolo alla loro assimilazione ai fini dell'efficacia esecutiva: le questioni aperte e lasciate

irrisolte dalla legge n. 80.

L'estensione dell'efficacia esecutiva alla scrittura privata – in particolare la sua assimilazione alla *species* dell'atto pubblico – avrebbe nondimeno richiesto un consapevole adeguamento delle altre disposizioni del codice di procedura civile in materia di titolo esecutivo alle specificità della scrittura privata e un minimo sforzo di coordinamento e sistemazione della materia ⁽²⁷⁾.

Anzitutto la legge n. 80 ha mancato di coordinare il nuovo titolo esecutivo con l'art. 475 comma 1 c.p.c. ⁽²⁸⁾, lasciando così irrisolto il dubbio se la spedizione in forma esecutiva sia o meno necessaria affinché la scrittura privata autenticata possa valere ai fini dell'esecuzione forzata.

In secondo luogo, la legge n. 80 non ha sufficientemente considerato che non sussiste alcun obbligo di conservazione della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale che l'ha autenticata, sicché essa viene di regola rilasciata in originale alle parti stesse (art. 72 legge 16 febbraio 1913 n. 89), salva la loro contraria concorde istanza, contestuale all'autenticazione ⁽²⁹⁾.

Acquisito il dato che la scrittura privata autenticata – diversamente dall'atto pubblico – non è di necessità conservata da un pubblico depositario autorizzato a rilasciarne copia, eventualmente munita della formula esecutiva e ammessa per ipotesi la necessità della sua spedizione in forma esecutiva (anche se rilasciata in originale), era quindi spontaneo chiedersi: (a) se la spedizione in forma esecutiva potesse o dovesse farsi sull'originale della scrittura privata autenticata ovvero mediante il rilascio di copia; (b) a quale pubblico ufficiale spettasse la competenza a spedire il titolo in forma esecutiva (al solo notaio autenticante o a qualsiasi altro notaio, dietro esibizione dell'originale?).

Terzo. Diversamente dall'atto pubblico, che viene formato in unico originale, la scrittura privata autenticata rilasciata in originale viene di regola confezionata in più esemplari (ad es.: per conservarne un esemplare ciascuna, per la registrazione etc.). Ciascuno di questi, non essendo derivato da altro documento, ha valore di originale.

Acquisita la possibilità che il creditore si trovi a proprie mani più originali della scrittura e ammessa la necessità della spedizione in forma esecutiva, ne seguiva quindi, almeno in linea teorica, il rischio di una pluralità di spedizioni in forma esecutiva, con violazione – se non formale senz'altro sostanziale – dell'art. 476 c.p.c. con la correlativa comminatoria della sanzione pecuniaria a carico del pubblico ufficiale incorso nella violazione.

In conclusione: mentre il regime di conservazione, rilascio di copie etc. della scrittura privata depositata in atti avrebbe potuto assimilarsi senza difficoltà a quello dell'atto pubblico – tant'è che i primi commentatori della legge n. 80 avevano

pressoché unanimemente concluso per la sostanziale equiparazione delle relative discipline anche ai fini dell'esecuzione forzata ⁽³⁰⁾ – le questioni sopra accennate restavano invece vive e irrisolte, almeno sul piano legislativo, con riguardo all'ipotesi della scrittura privata autenticata rilasciata in originale.

4. Il nuovo regime della scrittura privata come titolo esecutivo.

4.1. Ambito applicativo.

La norma in commento, probabilmente maturata a seguito di un ripensamento delle questioni sopra accennate, ha quindi optato per una soluzione empirica e radicale, assimilando – ovviamente ai soli fini del regime esecutivo – la scrittura privata autenticata alla cambiale e agli altri titoli di credito includendola nei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. n. 2.

È peraltro da osservare che la nuova disciplina è formulata in termini assolutamente generali, riguarda quindi la scrittura privata autenticata *in quanto tale e non* la sola sottospecie dell'atto rilasciato in originale. Per quanto dettato verosimilmente soprattutto per fronteggiare gli inconvenienti paventati per quest'ultima ipotesi, il nuovo regime deve quindi trovare piena applicazione anche al caso in cui la scrittura sia conservata in atti di un pubblico depositario.

I dati minimi della nuova disciplina esecutiva della scrittura privata autenticata possono riassumersi in questi termini.

4.2. Spedizione in forma esecutiva.

Anzitutto la spedizione del titolo, con apposizione della relativa formula, deve ritenersi non necessaria ⁽³¹⁾.

La norma in commento non lo dice espressamente, ma la conclusione appare pianamente conseguente: (a) all'assimilazione del regime esecutivo della scrittura privata autenticata a quello di cambiale e assegno, i quali – com'è pacifico – valgono ai fini dell'esecuzione forzata senza necessità di alcuna formalità aggiuntiva; (b) alla mancanza di una disposizione che, secondo il suo stretto tenore letterale, assoggetti anche la scrittura privata autenticata alla formalità di spedizione, estendendole la previsione in materia di atto pubblico (v. art. 475 comma 1 c.p.c. e i rilievi di cui sopra *sub* 3).

Sarebbe oltretutto privo di logica prevedere (v. artt. 474 ultimo comma, secondo periodo, e 480, secondo comma, c.p.c.) la trascrizione integrale nell'atto di precetto della scrittura privata, se questa potesse e dovesse autonomamente notificarsi in forma esecutiva all'intimato ai sensi dell'art. 479 c.p.c., com'è previsto per l'atto pubblico e, in generale, per gli altri titoli esecutivi diversi da cambiale e asse-

gno.

La ragione di fondo della scelta legislativa consiste probabilmente nella considerazione che: (a) la scrittura privata autenticata, se non è conservata a raccolta, è di regola disponibile in originale a mani del creditore, alla stessa stregua di cambiale e assegno; (b) se la funzione minima e indefettibile della spedizione in forma esecutiva consiste nel munire il creditore del legittimo possesso del documento – condizione necessaria per richiedere agli organi dell'esecuzione il compimento di atti esecutivi ⁽³²⁾ –, il possesso del titolo in originale è motivo sufficiente per negare la necessità della spedizione.

Quid juris nel caso di scrittura privata conservata a raccolta? Poiché la norma, come s'è detto, non distingue le due ipotesi, sembra conseguente concludere che – anche in tal caso – la spedizione in forma esecutiva non è necessaria ⁽³³⁾. In altri termini, vale quale titolo esecutivo a fini processuali e legittima il creditore a richiedere gli atti esecutivi una *qualsiasi copia autentica* della scrittura privata autenticata.

Il che è del resto conseguente alla soppressione della formalità di spedizione. Si consideri in proposito che la funzione della formula consiste, tra l'altro, nel contrassegnare la copia destinata all'esecuzione da quelle rilasciate ad altri scopi ⁽³⁴⁾ e che, venuto meno il contrassegno che rende la copia esecutiva (tendenzialmente) unica, viene meno l'unica ragione per distinguere la copia utilizzata per l'esecuzione da qualsivoglia altra copia autentica.

Dal punto di vista del notaio depositario, le implicazioni sono piuttosto evidenti: all'atto del rilascio della copia autentica al creditore richiedente, egli *non* è tenuto allo svolgimento della formalità di spedizione con i relativi controlli preliminari, né ovviamente ad apporre la formula esecutiva.

Ne seguono questi corollari: (a) non è necessario verificare se la parte richiedente abbia in precedenza richiesto altra copia, né l'uso che essa intenda farne, poiché è pacificamente possibile (per la parte) richiedere e (per il notaio) rilasciare un numero illimitato di copie autentiche, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale (v. art. 476 c.p.c.); (b) il notaio depositario non può *mai* incorrere in responsabilità per violazione dell'art. 476 c.p.c. poiché la norma riguarda il solo rilascio di copie spedite in forma esecutiva e non può ovviamente applicarsi al caso di specie.

Questo in linea di stretto diritto.

Si faccia ora l'ipotesi che il creditore, per prudenza e magari per evitare una scontata seppure infondata opposizione agli atti esecutivi, richieda comunque al notaio la spedizione in forma esecutiva della scrittura privata autenticata: evenienza più che probabile, finché non si sia formato un solido orientamento interpretativo, dottrinale e giurisprudenziale, e sempre possibile vista la varietà di prassi e indirizzi

“locali” in materia di esecuzione forzata.

Quid juris? L'apposizione della formula sulla scrittura privata autenticata è e resta atto inutile, in quanto non previsto dalla legge ai fini del valido compimento degli atti esecutivi; non può tuttavia ritenersi atto vietato al notaio ai sensi dell'art. 28 legge 16 febbraio 1913 n. 89, poiché non è manifestamente contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, né d'altra parte il rifiuto del notaio di compierlo può integrare una violazione dell'art. 27, poiché – per i motivi anzidetti – non esiste una norma che obblighi il notaio a rilasciare la formula esecutiva sulla scrittura privata autenticata.

In via operativa, è auspicabile che il notaio segnali la superfluità della spedizione in forma esecutiva e provveda, ove crede, ad apporre la formula soltanto se il creditore persista nella richiesta, eventualmente facendosela rilasciare per iscritto “a futura memoria”.

4.3. Controllo sull'astratta idoneità dell'atto a valere quale titolo esecutivo.

Infine, la spedizione in forma esecutiva – ove prevista – assolve alla funzione, soltanto cautelativa e probabilmente non indispensabile, di controllare, nell'interesse del debitore, che il documento rilasciato ad uso di esecuzione sia formalmente perfetto, cioè astrattamente idoneo a valere quale titolo esecutivo ⁽³⁵⁾, esonerando l'organo dell'esecuzione inferiore (ufficiale giudiziario) da tali verifiche, che per comune opinione esorbitano dalla sua competenza ⁽³⁶⁾.

Venuta meno la necessità della spedizione per le scritture private autenticate, tale controllo preventivo non può che spettare, in via residuale, proprio all'ufficiale giudiziario richiesto del pignoramento.

Senonché tale soluzione, se è appagante per quanto concerne cambiale e assegno – che hanno forma e contenuto tipici e immediatamente riconoscibili, sicché la verifica della loro idoneità a valere come titolo esecutivo non esige accertamenti di particolare difficoltà ⁽³⁷⁾ – si rivela insoddisfacente per la scrittura privata autenticata, la quale può contenere, esattamente come l'atto pubblico, pattuizioni più o meno complesse e articolate, la cui valutazione è senz'altro estranea alle competenze dell'ufficiale giudiziario.

Sul punto non resta, in ogni caso, che prendere atto della scelta legislativa.

4.4. Notificazione del titolo esecutivo contestualmente al precetto mediante trascrizione integrale nel corpo dell'atto.

Come già previsto per cambiale e assegno (v. artt. 63 R.D. 14.12.1933 n. 1669 e 55 R.D. 21.12.1933 n. 1736), la norma in commento onera il creditore procedente di trascrivere integralmente la scrittura privata autenticata nel corpo del-

l'atto di precetto.

La trascrizione ha l'evidente fine di dare conoscenza all'intimato del titolo sostanziale del credito di cui si intima il pagamento con il precetto e, in definitiva, è un equipollente della notificazione del titolo in forma esecutiva prevista dall'art. 479 c.p.c. ⁽³⁸⁾.

Per quanto la materia esuli dagli stretti interessi notarili, alcuni rilievi a prima lettura possono essere formulati, per scrupolo di completezza.

Spetta ovviamente all'ufficiale giudiziario, come già prevede l'art. 480 comma 2 c.p.c., il controllo e la certificazione di conformità tra l'originale del titolo esibitogli dal creditore e la sua trascrizione integrale.

Poiché il nuovo art. 474 c.p.c. prevede la trascrizione integrale del titolo, *non* sembra potersi applicare alla scrittura privata autenticata la giurisprudenza, tutta relativa a precetti cambiari, che da un lato ritiene sufficiente la trascrizione dei soli elementi essenziali dell'obbligazione cambiaria di cui è intimato il pagamento ⁽³⁹⁾ – con la conseguenza che, in difetto di trascrizione, il precetto è nullo per la parte che riguarda l'obbligazione non trascritta ⁽⁴⁰⁾ – dall'altro esonera l'ufficiale giudiziario dalla certificazione di conformità della trascrizione al titolo, che si assume richiesta nel solo caso in cui la legge preveda la trascrizione integrale ⁽⁴¹⁾.

In ogni caso, ai fini pratici, può senz'altro valere quale equipollente della trascrizione del titolo la materiale unione all'atto di precetto propriamente detto di una fotocopia – certificata conforme dall'ufficiale giudiziario – della scrittura privata autenticata (prassi questa comunemente seguita anche in materia di precetti su cambiali o assegni).

Infine, nel caso in cui il precetto non possa notificarsi contestualmente al titolo (v. art. 477 c.p.c.: notificazione agli eredi del debitore) dovrebbe valere la conclusione, già affermata in giurisprudenza ⁽⁴²⁾ con riguardo alla cambiale: il creditore potrà quindi notificare agli eredi copia conforme del titolo e, trascorsi i dieci giorni previsti dall'art. 477 c.p.c., intimare il precetto richiamando gli estremi della prima notifica.

5. Il rischio teorico della circolazione di più titoli esecutivi per la stessa pretesa.

La soppressione della formalità di spedizione, se risolve in radice, specie per il notaio, i problemi legati alla possibile violazione dell'art. 476 c.p.c. (v. sopra), lascia tuttavia aperta la questione sostanziale della possibile circolazione di più titoli esecutivi identici, soprattutto se si considera che il creditore ben può avere a sue mani più originali della scrittura privata o più copie autentiche della scrittura conservata a raccolta, ciascuno dei quali – originali e copie – è di per sé idoneo ad essere portato

a esecuzione, senza ulteriori formalità.

È sufficientemente noto che la copia esecutiva deve essere (tendenzialmente) unica poiché (tendenzialmente) unici sono il credito e l'azione esecutiva che ne derivano, sicché «chi paga a un creditore munito di titolo esecutivo ha diritto di ritirare la copia esecutiva, o quanto meno può e sole farlo, così la mancanza della copia esecutiva nelle mani del creditore fa presumere il pagamento ed è giusto che l'azione esecutiva non sia restituita al creditore » senza la verifica dei giusti motivi per il rilascio di una seconda copia ⁽⁴³⁾.

Peraltro, onde evitare fraintendimenti, è opportuno chiarire che l'unicità dell'azione esecutiva *non* implica affatto l'impossibilità di iniziare più procedimenti esecutivi nei confronti del medesimo debitore e per il medesimo credito, poiché tale possibilità è, al contrario, pacificamente ammessa – almeno fintantoché il credito non sia integralmente soddisfatto – dall'art. 483 c.p.c., che autorizza il creditore a valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge, salva la riduzione del cumulo in caso di eccesso.

In altri termini, il pericolo cui sottostà il debitore e contro cui merita cautela, in caso di circolazione di più titoli esecutivi identici, non consiste nel rischio di essere sottoposto a una pluralità di procedure esecutive – mobiliari, presso terzi o immobiliari – ma in quello di essere assoggettato comunque a esecuzione nonostante abbia già saldato il creditore e ritirato dalle sue mani il titolo esecutivo.

È ovviamente escluso che il creditore (o uno o più suoi aventi causa, cessionari del credito) abbia diritto a riceversi più volte la stessa prestazione: anche qualora la scrittura privata autenticata sia rilasciata in più esemplari al creditore, l'unicità dell'atto e quindi del credito è attestata dall'identità del numero di repertorio.

Restano naturalmente per il debitore inconvenienti e pregiudizi di ordine pratico, come l'assoggettamento *medio tempore* dei beni al vincolo del pignoramento e l'onere di fare opposizione all'esecuzione col patrocinio di avvocato.

6. Profili di diritto transitorio

L'art. 1 comma 6 della legge n. 263 – come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 271 – prevede che “le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1)” della legge 14 maggio 2005 n. 80 e cioè le modifiche all'art. 474 c.p.c. entrano in vigore l'1 marzo 2006.

La questione di diritto transitorio è se una scrittura privata autenticata contenente un'obbligazione pecuniaria o un atto pubblico contenente un obbligo di consegna/rilascio, formati in data anteriore all'1 marzo 2006, abbiano valore di titolo esecutivo ⁽⁴⁴⁾.

Riservato l'esame approfondito e analitico della questione a un più ampio studio in corso di elaborazione, a prima lettura possono darsi le sintetiche indicazioni che seguono.

6.1. Art. 11 preleggi

La semplice mancanza di una disposizione transitoria che regoli l'efficacia nel tempo del nuovo art. 474 c.p.c. ⁽⁴⁵⁾ non è motivo sufficiente per ritenere *ipso facto* dimostrata l'inapplicabilità della riforma agli atti formati in data anteriore all'entrata in vigore.

La legge è bensì di regola irretroattiva (art. 11 preleggi), ma il problema è per l'appunto stabilire se la norma che attribuisce valore di titolo esecutivo a un determinato atto debba applicarsi nel tempo, facendo riferimento: (a) alla data in cui l'atto è stato formato *oppure* (b) alla data in cui l'esecuzione in base a tale atto viene iniziata e/o minacciata.

Solo nella prima ipotesi (a) la carenza di una disciplina derogatoria all'art. 11 preleggi consente di concludere con sicurezza per l'inapplicabilità del nuovo art. 474 all'atto formato in data anteriore all'1 marzo 2006.

6.2. Il principio di applicazione immediata della legge processuale e i suoi limiti.

Eguale, non è risolutivo della questione il principio, comunemente affermato, di immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta, il che peraltro non implica una deroga all'art. 11 preleggi, né un'applicazione retroattiva della legge ⁽⁴⁶⁾.

Ciò in quanto la legge nuova s'applica bensì immediatamente – se non esiste una disciplina transitoria – ma soltanto agli atti processuali *successivi* alla sua entrata in vigore e non retroagisce, invece, "sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio *tempus regit actum* dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere" ⁽⁴⁷⁾.

In altri termini, vale come *actum* non l'atto introduttivo che determina la pendenza della lite, né l'atto conclusivo o comunque a contenuto decisorio del giudice, ma il *singolo* atto processuale individualmente considerato, sia esso atto di parte o dell'organo giudicante ⁽⁴⁸⁾.

Ciò significa che: (a) se un processo si svolge sotto la vigenza di leggi diverse, ciascuna di esse – salva sempre la diversa disciplina transitoria – deve trovare applicazione per gli atti compiuti nella *ratio temporis* sua propria; (b) la norma abrogata continua senz'altro ad avere applicazione per quanto concerne sia le *condizioni di esistenza e validità* sia la *efficacia* degli atti processuali anteriori, nel duplice senso che non può disconoscersi la validità ed efficacia di un atto anteriore compiuto in

conformità alla legge vigente al tempo dell'atto, né può *a posteriori* ricollegarsi all'atto anteriore un'efficacia maggiore di quella che gli spettava secondo la legge vigente al tempo in cui è stato compiuto.

Un limite *ulteriore* all'applicazione immediata della legge sopravvenuta – limite immanente al processo come sequenza ordinata di atti – consiste poi nella necessità di salvaguardare l'unità e complessiva razionalità del processo senza pregiudicare posizioni e garanzie processuali già acquisite nel vigore della norma abrogata, né frustrare l'affidamento delle parti.

Il che si traduce nella necessità di fare applicazione *ultrattiva* della norma abrogata anche ad atti processuali *ancora non compiuti*, quante volte l'applicazione immediata della nuova legge avrebbe per effetto di comprimere la tutela di una delle parti, inibendole l'esercizio di poteri (domande, allegazioni, deduzioni istruttorie etc.) che le sarebbero spettate secondo la legge anteriore, senza limitarsi a modificare la "mera tecnica del processo" o "le modalità di svolgimento della lite" ⁽⁴⁹⁾.

6.3. Fondamento assiologico del titolo esecutivo negoziale.

Nella specie, è quantomeno dubbio che l'art. 474 c.p.c. attribuendo valore di titolo esecutivo ad atti-documenti che per il passato ne erano sforniti si limiti a regolare la mera tecnica del processo senza comprimere la tutela di una delle parti.

Infatti, la scelta del debitore di impegnarsi in una forma solenne, cui la legge ricollega l'efficacia esecutiva implica la rinuncia del debitore alla fondamentale garanzia del *previo* accertamento della (venuta ad esistenza, attualità e insoddisfazione della) obbligazione tramite un giudizio di cognizione ⁽⁵⁰⁾.

Conseguentemente, il creditore è dispensato dall'onere di agire per ottenere un provvedimento di condanna ed è senz'altro autorizzato a intimare il precetto per l'adempimento e a compiere i successivi atti di esecuzione, fintantoché il titolo non sia eliminato a seguito di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* del debitore o, prima ancora, l'efficacia esecutiva del titolo e/o l'esecuzione già iniziata non siano sospese nel corso del giudizio di opposizione.

Ora, poiché l'attività giuridica del debitore e quindi anche la possibilità di scelta della forma solenne s'esauriscono con l'emissione della dichiarazione negoziale, è conseguente concludere – specie in mancanza di una disciplina transitoria che faccia chiaramente derogare all'art. 11 preleggi – che la legge rilevante ai fini dell'efficacia esecutiva non può che essere quella vigente al tempo della *formazione dell'atto* ⁽⁵¹⁾.

Soluzione questa che non privilegia alcuna delle parti del rapporto, né frustra affidamenti già formati o attribuisce vantaggi processuali su cui la parte non aveva ragione di fare affidamento: il creditore munito di titolo secondo la vecchia disciplina conserva l'azione esecutiva anche per il futuro; il debitore, non assoggettatosi

a esecuzione forzata secondo il vecchio regime, non vede immutata in peggio la sua posizione e conserva la garanzia del previo accertamento giudiziale del credito ⁽⁵²⁾.

6.4. Corollari applicativi e indicazioni operative per il notaio.

In conclusione, il nuovo art. 474 c.p.c. non si applica agli atti anteriori all'1 marzo 2006: quindi la scrittura privata autenticata non ha valore di titolo esecutivo e l'atto pubblico non vale ai fini dell'esecuzione degli obblighi di consegna/rilascio.

Ciò posto, la scrittura privata autenticata anteriore non dà luogo a problemi particolari per il notaio autenticante, poiché non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva o altra attività notarile, diversa dal rilascio della scrittura in originale o di copia autentica della stessa, se conservata a raccolta (v. sopra 4.2.) ⁽⁵³⁾.

Discorso più complesso deve farsi per l'atto pubblico anteriore, poiché il pubblico ufficiale che rilascia la copia esecutiva è tenuto a verificare (v. sopra 4.3.) che l'atto sia astrattamente idoneo a valere quale titolo per l'esecuzione forzata.

Ora, l'atto pubblico anteriore all'1 marzo 2006, se non vale come titolo per la consegna/rilascio del bene, vale pur sempre quale titolo per l'obbligazioni pecuniarie in esso contenute. Può essere che l'atto generi a favore della parte richiedente la copia esecutiva soltanto un obbligo di consegna/rilascio (ad es.: compravendita con rilascio differito nel tempo) oppure obblighi di entrambe le specie (ad es.: locazione).

Nella prima ipotesi, deve *escludersi* il potere del notaio di spedire l'atto in forma esecutiva, considerata la sua radicale inidoneità a valere quale titolo esecutivo.

Quid juris se il notaio comunque rilascia la copia esecutiva? Fermo restando, in tal caso, che l'atto non acquista per ciò solo valore di titolo per la consegna/rilascio, è da segnalare e merita adesione, se non altro in via prudenziale, l'orientamento che ravvisa in tale condotta – non espressamente sanzionata ma pur sempre *non jure* – una possibile fonte di responsabilità del notaio per il danno subito dall'obbligato a seguito della messa in esecuzione dell'*apparente* titolo esecutivo che il notaio ha concorso a creare con l'apposizione della formula ⁽⁵⁴⁾.

Nella seconda ipotesi, viceversa, la spedizione in forma esecutiva è sempre da ammettersi: (a) il titolo comunque esiste, sia pure soltanto per il pagamento di somme di denaro (ad es.: canoni) ed è quindi senz'altro legittima la sua spedizione in forma esecutiva; (b) formula esecutiva e formalità di spedizione sono uniche e indipendenti dal tipo di esecuzione consentita, sicché è da escludere la necessità per il notaio di deliberare la possibilità di far valere il titolo anche ai fini del rilascio forzoso del bene; (c) l'uso successivo che del titolo faccia il legittimo possessore – a fini di un'espropriazione ovvero di una (illegittima) esecuzione per consegna/rilascio – è estraneo ai controlli preventivi che il notaio è tenuto a svolgere e non può natu-

ralmente implicare una corresponsabilità del notaio per i pregiudizi recati all'esecutato.

Escluso il suo valore di titolo esecutivo, la scrittura privata autenticata anteriore non può neppure valere, successivamente all'1 marzo 2006, ai fini dell'intervento in un'espropriazione iniziata da altri e della conseguente partecipazione al riparto (v. i nuovi artt. 499 e 510 c.p.c.).

Resta ovviamente ferma l'efficacia dell'intervento senza titolo depositato prima dell'1 marzo 2006 (v. art. 1 comma 6 della legge n. 263: "l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima" dell'entrata in vigore della legge).

Enrico Astuni

3. IL PIGNORAMENTO (art. 492 c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 492 (Forma del pignoramento)

«Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio **in uno dei comuni del circondario** in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza **ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto**, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, **quarto** comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice

dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma ».

Il commento.

1. Nuovi contenuti del pignoramento: dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio. Linee generali della disciplina.

L'art. 492 c.p.c. (nel testo vigente a seguito dell'art. 2, co. 3, lett. e), n. 5 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con emendamenti nella legge 14 maggio 2005 n. 80) prevede che il pignoramento contenga «l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione della propria residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente, con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice ».

Come l'ingiunzione al debitore di astenersi dal sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito, anche l'invito e avvertimento di cui si discute sono atti giuridicamente imputabili all'ufficiale giudiziario. La conclusione è obbligata nel caso di pignoramento mobiliare presso il debitore, in cui non sono previste attività del procedente, diverse dalla richiesta di pignoramento; vale anche conseguentemente nei pignoramenti immobiliare e presso terzi, in cui v'è un concorso di attività del procedente e dell'ufficiale giudiziario.

Peraltro, come si è rilevato, «se anche l'invito venisse effettuato dal creditore, nella parte dell'atto che gli è direttamente riferibile, esso dovrebbe parimenti ritenersi validamente formulato ai fini e per gli effetti voluti dalla norma: l'obiettivo primario è quello di rendere edotto il debitore dell'onere che su lui grava e, allo scopo, può valere altrettanto bene l'invito formulato dalla parte, anche in considerazione del fatto che detto invito non presuppone poteri autoritativi » ⁽⁵⁵⁾.

Destinataria dell'avviso è la persona assoggettata a esecuzione: di regola il

debitore; il terzo proprietario nell'espropriazione condotta nei suoi confronti *ex art.* 602 c.p.c. ⁽⁵⁶⁾.

La funzione della norma è evidente. Essa sollecita il debitore a collaborare al buon andamento del processo esecutivo e ha per scopo di evitare sia possibili momenti di arresto della procedura dovuti alla ricorrente difficoltà di rintracciare il debitore – ad es. perché resosi volontariamente irreperibile per sfuggire ai creditori o perché privato della casa di abitazione a seguito della vendita immobiliare – sia il conseguente rischio di opposizioni agli atti esecutivi da parte del debitore nel caso in cui la notifica di uno o più atti del processo esecutivo sia nulla o inesistente ⁽⁵⁷⁾.

L'art. 492 c.p.c. quindi disciplina *sia* il contenuto formale del pignoramento, *sia* quale conseguenza dell'avviso: (a) l'onere del debitore di dichiarare alla cancelleria, ovviamente con atto scritto e sottoscritto, la propria residenza o eleggere domicilio; (b) il luogo di notificazione e comunicazione degli atti successivi diretti al debitore, da farsi alla residenza dichiarata o al domicilio eletto (in caso di collaborazione del debitore) oppure presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione (in caso contrario).

Quid juris se il pignoramento non contiene l'invito e il relativo avvertimento al debitore? Fermo restando che il pignoramento è idoneo a raggiungere il suo scopo tipico – assoggettamento dei beni del debitore al vincolo esecutivo – e quindi non può dichiararsi nullo neppure a seguito di opposizione agli atti, la mancanza dell'informativa prevista dalla legge rende evidentemente inapplicabile la nuova disciplina: pertanto, come in passato, tutti gli atti indirizzati al debitore dovranno continuare a notificarsi e/o comunicarsi personalmente ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c. ⁽⁵⁸⁾.

2. Modifiche apportate dal "correttivo" alla legge n. 80.

Ferme restando le linee generali della nuova disciplina, due sono le modifiche introdotte.

La prima allarga a tutti i comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell'esecuzione l'ambito territoriale entro cui il debitore può validamente dichiarare di voler ricevere gli atti, superando la troppo stretta e irragionevole previsione dell'art. 492 c.p.c., limitata al solo comune sede dell'ufficio giudiziario ⁽⁵⁹⁾.

Benché la legge non lo preveda espressamente, è evidente che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale *tamquam non essent*: in tal caso comunicazioni e notificazioni possono e devono farsi presso la cancelleria del giudice.

La seconda prevede che la notificazione e/o comunicazione si faccia presso la cancelleria del giudice in due ipotesi: (a) se il debitore non ha fatto in cancelleria la

dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (come già era previsto); (b) se la notificazione e/o comunicazione non può farsi a causa della irreperibilità del debitore o del domiciliatario autorizzato a ricevere gli atti per il debitore, rispettivamente alla residenza dichiarata o al domicilio eletto ⁽⁶⁰⁾.

La modifica colma quindi alcune evidenti lacune dell'art. 492 c.p.c. e vale oggi sicuramente a coprire: (b.1) il caso in cui la dichiarazione sia, *ab origine*, non veritiera; (b.2) il caso in cui, successivamente alla dichiarazione, il debitore o il domiciliatario trasferisca la propria residenza o sede in altro luogo, non altrimenti conosciuto, così da non consentire il perfezionamento delle notifiche e/o comunicazioni indirizzate al debitore.

Resta ancora non espressamente regolato il caso (b.3) di morte del domiciliatario, circostanza questa egualmente idonea a frustrare la notifica di atti a sue mani (v. art. 141 c.p.c.): non sussistono però ostacoli a un'interpretazione estensiva della norma in questione.

Ne segue quindi implicitamente che il debitore, per conservare il diritto a ricevere personalmente gli atti, ha anche l'onere di comunicare alla cancelleria le successive variazioni di residenza, proprie e/o del domiciliatario, ovviamente all'interno del circondario, e/o ad eleggere un nuovo domicilio nel caso in cui non possa più ricevere gli atti al primo domicilio eletto.

Infine, se il debitore si costituisce nel processo esecutivo tramite avvocato eleggendo domicilio presso quest'ultimo, sembra ragionevole ammettere che il semplice trasferimento dello studio, all'interno del circondario, comunicato al consiglio dell'Ordine non dia luogo ad alcuna necessità di un'ulteriore comunicazione alla cancelleria: gli atti dovranno quindi notificarsi e/o comunicarsi presso il nuovo indirizzo dell'avvocato domiciliatario ⁽⁶¹⁾.

3. Indicazioni operative ai fini delle comunicazioni al debitore.

I passaggi logici che il cancelliere o il professionista delegato deve compiere possono così riassumersi.

Anzitutto, deve essere verificato se il debitore ha ricevuto l'avviso ex art. 492 c.p.c. nell'atto di pignoramento (o in un atto successivo a lui personalmente notificato, se si ammette la sanatoria del vizio di informazione).

Se l'avviso non è stato ricevuto, la comunicazione deve essere indirizzata al debitore personalmente, alla residenza risultante dagli atti o, in caso di irreperibilità in quella sede, tramite nuove ricerche anagrafiche e infine, nel caso queste restino senz'esito, mediante il procedimento previsto dall'art. 143 c.p.c.

Qualora invece, com'è verosimile, l'avviso sia stato fatto, due sono le ipotesi:

o il debitore ha già ⁽⁶²⁾ validamente provveduto a comunicare in cancelleria il luogo in cui desidera ricevere le comunicazioni, oppure non l'ha fatto.

In quest'ultimo caso, è sufficiente che l'atto sia comunicato al debitore presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. Nella prima ipotesi, invece, l'atto deve comunicarsi presso la (ultima) residenza dichiarata e/o domicilio eletto *nonché*, onde evitare stalli della procedura nel caso di irreperibilità del debitore etc., presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione.

Se infine il debitore s'è costituito nel processo esecutivo tramite avvocato presso cui ha eletto domicilio, le comunicazioni vanno senz'altro fatte all'avvocato domiciliatario (v. sopra).

4. Nuovi contenuti del pignoramento: avvertimento al debitore della facoltà di fare istanza di conversione del pignoramento.

Il "correttivo" arricchisce il contenuto del pignoramento di una nuova e ulteriore formalità, onerando l'ufficiale giudiziario di rendere edotto il debitore della facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, delle relative modalità e termine.

È assai verosimile che l'esigenza di dare al debitore un'informativa completa su tale facoltà sia stata avvertita dal legislatore a seguito della severa restrizione del termine per la proposizione dell'istanza di conversione, termine oggi coincidente con l'udienza di autorizzazione alla vendita (v. il testo dell'art. 495 c.p.c. introdotto dalla legge n. 80).

A prima lettura, la norma dà adito ad alcune questioni interpretative.

In primo luogo, benché il termine per la proposizione dell'istanza di conversione derivi direttamente dalla legge, la previsione di uno specifico dovere di informazione rende evidente che non s'è voluto fare carico al debitore della *ignorantia legis*.

In altri termini, l'onere di richiedere la conversione nel termine ridotto oggi previsto dall'art. 495 c.p.c. – collegato al dovere dell'ufficiale giudiziario di rendere nota al debitore tale facoltà e i termini per beneficiarne – potrebbe non venire a esistenza se è mancata quella informativa che la legge ha ritenuto necessaria. *Mutatis mutandis*, valgono qui le stesse considerazioni già svolte in precedenza con riguardo all'onere del debitore di dichiarare in cancelleria il luogo in cui desidera ricevere le comunicazioni.

Quindi – salvo ritenere che la nuova formalità sia del tutto inutile, tanto da renderne irrilevante l'omissione, o che l'omissione trovi la sua sanzione solo ed eventualmente sul piano risarcitorio – dovrebbe seguirne che, se è mancata l'informativa *de qua*, l'istanza di conversione del pignoramento possa continuare a

proporsi fino alla data in cui il bene pignorato sia stato aggiudicato, anche provvisoriamente (*id est*: nonostante la pendenza del termine per l'aumento del quinto), o assegnato, come oggi prevede l'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. ⁽⁶³⁾.

In secondo luogo, sempreché questa lettura del combinato disposto degli artt. 492 e 495 c.p.c. sia corretta, il medesimo ordine di problemi verrebbe a porsi per le procedure esecutive pendenti alla data dell'1 marzo 2006, nelle quali, per definizione, l'informativa prevista dalla legge non è stata e non poteva essere data.

Sul punto si riservano comunque eventuali approfondimenti.

5. Problemi ancora irrisolti in materia di pignoramento.

In ultimo è degno di nota che il "correttivo" non ha affrontato alcune delle questioni operative segnalate dai primi commentatori della legge n. 80 ⁽⁶⁴⁾.

In particolare ci si riferisce: (a) al mancato coordinamento del comma 5, secondo cui i beni indicati dal debitore, "dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale", con le specifiche forme previste per il pignoramento mobiliare presso terzi (di cui è un elemento essenziale la citazione a comparire del terzo obbligato perché renda la c.d. dichiarazione di quantità) e per quello immobiliare (di cui è un elemento essenziale la trascrizione dell'atto), con conseguente inapplicabilità del nuovo pignoramento "sulla parola" al di fuori dell'espropriazione mobiliare diretta; (b) alla mancata previsione di sanzioni a carico del debitore che, richiesto dall'ufficiale giudiziario di indicare "i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano" (v. art. 492 commi 4-5), ometta di indicarli o renda una dichiarazione falsa ⁽⁶⁵⁾.

Enrico Astuni

4. L'INTERVENTO DEI CREDITORI (artt. 499 e 500 c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 499 (intervento).

«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri **ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.**

Il ricorso **deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569,** deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. **Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.**

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza **in cui è disposta** la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei credi-

ti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo. »

Il commento.

1. Le perplessità sulle originarie innovazioni introdotte con L. 80/05.

La disciplina degli interventi ⁽⁶⁶⁾ è sottoposta ad una ulteriore, significativa rimodulazione, dopo la cospicua innovazione introdotta con la riforma di cui alla L. 80/05.

Quest'ultima, com'è noto ⁽⁶⁷⁾, aveva previsto:

a) la generale limitazione della facoltà di intervenire nel processo esecutivo ai soli creditori muniti di titolo esecutivo;

b) la concessione di una pari facoltà di intervenire, ma soltanto a particolari e ben limitati fini limitati, per quei creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.

Il principio generale, di ampia portata, aveva l'indiscutibile pregio di eliminare dalla sede meramente esecutiva ogni possibilità di questione sulla sussistenza, sulla liquidità e sull'esigibilità del credito azionato, visto che tali questioni erano state affrontate al momento della formazione del titolo esecutivo e verificate in sede di opposizione del titolo esecutivo.

L'applicazione del medesimo principio avrebbe avuto però l'altrettanto indiscutibile riflesso della necessità, per qualunque creditore che intenda partecipare alla distribuzione, quand'anche intenda semplicemente intervenire e non già provocare gli atti di un processo esecutivo (già in corso o da intentare a suo impulso), di mu-

nirsi preventivamente di un titolo di credito. Ciò avrebbe significato un sicuro maggior dispendio di risorse, anche non propriamente processuali: in particolare, ove non si fosse riusciti a conseguire un titolo esecutivo stragiudiziale (cosa che presuppone la cooperazione del debitore), sarebbe divenuto necessario rivolgersi al giudice della cognizione, affinché pronunciasse, nelle forme più adatte alle circostanze, un provvedimento che accertasse il credito: verosimilmente, ove la prova scritta di cui disponeva il creditore fosse sufficiente, un decreto ingiuntivo.

In definitiva, la maggiore certezza in sede esecutiva sarebbe stata pagata al costo di un sicuro aggravio di lavoro e di spese in sede cognitiva, trasferendosi il relativo carico da un settore all'altro dell'apparato giurisdizionale. I costi per il conseguimento del titolo e l'accertamento del credito, da eventuali che erano (e limitati alle ipotesi di eventuale concreta contestazione, da parte del debitore esecutato e fino al momento della distribuzione, dei singoli crediti azionati senza previo accertamento con titolo esecutivo), sarebbero divenuti pertanto inevitabili.

Gli stessi costi, per quanto essi fossero da anticiparsi dai creditori, comunque avrebbero finito per incidere non positivamente sulla massa passiva, facendola lievitare, con riduzione dell'utilità della massa attiva e, in definitiva, con minori possibilità, per il debitore, di soddisfare in maniera più ampia i suoi creditori.

Di fronte a queste e ad altre critiche, probabilmente, il legislatore della riforma di dicembre 2005 ha introdotto alcune ulteriori ed importanti modifiche, che si sostanziano nell'introduzione di una nuova categoria di intervenuti e nell'introduzione di una fase di verifica endoprocedimentale per tutti gli interventi non muniti di titolo esecutivo; ma non mancano pure alcune puntualizzazioni non secondarie in ordine alla forma ed al tempo degli interventi.

2. La nuova categoria di creditori intervenuti: in base a credito fondato su estratti autentici di scritture contabili.

La principale innovazione introdotta con la L. 263/05 consiste nell'introduzione, accanto alle precedenti, di un'ulteriore categoria di creditori intervenuti e nella sottoposizione di tutti gli interventi non fondati su titolo esecutivo ad una fase di verifica a valenza meramente interna al processo esecutivo.

Prevede ora il nuovo testo dell'art. 499 del codice di rito che, oltre a coloro che possono fondare la prova del proprio titolo su di un titolo esecutivo, possono spiegare intervento i creditori:

a) che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ⁽⁶⁸⁾;

b) ovvero quelli che avevano – vi è da ritenere, anche in questo caso, sui beni pignorati e, comunque, al momento del pignoramento – un diritto di pegno ⁽⁶⁹⁾;

c) ovvero ancora quelli che avevano – sempre sui beni pignorati e sempre al momento del pignoramento – un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ⁽⁷⁰⁾;

d) ovvero, infine, quelli che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Le prime tre categorie corrispondono, con una semplice rimodulazione lessicale (e precisamente con l'anteposizione del diritto di pegno ai diritti di prelazione genericamente indicati), a quelle già introdotte dalla L. 80/05 ⁽⁷¹⁾; è invece l'ultima che possiede i requisiti dell'assoluta novità.

Con essa i creditori imprenditori, ovvero comunque coloro che tengono regolarmente le scritture contabili previste dall'art. 2214 del codice civile, possono comunque dispiegare intervento, sia pure con il requisito formale – un particolare onere documentale – che si vedrà successivamente.

Si ricordi che l'art. 2214 prevede che l'imprenditore – che non rientri nella categoria giuridica dei piccoli imprenditori – che esercita un'attività commerciale deve tenere:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Se si coordina tale previsione con quella del successivo comma, che richiede, in ipotesi di intervento di questo tipo, l'allegazione dell'estratto autentico notarile delle medesime scritture, si può osservare come il credito che legittima questo tipo di intervento è lo stesso che può fondare la concessione del decreto ingiuntivo per somme di denaro, secondo la vecchia formulazione dell'art. 634 del codice di rito ⁽⁷²⁾.

La previsione comporta la necessità di un coordinamento con l'attuale situazione anche normativa in ordine alla tenuta delle scritture ed alla conseguente operatività delle disposizioni in tema di estratto autentico delle medesime: in particolare, ricordandosi la giurisprudenza maturatasi nel settore – che si è visto contiguo e che può in parte prescindere dalla specifica normativa professionale – della fase monitoria del procedimento per ricorso per decreto ingiuntivo, l'estratto si distingue nettamente dalla copia autentica, dovendo articolarsi sull'attestazione del pubblico ufficiale rogante che trattasi di risultanze che si ricavano da scritture regolarmente tenute.

Ove si superino le difficoltà connesse all'intervenuta estrema semplificazione delle modalità di tenuta delle scritture contabili, peraltro, l'estratto autentico costituisce pur sempre un embrionale e minimo controllo formale sull'esistenza del credito, ancor più necessario di fronte al carattere obiettivamente eccezionale

dell'attribuzione di una valenza indiziaria sufficiente a documenti formati unilateralmente dai medesimi soggetti che vogliono avvalersene. Ed è una innovazione pensata appositamente per rendere più agevole la partecipazione al processo esecutivo di una vasta generalità di soggetti, eliminando il passaggio necessario per un processo di cognizione – per quanto in forma semplificata o sommaria – o per il conseguimento di un titolo esecutivo anche stragiudiziale.

Può mettersi in evidenza il carattere di privilegio di un simile trattamento, in uno al rischio di privare il debitore dell'ordinario sistema di garanzie processuali del giudizio ordinario di cognizione: soprattutto, di quella relativa al momento iniziale del procedimento o dell'azione esecutiva sussidiaria, che si voleva possibile soltanto previo un controllo pregnante sull'esistenza – e liquidità ed esigibilità – del credito, in sede di emissione di un titolo esecutivo. Potrebbe non bastare, ad imporre al debitore l'onere di attivarsi per contestare, l'introduzione del procedimento semplificato per la contestazione: anche solo l'imposizione di un onere di iniziativa, per quanto volto alla sola contestazione e semplificato, potrebbe dirsi in grado di menomare il diritto di difesa della parte e di complicare la sua posizione originaria di potenziale convenuto. Va esaminato allora se quest'ultima non sia modificata *in peius*, insomma, dalla eventualizzazione della contestazione e del contraddittorio e dal ribaltamento delle posizioni processuali di partenza ⁽⁷³⁾.

Per questo l'importanza dell'accuratezza dell'estratto torna ad essere capitale, costituendo da un lato un baluardo, benché certamente formale, a garanzia di chi appare debitore e, dall'altro, un vantaggio indubbio per chi appare creditore.

Un'ultima annotazione, formale ma importante. La formulazione letterale della norma (“...possono intervenire ... i creditori che, al momento del pignoramento, ... erano titolari di un credito ... risultante dalle scritture contabili ...”) parrebbe fondare una grave limitazione temporale, cioè la necessità che, per intervenire, anche il credito chirografario puro – benché raffigurato nelle scritture contabili obbligatorie per l'imprenditore – debba esistere al momento del pignoramento. Ne conseguirebbe l'esclusione dell'ammissibilità stessa di un intervento per crediti, non titolati e non privilegiati, sorti dopo il pignoramento stesso.

In altre parole, la limitazione temporale così introdotta, siccome retta dall'inciso (complemento di tempo determinato) “al momento del pignoramento”, che precede anche tutte le disgiuntive successive (“avevano eseguito un sequestro, *ovvero* avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione, *ovvero* erano titolari ...”), a loro volta rette dall'unico soggetto “i creditori”, colpisce:

- *sia* i creditori privilegiati, ma non titolati;
- *sia* i creditori non privilegiati, né titolati (ma provati con estratto *ex art.*

2214 c.c.).

Del resto, alla conclusione dell'inammissibilità di un intervento privilegiato tar-

divo fondato su credito sorto posteriormente al pignoramento potrebbe giungersi anche solo osservando come l'effetto c.d. purgativo della vendita giudiziaria sia stato ripensato, con un'efficacia non più soltanto relativa, ma assoluta, visto che, con il decreto di trasferimento, si finisce con l'ordinare la cancellazione – e quindi determinare l'estinzione, atteso il regime di pubblicità costitutiva previsto per le relative formalità – delle ipoteche iscritte successivamente. Ancora, un intervento non titolato, né privilegiato, tardivo non potrebbe dare luogo – a meno di interpretazioni creative – alla procedura di verifica endoprocedimentale, che costituisce la vera novità della L. 263/05 e che fonda la legittimità – o anche solo l'utilità, ai fini della partecipazione alla distribuzione – dell'intervento non titolato stesso.

Certo è che, a favore della persistente ammissibilità di un intervento fondato su credito sorto dopo il pignoramento possono militare, con tutte le conseguenze derivanti dall'obiettivo debolezza dell'argomento, soltanto ragioni di opportunità: un siffatto limite non ha ragione d'essere per i crediti chirografari e finisce con il divenire una grave e inutile menomazione delle facoltà dei creditori.

C'è da controbattere, peraltro, che una simile soluzione (cioè la radicale inammissibilità di un intervento non titolato se fondato su credito sorto successivamente al pignoramento) non lascerebbe privi di tutela i creditori: in quanto essi potrebbero pur sempre conseguire un titolo esecutivo ed intervenire, in forza di questo, senza limitazione temporale, cioè anche dopo il pignoramento, naturalmente fatti salvi – ma, del resto, come già avveniva prima della riforma – gli effetti della tardività rispetto all'avanzamento della procedura esecutiva. La questione merita quindi ulteriori approfondimenti.

3. Il termine per il deposito del ricorso per intervento.

Per iniziare dalle puntualizzazioni in ordine alla forma ed al tempo degli interventi, è ora espressamente stabilito come principio generale che la tempestività dell'intervento è ancorata all'udienza di determinazione delle modalità della vendita o della dichiarazione del terzo (per i pignoramenti presso terzi): infatti, il ricorso per intervento, senza limitazione ad una o ad altra delle due categorie di interventi, va presentato *prima che sia tenuta tale udienza*, vale a dire, fino ad un momento prima che essa abbia inizio.

Ad un primo esame, parrebbe trattarsi della generalizzazione di normative speciali già da prima previste in ciascuna delle diverse forme di espropriazione. Si può peraltro temere che una formulazione così radicale abbia riflessi sulla disciplina degli interventi tardivi, contenuta poi nelle stesse sedi (basti pensare agli articoli 528, 565 e 566): sulla base del tenore testuale, infatti, potrebbe sostenersi che nessun intervento, né con titolo, né senza titolo, sia ammissibile dopo che sia inizia-

ta l'udienza di determinazione delle modalità della vendita (o di dichiarazione del terzo).

Per superare l'inconveniente, a meno di ulteriori interventi legislativi, potrebbe però escludersi che le discipline speciali in materia di tardività degli interventi siano state implicitamente abrogate: infatti, il termine per la presentazione del ricorso per intervento non è previsto a pena di inammissibilità, cosicché le conseguenze della tardività continuerebbero ad essere quelle dettate per ciascuna forma di espropriazione. In tal senso, il successivo articolo 500, significativamente riformato, consente di ritenere che le normative speciali delle singole forme di espropriazione continuano a disciplinare le facoltà di tutti i tipi di interventi, compresi quelli tardivi.

Contro la possibilità di un'abrogazione implicita potrebbe poi sostenersi che, del resto, già in precedenti occasioni di riforme generali del codice di rito – come per la L. 353/90 – si è per lo più inteso escludere la compatibilità di una abrogazione implicita di norme in presenza di un elevato grado di specificità dell'intervento riformatore sul tessuto sistematico del codice. In tal modo, la tardività dell'intervento, che fosse in grado – in concreto – di procrastinare i tempi di definizione, sarebbe poi sanzionata quanto meno ai fini delle spese e senza pregiudizio della valutazione di una tale condotta del creditore anche ai fini dell'art. 96 c.p.c.

Comunque, l'imposizione del termine per il deposito del ricorso è evidentemente – sia pure, per come si vedrà, con molte imprecisioni – finalizzata all'attivazione del subprocedimento per la comparizione delle parti per l'eventuale contestazione del credito azionato: sicché un'altra opzione interpretativa potrebbe essere la limitazione della sanzione di tardività – nonostante la maggiore ampiezza del tenore testuale – ai soli interventi non fondati su titolo, per i quali i tempi del processo e la stessa parentesi ricognitiva presuppongono il dispiegamento entro un certo e anticipato termine.

Rimane, in ogni modo, impregiudicata la problematica sulla radicale inammissibilità di un intervento tardivo basato su credito non titolato e non privilegiato (ma fondato solo su scritture *ex art.* 2214 cod. civ.), di cui alla parte finale del paragrafo precedente.

Infine, in ipotesi di incolpevole violazione del termine per intervenire risponde a criteri generali la soluzione di ammettere l'interventore: si pensi al caso del creditore iscritto non tempestivamente avvisato, per il quale, una volta riscontrata l'assenza dell'avviso *ex art.* 498 cod. proc. civ. o della comunicazione dell'udienza *ex art.* 569 cod. proc. civ., il giudice dovrebbe senz'altro essere in grado di rinviare per conseguire in modo idoneo (con notifica dell'avviso ad onere del precedente e/o della comparizione delle parti a cura della cancelleria) al detto creditore, che così bene potrebbe intervenire successivamente, entro comunque l'udienza fissata per la verifica di tali incumbenti ⁽⁷⁴⁾.

4. La verifica endoprocedimentale dei crediti non muniti di titolo esecutivo.

Accanto all'introduzione di una nuova categoria di creditori ammessi ad intervenire, peraltro, la L. 263/05 istituisce un procedimento generalizzato di verifica, a fini peraltro esclusivamente interni al singolo processo esecutivo, della non contestazione del credito.

Preliminare e preparatoria rispetto all'avvio del subprocedimento in esame è la necessità, che va qualificata onere in senso tecnico, per il creditore che intervenga appunto senza titolo esecutivo, di notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito del ricorso, una copia di quest'ultimo, nonché, per l'ipotesi in cui l'intervento abbia luogo in base ad un estratto autentico delle scritture contabili, una copia dell'estratto stesso ⁽⁷⁵⁾.

Il termine per la notifica non è qualificato perentorio e non è assistito da alcuna espressa sanzione. Si offre allora una duplice opzione:

- pur non potendo allora qualificarsi previsto a pena di decadenza da alcunché, deve però quanto meno ammettersi che, fino a quando non sia adempiuto il relativo onere, in favore dell'intervenuto non potranno riconoscersi i particolari diritti a prendere parte all'espropriazione o alla distribuzione; la conseguenza è però un grave indebolimento dell'efficacia della riforma in ordine alla concentrazione dei tempi e delle fasi del procedimento esecutivo, con evidente vanificazione se non altro della sua *ratio*;

- nonostante la carenza di un'esplicita previsione di una sanzione di decadenza, può applicarsi la dottrina, già ricavabile dall'esame di differenti istituti del processo esecutivo, come ad esempio in tema di termini per la presentazione dell'istanza di assegnazione di cui all'art. 588 cod. proc. civ. ⁽⁷⁶⁾, della c.d. decadenza da superamento della fase ⁽⁷⁷⁾.

E' indubbio che la seconda opzione interpretativa è più in linea con le esigenze di concentrazione e speditezza poste dalla riforma a base di ogni intervento in tema di espropriazione: ma non può negarsi il rigore formale della prima.

E', comunque, al momento dell'ordinanza di determinazione delle modalità della vendita o di assegnazione che il giudice deve disporre la comparizione dinanzi a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, per un'udienza da fissarsi entro i sessanta giorni successivi. La relativa notifica è posta dal giudice a carico di una delle parti: e, verosimilmente, del creditore intervenuto privo di titolo, ove sia unico, ovvero di uno qualsiasi tra tutti quelli – se più di uno – che siano intervenuti senza titolo esecutivo.

Pertanto, il relativo decreto di comparizione sarà reso sempre in udienza – tranne il caso della c.d. piccola espropriazione mobiliare (ossia di quella in cui i beni

pignorati hanno un valore che non supera 20.000 €: artt. 530, ult. co. e 525, co. 2, cod. proc. civ.) – e la parte a cui carico viene posto l'onere di notifica avrà avuto anche l'onere di esservi presente.

Visto che il ricorso per intervento può essere depositato fino ad un momento prima dell'udienza di determinazione delle modalità della vendita, il debitore potrà essere informato dell'avvenuto intervento non fondato su titolo esecutivo anche in tempo ad esso successivo: e potrebbe persino darsi l'ipotesi che il debitore conosca dell'intervento solo in base alla sua convocazione da parte del giudice ⁽⁷⁸⁾. Non può infatti, dinanzi alla previsione della necessità di una specifica notificazione dell'intervento non titolato, ipotizzarsi in capo al debitore un generico onere di vigilanza, o, peggio, di tenersi al corrente dello stato del fascicolo anche solo mediante la sua disamina in occasione dell'udienza di comparizione prevista dagli artt. 530, 543 o 569 cod. proc. civ.

L'effetto pratico è l'instaurazione di una fase incidentale, parallela all'avvio delle operazioni – e dei rigorosissimi termini – di vendita. Tale coesistenza necessita della trattazione simultanea delle questioni relative agli interventi non titolati e degli adempimenti preliminari alla vendita (bando o avviso, custodia, etc.) e presumibilmente imporrà la disponibilità costante dell'intero fascicolo di ufficio e di quelli di parte. Quest'ultima esigenza potrà comportare conseguenze pratiche notevoli per le procedure in cui la vendita è delegata a professionista, soprattutto qualora si sovrappongano gli adempimenti a quest'ultima connessi (accesso del professionista al fascicolo, estrazione di copie o studio ed elaborazione del medesimo), con il rischio che l'avvio delle operazioni di delega possa essere in concreto ritardato o persino posticipato all'esito dell'udienza di verifica.

E' poi con riferimento all'udienza fissata per la verifica dei crediti non fondati su titolo esecutivo che sorge uno specifico onere di comparizione e di contestazione in capo al debitore: egli deve avere già ricevuto, in base alla normativa sul tempo e la modalità di notifica del ricorso per intervento non fondato su titolo, notizia della pretesa avanzata contro di lui anche in sede esecutiva e, nel caso di intervento basato su estratto autentico di scritture contabili, pure di quest'ultimo.

All'udienza però il debitore deve (cioè ha un onere processuale in senso tecnico) comparire, perché, in difetto, si ha una *fictio iuris* di integrale riconoscimento dei crediti non titolati azionati contro di lui. Al contrario, se compare, egli può dichiarare quali – sempre tra quelli non fondati su titolo esecutivo – crediti riconosca, in tutto o in parte, specificando, in quest'ultimo caso, l'importo o la parte riconosciuti.

5. Le conseguenze della scelta del debitore.

Molteplici sono le conseguenze della condotta del debitore all'udienza di verifica; ma la novità dell'istituto e l'ampiezza delle implicazioni e la varietà delle conseguenze delle scelte ricostruttive, non possibili in questa fase di nota a prima lettura, induce a grande cautela.

5.1. Efficacia del riconoscimento.

In primo luogo, per espressa disposizione di legge *l'eventuale riconoscimento rileva ai soli fini dell'esecuzione nella quale è operato.*

Ciò comporta, in primo luogo, che, all'interno del processo esecutivo ed ai fini del suo svolgimento, il debitore non dovrebbe potere più utilmente contestare il credito, cioè revocare, anche solo in parte, il proprio riconoscimento. Ai fini della riduzione, della conversione e di ogni altra fase relativa alla quantificazione del credito all'interno del procedimento, pertanto, il debitore non dovrebbe potere più – salvo quanto appresso – contestare in modo puro e semplice *l'an* ed il *quantum* riconosciuti.

Resta aperta la questione dell'ammissibilità delle opposizioni ad esecuzione per contestare *l'an* o il *quantum debeatur* (ad es., per quanto concerne i fatti successivi al riconoscimento, in applicazione di principi generali), ovvero di quelle *ex art. 617 cod. proc. civ.* (ad es., in ordine al riconoscimento, per vizi del relativo subprocedimento, da valutarsi di volta in volta, come quelli della notifica, quelli formali del provvedimento del giudice, etc.).

E' molto complessa, infine, la questione della riproponibilità delle questioni e dello stesso disconoscimento nella fase della distribuzione, *ex art. 512 cod. proc. civ.*; in favore della soluzione positiva potrebbe militare l'interesse del debitore ad evitare l'estensione al di fuori del processo degli effetti derivanti dalla mancata contestazione in quella sede e, cioè, la tendenziale stabilità del provvedimento di riparto ⁽⁷⁹⁾ anche all'esterno del procedimento esecutivo.

Quanto all'ambito del riconoscimento, risulta in primo luogo difficile non attribuirvi almeno l'efficacia, al di fuori del processo esecutivo in cui compare il debitore a renderlo, di una ricognizione di debito; resta aperta poi ogni questione sulla configurabilità di una preclusione di contestazione anche al di fuori del processo esecutivo, ove il debitore non solo non disconosca il credito all'udienza all'uopo fissata, ma soprattutto nulla opponga al momento del riparto.

5.2 Estensione del riconoscimento.

Ancora, l'eventuale riconoscimento dà diritto al creditore, in cui favore è intervenuto, di partecipare alla distribuzione per l'importo riconosciuto.

Tale diritto non pregiudica però, c'è da ritenere, la facoltà degli altri creditori –

e, secondo l'interpretazione della stessa Corte di cassazione, del medesimo debitore – di contestarne l'esistenza o il privilegio in sede di distribuzione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., provocando quindi, in questo caso, un accertamento con idoneità al giudicato sull'una o sulla altra questione.

5.3 Efficacia del disconoscimento.

Al contrario, *un eventuale disconoscimento* non muta il quadro complessivo *di fatto* preesistente al deposito del ricorso per intervento, restando onere del creditore, il cui credito è disconosciuto, quello di munirsi di un adeguato titolo che riconosca invece il suo credito.

Ove volesse insistere nell'intervento, *anche dopo l'espresso disconoscimento il creditore non titolato ha diritto all'accantonamento in sede di distribuzione*, alla duplice condizione:

che egli ne faccia esplicita istanza (al più tardi al momento della distribuzione, ma nulla impedirebbe un'istanza formulata subito dopo il disconoscimento, beninteso con riserva dell'ulteriore attività necessaria);

e che egli dimostri di avere proposto, entro i trenta giorni successivi all'udienza di riconoscimento (o, verosimilmente, a quella in cui il disconoscimento ha avuto luogo, per il caso che questo, per rinvii o altro, non si sia avuto alla prima udienza), l'azione necessaria a conseguire un titolo esecutivo in ordine al medesimo credito.

A quest'ultimo riguardo, è ragionevole presumere che dovrà trattarsi di un'azione ordinaria a cognizione piena, tendente a conseguire un titolo esecutivo (e, pertanto, un'azione di condanna e non di mero accertamento, potendo – almeno in prima approssimazione – escludersi la configurabilità di un titolo esecutivo dinanzi ad una pronuncia meramente dichiarativa); ma nulla pare escludere la validità di una qualunque altra azione, anche sommaria, come ad esempio il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo.

Anche in questo caso, le vicende successive al disconoscimento (rituale e tempestivo avvio dell'azione di condanna volta a conseguire il titolo esecutivo, entità del credito riconosciuto, entità dell'accantonamento, etc.) dovrebbero potere essere fatte valere tra più aspiranti a concorrere alla distribuzione nelle forme dell'art. 512 cod. proc. civ.

5.4. Rappresentanza processuale.

Poiché si tratta di un eventuale riconoscimento o disconoscimento a meri fini interni al processo esecutivo e non anche di una formale contestazione della sussistenza del credito azionato, può ritenersi che non sia necessaria, per l'assenza di

una controversia su diritti, la rappresentanza di un avvocato. Naturalmente, spetta al debitore di scegliere tra un disconoscimento ai soli fini interni a quel singolo processo esecutivo ed un'ordinaria azione di contestazione del credito, da proporsi ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e, allora, con il rigore generalmente richiesto per tali azioni, ivi compresa la necessità del ministero di un avvocato: e tanto a seconda del fine e dell'interesse concreto che egli possa perseguire o vantare, ad esempio all'accertamento negativo dell'esistenza del credito, per impedire che esso possa essere azionato in altra sede.

Per gli interventi fondati su titolo esecutivo, al contrario, il debitore non ha scelta: nei limiti in cui ancora gli è consentito contestare il titolo esecutivo giudiziale (fatti successivi alla formazione del titolo) e, ad ogni buon conto, in presenza di titolo esecutivo stragiudiziale, la contestazione del credito è ammessa soltanto nelle rigorose forme dell'opposizione ad esecuzione, di cui all'art. 615 cod. proc. civ.: in tal caso, è inevitabile il rigore formale e sostanziale richiesto in via generale per tale tipo di azioni, compresa la necessità del ministero di avvocato.

Franco De Stefano

L'articolo modificato.

Articolo 500 (*Effetti dell'intervento*).

«L'intervento, **secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà** diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti».

Il commento.

La riforma dell'art. 500 costituisce un adeguamento dell'espressione letterale precedente alla mutata disciplina dell'intervento e, per quanto detto poc'anzi, all'introduzione di una netta bipartizione tra creditori intervenuti muniti e non muniti di titolo.

Il richiamo, peraltro, alle disposizioni dettate per ciascuna espropriazione denota chiaramente che l'innovazione comporta la mera armonizzazione di una disciplina generale, appunto introdotta nel novellato art. 499, con le previsioni di tempestività, ammissibilità e potestà processuali contenute nella disciplina dei singoli procedimenti esecutivi.

Pertanto, la norma non introduce modificazioni sostanziali della disciplina pre-

vigente, né fonda in capo agli intervenuti poteri nuovi o diversi rispetto a quelli già regolati nei diversi capi del medesimo libro III del codice.

Può peraltro essere sufficiente un rinvio alle discipline particolari, fin d'ora ricordandosi che nessun processo esecutivo potrebbe giammai procedere ad impulso di un creditore non munito di titolo esecutivo e che – tra l'altro – la rinuncia agli atti del processo esecutivo continua ad essere necessaria soltanto con riferimento ai creditori muniti di titolo esecutivo.

Franco De Stefano

5. LA CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (artt. 559 e 560 c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 559 (Custodia dei beni pignorati)

«Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile».

Il commento.

Rinviando per quanto attiene più tecnicamente alla custodia a quanto già rilevato nel commento alla riforma *ex lege* 80/05 ⁽⁸⁰⁾, è importante in questa sede accentrare l'attenzione sulla riforma, che si sostanzia nell'aggiunta dell'ultimo comma, apportata dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263.

Il nuovo comma, introdotto dalla legge suscitata, ritiene *non impugnabili* tutti i provvedimenti che dovessero scaturire dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 559 in esame. Tali provvedimenti sono:

- a) la nomina del custode;
- b) la sostituzione del custode stesso.

Per quanto attiene al provvedimento di nomina del custode, tale provvedimento si inserisce nel processo esecutivo con l'intento di razionalizzare e rendere più efficiente la conservazione dell'immobile ⁽⁸¹⁾, per questo motivo è un provvedi-

mento che si inserisce in modo incidentale nel processo esecutivo anche se non è volto alla realizzazione della pretesa esecutiva. Per la ragione prima esposta il legislatore ha probabilmente evidenziato che tale provvedimento non sia suscettibile dell'opposizione agli atti esecutivi ⁽⁸²⁾, né a ricorso per Cassazione in applicazione dell'art. 111, 2° comma Cost. ⁽⁸³⁾, e ovviamente neanche a regolamento di competenza ⁽⁸⁴⁾.

Anche il provvedimento di sostituzione del custode è, ovviamente, dato con ordinanza non impugnabile del giudice dell'esecuzione ⁽⁸⁵⁾ ed anche a tale provvedimento si applicano tutte le tutele previste dall'art. 66 c.p.c. , il che implica che deve essere sentito il debitore ex art. 485 c.p.c. e per ragioni di opportunità anche il precedente custode [che non fosse il debitore]; solo in presenza di tutti questi sistemi di controllo endoprocedurali, anche al provvedimento di sostituzione della custodia sarà possibile estendere l'equazione: controlli endoprocedurali = garanzia di legittimità dei provvedimenti giudiziari = non necessarietà di strumenti oppositivi, ipotizzata da una certa dottrina per spiegare le ipotesi di provvedimenti non impugnabili in assoluto, create dal legislatore ⁽⁸⁶⁾.

E' il caso di rilevare, con particolare attenzione, che pretendere, come appena evidenziato, verso una inoppugnabilità assoluta, spingerebbe questa norma e quella contenuta nell'art. 560 verso una probabile dichiarazione di incostituzionalità. I controlli endoprocedurali a cui si è fatto cenno, non garantiscono, con certezza "adamantina", il procedimento esecutivo dal provvedimento "abnorme", che se pur evidente diventerebbe e resterebbe intangibile ed imm modificabile in spregio di ogni logica processuale ed in violazione dei principi generali del nostro ordinamento. E' pensabile, a questo punto, una apertura, anche ideologica, verso chi ha prospettato come eversivo un provvedimento che non possa essere toccato da rimedi giurisdizionali anche in presenza di una "evidente" violazione di legge; non sarebbe, dunque, immaginabile un provvedimento che non fosse suscettibile di una verifica di legittimità ex art. 360 c.p.c. Con ancora maggiore attenzione oggi dovrebbe essere ripresa l'idea di chi, prospettando una sostanziale irrevocabilità ed imm modificabilità dei provvedimenti *de qua*, immaginava la sottoposizione al rimedio previsto dall'art. 617 c.p.c. come bilanciamento processuale collegato ai provvedimenti di nomina, revoca e sostituzione del custode ⁽⁸⁷⁾.

Piervincenzo D'Adamo

L'articolo modificato.

Articolo 560 (Modo della custodia).

«Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al **terzo comma dell'articolo 569**, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede **in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione**, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità».

Il commento.

Con la riforma dell'art. 560 la legge 263/05 introduce l'intangibilità processuale dei provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile ⁽⁸⁸⁾; tale liberazione può essere disposta quando:

- a)* il giudice dell'esecuzione non ritenga opportuno che l'esecutato continui ad abitare l'immobile o parte di esso;
- b)* si provveda all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

In tutti i casi suelencati il provvedimento giudiziario con il quale si ordina la liberazione avrà forza esecutiva legittimando tutte le attività processuali volte alla materiale liberazione dell'immobile da parte del custode nominato.

La legge n. 263/05 in esame introduce, in tale materia, anche una utilissima ultrattività della legittimazione processuale del custode anche ad una fase successiva al trasferimento del diritto afferente l'immobile oggetto della procedura esecutiva attraverso il decreto di trasferimento. A tale riguardo tutti i Tribunali che avevano già prima della riforma in esame introdotto un diffuso utilizzo della custodia e una automatica liberazione dell'immobile da parte della stessa procedura esecutiva in-

contravano un forte limite di operatività proprio nel decadimento della legittimazione processuale in capo al custode nominato dal giudice dell'esecuzione, nel momento in cui il bene veniva trasferito e l'interesse ad agire transitava dagli organi della procedura esecutiva all'aggiudicatario. Questo limite veniva superato o rendendo automatica la liberazione dell'immobile ancor prima della vendita ⁽⁸⁹⁾, con forti dubbi circa l'opportunità di liberare un immobile relativo ad una procedura che non essendo ancora arrivata alla fase di vendita poteva ancora concludersi per attività transattive delle parti, o posticipando l'emissione del decreto di trasferimento fino a quando l'immobile non fosse stato effettivamente liberato dagli organi della procedura che mantenevano ancora la legittimazione processuale alla liberazione dell'immobile stesso ⁽⁹⁰⁾ non essendosi ancora avuto il trasferimento del diritto di proprietà.

Come è comprensibile la disposizione del nuovo art. 560 che legittima il custode nominato a procedere alla liberazione anche in una fase successiva all'emissione del decreto di trasferimento risolve alla radice i problemi di legittimazione processuale a cui si faceva cenno ed ovviamente anche quelli operativi sollevati dalle *cd. Best practices*, ma non elimina completamente la procedura da *blocchi procedurali* visto che, ad un primo esame, non sarà possibile che il giudice dell'esecuzione possa predisporre il piano di riparto fino a quando l'attività custodiale sia completamente terminata, con la liberazione dell'immobile, perchè tutte le spese di liberazione e più in generale la liquidazione delle attività custodiali vanno a formare la massa passiva della procedura esecutiva che è elemento necessario per il calcolo delle somme residue da distribuire ai creditori ed eventualmente al debitore esecutato.

Il quinto comma del riformato art. 560 affronta di nuovo ⁽⁹¹⁾ il problema del conferimento dei poteri di gestione dell'immobile in capo al custode conferendogli tutti i poteri e le legittimazioni processuali per esperire quelle azioni necessarie ad acquisire la disponibilità dell'immobile per esercitare una corretta amministrazione e gestione dello stesso, ovviamente previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

La parte più importante di questa norma è sicuramente la parte in cui il legislatore, prendendo a piene mani dagli ottimi risultati di alcuni *cd. Tribunali virtuosi* rende obbligatorio che il custode nominato si adoperi per permettere la visionabilità dell'immobile da parte dei potenziali offerenti. Questa apertura ad elementari strategie commerciali non fa che rendere merito a tutti coloro i quali avevano già compreso la difficoltà di alienare o comunque di alienare ad un prezzo vicino a quello di commercio senza che gli interessati avessero mai visto l'immobile che stavano per andare a comprare; i *cd. Tribunali virtuosi* avevano supportato la procedura di un'interfaccia specifico con il mondo esterno all'apparato giudiziario che era appunto il custode che aveva il compito di veicolare commercialmente le informazioni af-

ferenti l'oggetto dell'esecuzione nonché di supportare i singoli cittadini nell'approccio con la burocrazia delle cancellerie snellendo le attività per il deposito delle offerte e per la partecipazione alle aste.

Il cambiamento apportato all'art. 560 dalla legge 263/05 impone al giudice dell'esecuzione che le disposizioni al custode a cui si è fatto cenno precedentemente vengano indicate nell'ordinanza di vendita *ex art 569* anziché come disposto nella legge 80/05 nel provvedimento in cui si nominava il custode stesso, evidenziando inoltre che quest'ultimo sia sempre tenuto alla autorizzazione del giudice dell'esecuzione per tutto quanto attiene alla amministrazione/gestione dell'immobile ma soprattutto quando debba esperire azioni giudiziarie rivolte all'acquisizione della disponibilità dell'immobile oggetto dell'esecuzione.

Solo in via incidentale si vuole evidenziare in questa sede, che la riforma apportata dalla legge 263/05, sembrerebbe, ad una prima lettura, non apportare le dovute distinzioni tra attività che il custode può porre in essere autonomamente ed attività che il custode deve porre in essere solo previa autorizzazione giudiziaria ⁽⁹²⁾. La legge 263/05 sembrerebbe sottoporre tutta l'attività del custode relativa all'amministrazione e alla gestione del bene oggetto di esecuzione a previa autorizzazione giudiziaria. In questa sede ci si può spingere ad affermare che per provvedimenti *"improrogabili o urgentissimi"* riguardanti l'amministrazione o la gestione dell'immobile il custode possa agire senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione immobiliare, quando l'assenza di un atto possa pregiudicare facoltà, diritti o potestà inerenti al bene o quando il bene stesso possa essere pregiudicato nelle sue componenti materiali ⁽⁹³⁾.

Piervincenzo D'Adamo

6. L'ISTANZA DI VENDITA ED IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE (art. 567 c.p.c.).

L'articolo modificato

Art. 567 (*Istanza di vendita*)

«Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto **[e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso]**, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato **effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento**; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. **Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata.** Se la proroga non è richiesta o non è concessa, **oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente**, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati».

Il commento.

Tre le modifiche portate dal "correttivo" all'art. 567 c.p.c., già ritoccato una prima volta con la legge 3 agosto 1998 n. 302 e, di recente, con la legge n. 80 ⁽⁹⁴⁾.

1. Documentazione soppressa: estratto di mappa e C.D.U.

1.1. Le ragioni della norma.

Essendo state soppresse le parole riportate in parentesi quadra nel testo che precede, *non* è più necessario depositare ai fini della procedibilità dell'istanza di vendita: (a) l'estratto delle mappe catastali; (b) il certificato di destinazione urbanistica.

Resta invece necessario il deposito della documentazione riguardante l'intestazione catastale, le trascrizioni e iscrizioni relative all'immobile pignorato (s'intende: a favore e a carico dell'esecutato e dei suoi danti causa). Tale onere può essere indifferentemente assolto, come per il passato, mediante la produzione dei certificati rilasciati dai competenti uffici o da un notaio.

La scelta legislativa pone fine al dibattito apertosi a seguito della riforma del 1998 e dello scarso coordinamento tra i commi 2 e 4 dell'art. 567 ⁽⁹⁵⁾.

Conviene ricordare, in estrema sintesi, che i principali temi discussi erano questi: (a) se il certificato notarile sostitutivo, dichiaratamente relativo alle sole "risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari", potesse estendersi anche alla certificazione della destinazione urbanistica del bene; (b) se il deposito del solo certificato notarile valesse a dispensare il precedente dal deposito di estratto di mappa e C.D.U. e fosse quindi sufficiente a impedire l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo; (c) se, infine, nell'ipotesi in cui il precedente avesse depositato i certificati ipotecari e catastali rilasciati dai competenti uffici, ma non il C.D.U. fosse appropriata la comminatoria dell'estinzione del processo, considerata la non immediata utilità del documento in questione ai fini dello svolgimento dei controlli preliminari sull'appartenenza del bene pignorato.

In quest'ottica, la riforma si colloca chiaramente nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 379 del 2005 (est. Vaccarella) ⁽⁹⁶⁾.

La Corte ha anzitutto perspicuamente osservato che il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. è funzionale al compimento dell'atto immediatamente successivo della procedura esecutiva, cioè l'autorizzazione alla vendita (*rectius*: ai controlli preliminari compiuti dal giudice dell'esecuzione, all'atto di fissare l'udienza di autorizzazione alla vendita).

Questi controlli preliminari possono così riassumersi: (a) se il bene appartenga al debitore ⁽⁹⁷⁾; (b) se esistano eventuali atti, trascritti o iscritti, opponibili alla procedura esecutiva e destinati ad essere travolti dal c.d. effetto purgativo della vendita forzata, al fine di individuare i soggetti aventi diritto ad avviso ex art. 498 c.p.c. ⁽⁹⁸⁾; (c) se esistano eventuali comproprietari dell'immobile pignorato aventi diritto ad avviso ex artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c..

Il difetto delle prime due condizioni impedisce al giudice di autorizzare la vendita, in via definitiva (a) o fintantoché non sia stato dato l'avviso ex art. 498 c.p.c. (b). L'esistenza di eventuali comproprietari (c) non impedisce il compimento degli

atti successivi del processo esecutivo ma ne orienta lo svolgimento secondo le modalità previste per l'espropriazione di beni indivisi.

Ciò posto, mentre è sicuro che tali verifiche non possono svolgersi se non siano depositati in atti i certificati ipotecario e catastale (o il certificato notarile sostitutivo), tanto che, in difetto, il giudice deve dichiarare anche d'ufficio l'estinzione del processo, è lecito avanzare seri dubbi – come ha osservato la sentenza n. 379 – in merito all'indispensabilità dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica.

Il primo ha la sola funzione di individuare la dislocazione del bene sul territorio e non contiene di regola elementi conoscitivi di immediato interesse ai fini delle verifiche preliminari ⁽⁹⁹⁾. Ai rilievi della Corte può solo aggiungersi che l'estratto di mappa, anche ai fini della vendita, è del tutto inutile quando sia pignorato un appartamento, la cui consistenza non può che risultare dalla scheda catastale del singolo subalterno (di cui l'art. 567 c.p.c. non ha mai previsto il deposito).

Il C.D.U. è ovviamente necessario alla stima del valore dell'immobile, sennonché non spetta al giudice dell'esecuzione, ma all'esperto da lui nominato provvedere a tale incombenza; il deposito del certificato, oltretutto di efficacia limitata nel tempo, è quindi del tutto inutile ai fini della procedibilità della vendita ⁽¹⁰⁰⁾.

Ne segue quindi, secondo le conclusioni della Corte, che la mancanza di tali documenti non può mai inficiare la procedibilità dell'esecuzione e provocarne l'estinzione.

1.2. Effetti della riforma sul processo esecutivo.

Le conseguenze pratiche della riforma sono chiare e non meritano più che un cenno: (a) venuto meno l'onere del precedente di depositare estratto di mappa e C.D.U., la loro mancanza non implica l'inefficacia del pignoramento e/o l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 567 c.p.c., si sia o meno avvalso il precedente dell'opera di un notaio; (b) entrambi i documenti di cui si discute, in quanto forniscano dati utili alla descrizione e valutazione dell'immobile – come del resto ogni altro elemento utile – devono essere acquisiti ⁽¹⁰¹⁾ dall'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione e risultare dalla sua relazione (v. infatti, per quanto concerne il C.D.U. il testo riformato dell'art. 173-*bis* comma 1 n. 6, al cui commento si rinvia).

2. Limite ventennale delle trascrizioni e iscrizioni. Indicazioni operative ai fini della redazione della certificazione notarile

La norma, forse in un intento di semplificazione, limita il contenuto necessario della certificazione ipotecaria (e del certificato notarile sostitutivo) alle iscrizioni e

trascrizioni eseguite nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento.

Nulla quaestio per quanto concerne le iscrizioni, consideratane l'efficacia ventennale e la loro estinzione a seguito della mancata rinnovazione.

Dà invece luogo a maggiori perplessità la limitazione al ventennio delle trascrizioni relative all'immobile, specie se si considera che la funzione del certificato ipotecario consiste nel dare un quadro il più possibile completo ed esaustivo dell'appartenenza dell'immobile.

Posto tale limite temporale, il giudice rischia quindi di *non* essere in grado di verificare, anzitutto, l'appartenenza dei beni all'esecutato, se il suo titolo di acquisto risale ad oltre vent'anni prima della trascrizione del pignoramento. Egualmente deve dirsi nel caso in cui il debitore abbia bensì acquistato il bene pignorato ma l'abbia alienato a terzi con atto trascritto anteriormente al ventennio ⁽¹⁰²⁾.

Sfuggono altresì alla ricognizione eventuali comproprietari o titolari di diritti reali di godimento su cosa altrui (in particolare: superficie o proprietà superficaria, usufrutto, uso, abitazione), i quali abbiano acquistato prima del ventennio e i cui diritti valgono egualmente a limitare la pienezza della proprietà in capo all'esecutato.

La gravità di questo *deficit* informativo merita di essere sottolineata.

Se si condivide il rigoroso orientamento che vieta al giudice di autorizzare la vendita dell'immobile in difetto di prova dell'appartenenza dei beni al debitore ⁽¹⁰³⁾, la logica conclusione della mancanza in atti del titolo di acquisto dovrebbe essere o una richiesta di integrazione della documentazione o il rigetto dell'istanza di vendita.

E se anche il giudice e poi l'esperto da lui nominato non rilevassero tale lacuna, la vendita eventualmente eseguita andrebbe soggetta al concreto rischio di una successiva evizione, totale o parziale, da parte del terzo che provi di essere proprietario (variante: comproprietario, usufruttuario etc.) per un titolo posteriore e opponibile all'aggiudicatario, con grave nocumento alla certezza del mercato immobiliare e, in particolare, alla credibilità del sistema delle vendite forzate.

A prima lettura, salvi migliori approfondimenti, è quindi consigliabile che il notaio incaricato di redigere la certificazione sostitutiva, sia pure *praeter legem*, ne arricchisca il contenuto indicando ogni elemento utile da lui acquisito ai fini di una compiuta valutazione della situazione proprietaria dell'immobile pignorato e, in ogni caso, la trascrizione del titolo di acquisto dell'esecutato, anche se risalente ad oltre vent'anni prima della trascrizione del pignoramento, così come è prassi consolidata nella relazione ipocatastale per le pratiche di mutuo ipotecario ⁽¹⁰⁴⁾.

3. Il potere del giudice di assegnare nuovo termine per l'integrazione della documentazione.

Il testo previgente dell'art. 567 non regolava, infine, il caso (in verità nella pratica piuttosto frequente) in cui la documentazione ipocatastale fosse stata bensì depositata nel termine ma fosse ritenuta incompleta dal giudice dell'esecuzione, ad es. per trascuratezza del precedente o del tecnico e/o notaio da lui incaricato ⁽¹⁰⁵⁾, a divergenze interpretative tra creditore e giudice in merito ai contenuti minimi della documentazione richiesta etc.

In difetto di una specifica disciplina, l'orientamento più rigoroso tendeva ad assimilare il caso alla fattispecie dell'omesso deposito, con conseguente estinzione del processo e necessità del creditore di ricominciare da capo, previa notifica di un nuovo precetto.

Esito questo, di sapore draconiano e contrario al canone dell'economia processuale, che oggi viene felicemente superato dalla norma in commento, con la concessione di un nuovo termine di 120 giorni per l'integrazione della documentazione incompleta.

Alcune osservazioni a prima lettura.

(a) La concessione del termine "integrativo" presuppone che il creditore abbia depositato *qualcosa* ma non *tutto* ciò che il giudice ritiene necessario ai fini della procedibilità dell'istanza di vendita. La genericità delle espressioni è voluta e segnala la fonte di possibili conflitti interpretativi, visto che la legge non indica il *minimo* necessario per beneficiare del termine e impedire l'inefficacia del pignoramento.

Quid juris, ad es., se, pignorati più immobili, per alcuni di essi la documentazione non viene affatto depositata e per altri è completa oppure se *una* categoria di certificati (ipotecario; catastale) non viene affatto depositata?

Teoricamente entrambe le ipotesi dovrebbero rientrare nella categoria dell'incompletezza e accedere quindi al beneficio del termine integrativo. Sennonché tale conclusione presta il fianco a due obiezioni.

La prima è che il controllo del deposito della documentazione e della sua tempestività deve farsi immobile per immobile, poiché la norma in commento prevede oggi esplicitamente la possibilità di dichiarare inefficace il pignoramento limitatamente al solo immobile per cui la documentazione non è stata depositata ("il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione"). Quindi il deposito della documentazione per alcuni degli immobili, *non* dovrebbe fare salvo l'immobile per cui è mancato in termini il deposito di qualsivoglia certificato.

La seconda è che il controllo di completezza ha evidentemente lo scopo di stabilire un dialogo costruttivo – che la norma ha giustamente ritenuto utile – tra giudice e creditore, sicché l'ordine di integrazione dovrebbe riguardare, per avere

un senso, *specifiche e ben individuate carenze* nei documenti depositati (v. gli esempi citati in nota sopra). Tale funzione risulta frustrata sia che il giudice si limiti a un generico invito al creditore “a completare la documentazione mancante” – poiché il creditore resterebbe totalmente all'oscuro di ciò che il giudice ritiene necessario a impedire l'estinzione dell'esecuzione – sia che il creditore ometta completamente di depositare i certificati ipotecari oppure quelli catastali.

(b) L'ordine di integrazione presuppone, ancora, che la documentazione, sia pure in embrione, sia stata depositata tempestivamente. In altri termini, la norma in commento non vale a fare salvo né il caso dell'*omesso* deposito, né il caso del deposito *tardivo*: in entrambe le ipotesi il pignoramento diviene senz'altro inefficace e il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo.

(c) L'assegnazione del termine integrativo, diversamente dalla proroga del termine per il deposito (v. comma 3 primo periodo), è senz'altro obbligatoria, com'è fatto palese dal tenore letterale (“un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato”) e dalla mancanza di indici di una discrezionalità del giudice (v. ad es. i “giusti motivi” previsti per la proroga del termine).

(d) Il termine integrativo deve essere comunque assegnato, anche nel caso in cui la documentazione incompleta sia stata depositata non alla prima scadenza, ma nel successivo termine prorogato. Proroga e termine integrativo assolvono infatti a due esigenze pratiche diverse: la prima è rivolta a superare gli ostacoli pratici ad acquisire la documentazione necessaria, dovuti ad es. ai gravi ritardi di alcune Agenzie del territorio nel rilascio delle certificazioni; il secondo a colmare le eventuali manchevolezze della documentazione depositata e comunque a superare empiricamente il possibile conflitto di vedute tra giudice e creditore in merito alla sufficienza dei documenti. La concessione della proroga, pertanto, non dispensa il giudice dal concedere il termine integrativo.

(e) Il luogo processuale dell'ordinanza di integrazione della documentazione mancante si colloca, seguendo la *sedes materiae*, tra il deposito della documentazione e la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di autorizzazione alla vendita. Così intesa, la norma non è completamente coordinata con l'art. 173-*bis* comma 2 disp. att. c.p.c. che, tra l'altro, prevede che l'esperto “prima di ogni attività, controlli la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei” e cioè precisamente quel controllo che dovrebbe oggi condurre il giudice a pronunciare, se ne ricorrano i presupposti, l'ordine di integrazione di cui si discute.

La norma in commento è tuttavia sufficientemente flessibile da consentire entrambe le letture: se il giudice si fa carico, prima di fissare l'udienza *ex art. 569* e nominare l'esperto, di esaminare la documentazione e ne rileva *ictu oculi* l'incom-

pletezza, può senz'altro pronunciare l'ordine di integrazione e riservare all'esito la fissazione dell'udienza; nel caso contrario oppure se qualche lacuna fosse sfuggita al suo controllo, il giudice provvederà a ordinare l'integrazione a seguito della segnalazione dell'esperto.

(f) Infine, a seguito della concessione del termine integrativo, per impedire l'inefficacia del pignoramento, il creditore ha l'onere di depositare i documenti integrativi richiesti dal giudice e nel termine di 120 giorni, plausibilmente decorrente dalla comunicazione del provvedimento. Non sono previste – e quindi non possono concedersi – la proroga del termine integrativo né la concessione di un nuovo termine integrativo nel caso in cui la documentazione richiesta dal giudice sia stata depositata soltanto in parte.

Federico Astuni

7. LA PUBBLICITA' DELL'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA (art. 173 disp. att. c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 173 (*Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita*) disp. att. c.p.c.

Abrogato ⁽¹⁰⁶⁾.

Il commento.

Nel commentare, a più riprese, le numerose modifiche di recente apportate dal legislatore alla previsione di cui all'art. 490 c.p.c. si è più volte evidenziato:

a) lo stretto nesso esistente fra questa disposizione e quella che si commenta, stante il richiamo operato da quest'ultima alla prima;

b) la conseguente necessità di risolvere taluni problemi interpretativi posti da modificazioni dell'art. 490 c.p.c. che non tenessero affatto conto, o quanto meno nel dovuto conto, della previsione di cui all'art. 173 disp. att. c.p.c. ⁽¹⁰⁷⁾.

A fronte dei progressi interventi legislativi che non hanno minimamente toccato quest'ultima norma, se del caso in una prospettiva tendente a risolvere i suddetti problemi interpretativi, si assiste ora ad una radicale abrogazione della stessa.

Si tratta di un intervento che desta non poche perplessità e che comunque sia, ove valutato nella sua oggettiva consistenza, va indubbiamente al di là di una mera finalità di coordinamento con altre norme e/o di risoluzione delle incertezze interpretative sollevate dalle recenti modifiche che hanno interessato la previsione di cui all'art. 490 c.p.c.

A conferma di quanto affermato basti qui richiamare l'attenzione sulla funzione propria, ad avviso di dottrina e giurisprudenza, della norma in commento: consentire ai creditori chirografari, non identificabili singolarmente come i creditori iscritti, di avere notizia dell'esecuzione in corso contro il loro debitore e di intervenire tempestivamente ⁽¹⁰⁸⁾.

Se così è, infatti, la prevista abrogazione dell'art. 173 disp. att. c.p.c. determina anche il venire meno della funzione che la stessa era deputata a svolgere.

Una cosa è, in altri termini, intervenire sulla norma in commento al fine di risolvere i problemi interpretativi (vecchi e nuovi - in considerazione delle richiamate modificazioni dell'art. 490 c.p.c. -) alla stessa legati - chiarendo più che altro in quale delle diverse forme di pubblicità previste dall'art. 490 avrebbe dovuto attuarsi la pubblicità di cui all'art. 173 (e, dunque, in che termini avrebbe dovuto intendersi il rinvio operato da questa previsione all'art. 490) -, altra cosa è prevederne la radi-

cale abrogazione, con conseguente pretermissione della finalità cui la stessa era preordinata.

Questa, dunque, la reale portata dell'intervento legislativo in esame.

Da ciò anche le perplessità che, nel merito, questo suscita.

Si assiste, infatti, ad una sostanziale rinuncia da parte dell'ordinamento alla predisposizione di uno strumento che miri a portare a conoscenza dei creditori chirografari (muniti di titolo o comunque legittimati ad intervenire ai sensi di quanto previsto dal nuovo art. 499 c.p.c.) la pendenza di un procedimento di espropriazione forzata nei confronti del proprio debitore onde consentirgli di intervenire.

Né sembra che la prevista abrogazione possa giustificarsi in considerazione delle poco incisive modalità attraverso cui veniva attuata la pubblicità di cui all'art. 173 disp. att. c.p.c., in quanto:

1) solo parte della dottrina riteneva che la pubblicità di cui all'art. 173 dovesse essere attuata nelle sole forme di cui al 1° comma dell'art. 490 c.p.c. ⁽¹⁰⁹⁾;

2) comunque sia, anche muovendosi nella prospettiva propria della suddetta impostazione dottrinale, una pubblicità dell'istanza veniva comunque attuata, conseguentemente salvaguardando, quanto meno in via di principio, l'esigenza, più sopra evidenziata, sottesa alla previsione normativa ora abrogata.

A ciò si aggiunga infine come, si tratta di scelta che sembra altresì poco conforme con le scelte effettuate dal legislatore della riforma in tema di intervento dei creditori, comunque consentito dalla legge n. 80/2005 anche ai creditori chirografari (seppur muniti di titolo esecutivo) ⁽¹¹⁰⁾ ed ora anche ampliato, avuto riguardo alla cerchia dei soggetti legittimati, dalla legge n. 263/2005 ⁽¹¹¹⁾.

Ernesto Fabiani

8. LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI (artt. 569, 570, 571, 572, 584 c.p.c.; artt. 161-bis, 173-bis e 173-quinquies disp. att. c.p.c.)

L'articolo modificato.

Articolo 569 (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*).

«A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di **centoventi** giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza **stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione**, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi».

Il commento.

Sull'udienza di determinazione delle modalità di vendita si è già ampiamente discusso in sede di note a prima lettura alla L. 80/05 ⁽¹¹²⁾.

Basti qui ricordare che essa ha assunto un ruolo centrale, ben maggiore di quello svolto in precedenza, potendo bene affermarsi che è divenuta, con la riforma, il punto di snodo centrale della procedura:

in primo luogo, si tratta anche della prima udienza in assoluto in cui le parti ed il giudice vengono tra loro a contatto e le prime possono svolgere le argomentazioni e formulare le richieste utili alla prosecuzione della procedura.

in secondo luogo, in detta udienza, una volta verificata la ritualità delle comunicazioni alle parti ed agli altri soggetti interessati, si prendono tutte le decisioni più importanti per la prosecuzione della procedura e, insomma, se ne progetta il prosieguo ⁽¹¹³⁾: in tema di concreta individuazione del bene da porre in vendita e risoluzione delle questioni sulla stima dell'esperto, di eventuale disposizione immediata del giudizio di divisione, di custodia, di delega o meno a professionista, di fissazione del prezzo base ed ogni più minuto aspetto dei tentativi di vendita, dapprima senza incanto e poi all'incanto, di fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti degli interventori privi di titolo, di verifica della tempestività o tardività dell'intervento.

Le ulteriori modifiche apportate dalla L. 263/05 possono definirsi, per così dire, marginali e riguardano soprattutto il termine per la fissazione dell'udienza di determinazione delle modalità della vendita, la quale, disposta contestualmente alla nomina dell'esperto, deve avere luogo non più entro novanta, ma entro centoventi giorni dall'udienza stessa.

Poiché i termini per il deposito della relazione dell'esperto e delle note delle parti sono calcolati a ritroso dalla udienza di determinazione delle modalità della vendita, l'ampliamento del termine è tutto a vantaggio dell'esperto e delle operazioni a lui affidate: e tanto, probabilmente, per le perplessità da più parti segnalate sulla anche solo astratta possibilità, per l'esperto, di procedere in soli quarantacinque giorni (quale era il termine originario), comprensivo anche della comunicazione all'esperto ed alle parti, a tutte le complesse attività di acquisizione di notizie, non secondarie rispetto a quelle vere e proprie di estimo, che la riforma gli affida.

Le ulteriori modifiche, poi, riguardano la previsione della fissazione, con l'ordinanza di fissazione della vendita o di delega a professionista, delle modalità di versamento o corresponsione della cauzione. Infatti, altra norma della L. 263/05 introduce l'art. 173-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, su cui occorrerà soffermarsi, il quale prevede, tra l'altro, nuovi e sofisticati mezzi di prestazione della cauzione, alternativi alla tradizionale comparizione in cancelleria.

E' ragionevole presumere quindi una stretta correlazione tra l'inciso aggiunto al terzo comma dell'articolo 569, qui in esame, e le innovazioni correlativamente introdotte, quasi a sottolineare che, per l'appunto, le scelte in tema di cauzione sono di così rilevante importanza da dovere essere adottate nella sede propria della de-

terminazione delle modalità della vendita.

Ma l'ampiezza e la duttilità del tenore testuale della norma consente senz'altro di ipotizzare, fermo il limite legale massimo del dieci per cento del prezzo di stima, qualunque altra forma idonea a raggiungere lo scopo e, al contempo, ad incrementare la sicurezza delle offerte e quindi la funzionalità della vendita: basti pensare allo stesso veicolo di pagamento, che, anche per rimanere a quelli tradizionali, va tuttora dal libretto di deposito postale, tuttora imposto per i depositi giudiziari, al libretto bancario nominativo intestato alla procedura, all'assegno circolare e così via.

Franco De Stefano

L'articolo modificato.

Art. 173-bis disp. att. (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto).

«L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
- 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
- 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso **previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.**

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima

dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti».

Il commento.

Per quanto riguarda i compiti dell'esperto la disciplina già dettata dal Decreto Legge 35 del 2005 convertito con Legge n. 80 del 2005 risulta modificata sotto un duplice profilo:

- *quanto ai tempi di redazione della perizia*, la cui ristrettezza era stata segnalata nel precedente commento, il correttivo ha portato da novanta a centoventi giorni il termine massimo tra il provvedimento di nomina del perito (con fissazione dell'udienza di autorizzazione alla vendita *ex art.* 569) e la data dell'udienza di autorizzazione alla vendita. Considerando che il perito deve inviare, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata *ex art.* 569, copia della perizia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, la modifica del termine di cui al primo comma dell'*art.* 569, attribuisce al perito, per adempiere al suo incarico, un massimo di settantacinque giorni (contro i quarantacinque risultanti dal combinato disposto della precedente versione dell'*art.* 569 e del 173 *bis disp. att.*);

- *quanto alla "previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa"* inserita dal correttivo al punto 6 dell'articolo in commento, la variazione è correlata alla contemporanea soppressione nell'*art.* 567 dell'onere di allegazione, all'istanza di vendita, del certificato di destinazione urbanistica "come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore ai tre mesi dal deposito del ricorso".

Sembrerebbe, ad una prima lettura, che il legislatore, prendendo atto dell'esperienza, abbia ritenuto che il primo momento utile per acquisire le notizie sulla destinazione urbanistica dei terreni, secondo la normativa vigente, sia quello della redazione della stima dei beni e che l'anticipare l'onere dell'allegazione al deposito del ricorso sia di intralcio allo spedito svolgimento del processo.

Quanto all'alternativa acquisizione/aggiornamento, occorre capire se con la parola "aggiornamento" - espressione non tecnica - si intenda indicare la verifica della corrispondenza dei dati contenuti in un documento (che conserva validità di un anno) alla situazione urbanistica del Piano Regolatore Vigente (vedi la dichiara-

zione di cui agli atti inter vivos prevista dall'art. 30, terzo comma, T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) oppure si intenda indicare l'acquisizione di un nuovo certificato di destinazione urbanistica quando il precedente documento, di cui si è in possesso, porti una data anteriore di oltre un anno.

In entrambe le ipotesi interpretative, non è chiaro perché si parli di aggiornamento al momento di redazione della perizia, visto che alla luce della formulazione definitiva della disciplina, non vi sono dubbi che sia il perito ad acquisire per la prima volta il certificato di destinazione urbanistica.

L'alternativa tra acquisizione o aggiornamento potrebbe trovare spazio di applicazione pratica per un breve periodo di transizione dalle vecchie alle nuove norme, cioè per quei casi in cui il creditore abbia depositato l'istanza sotto l'attuale disciplina, ma la nomina del perito avvenga dopo l'entrata in vigore della nuova.

E' anche plausibile che la formulazione sia dovuta ad un difetto di coordinamento con la contestuale soppressione dell'onere di allegazione del CDU all'istanza di vendita di cui al nuovo art. 567.

Elisabetta Gasbarrini e Maurizio Marino

L'articolo modificato.

Articolo 570 (*Avviso della vendita*).

«Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555, **[e]** del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, **del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore**, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale».

Il commento.

E' importante notare che l'articolo in esame non era stato modificato dalla Legge 14.5.05 n. 80: pertanto, l'intervento su di esso è operato per la prima solo con la L. 263/05.

Si tratta, peraltro, di una modifica che completa, per così dire, la riforma della disciplina della pubblicità, rendendo ancora più puntuale e completo il contenuto delle informazioni da divulgare, a tutto vantaggio del pubblico degli interessati po-

tenziali acquirenti ed all'evidente fine di incrementarne il numero ⁽¹¹⁴⁾: e, al tempo stesso, non viene meno la natura dell'avviso quale invito ad offrire sulla base del prezzo minimo indicato ⁽¹¹⁵⁾.

Infatti, i soli riferimenti dell'articolo 555 sono, con tutta evidenza, insufficienti.

E' decisivo, al contrario, anche soltanto quale primo elemento di approccio di ogni ricerca di disponibilità immobiliari, il prezzo di vendita: il quale, nelle esecuzioni immobiliari, è quello determinato a norma dell'articolo 568.

Ma, per la centralità che viene ad avere, a seguito della riforma, la relazione dello stesso esperto, attesa l'entità e la qualità delle notizie ed informazioni che deve fornire al pubblico, è pure indispensabile conoscere il sito Internet sul quale quella stessa relazione va pubblicata e può quindi essere reperita per ogni opportuna consultazione.

Ancora, per favorire l'accesso all'immobile, elemento di certo importante affinché qualunque interessato potenziale maturi la sua definitiva decisione di partecipare alla vendita giudiziaria, viene disposto che nell'avviso o bando di vendita siano inseriti anche i dati – nome e recapito, ma quest'ultimo solo telefonico – del custode nominato in sostituzione del debitore. Tanto consentirà una presa di contatto alternativa alla cancelleria, con evidente sgravio dei compiti di quest'ultima e, al tempo stesso, agevolerà, con una sorta di interfaccia diretta con il professionista custode, la trasmissione di ogni informazione utile a rendere più consapevole la scelta dell'aspirante aggiudicatario di partecipare alla vendita giudiziaria e, al tempo stesso, più scorrevole lo svolgimento delle relative operazioni.

Va solo, infine, annotato che la norma ha sì ad oggetto l'avviso redatto dal cancelliere e quindi quello che va affisso all'albo del tribunale, ma, al tempo stesso, che l'avviso stesso è quello che andrà pubblicato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 490, sulla stampa (e, ai sensi del secondo comma riformato dello stesso articolo 490, sul sito Internet).

Di conseguenza, anche con la pubblicazione a mezzo stampa si farà rinvio al sito Internet, la cui centralità viene così riconosciuta.

Tanto si spiega, probabilmente:

- perché si tratta di una pubblicità permanente e continuamente a disposizione, una volta inserita la relativa pagina o menzione nel sito, del pubblico indifferenziato (e non solo di quello che si trovi a contatto, anche casuale, con la pubblicità su stampa) dei potenziali acquirenti,

- perché è la più completa delle pubblicità, contenendo anche la relazione dell'esperto, elemento indispensabile per la puntualità delle informazioni generalmente necessarie, per il pubblico indifferenziato dei potenziali acquirenti, per indursi a partecipare alla vendita giudiziaria.

L'articolo modificato.

Articolo 571 (Offerte d'acquisto).

«Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. **[Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.]**

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta è irrevocabile, salvo che:

- 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;**
- 2) il giudice ordini l'incanto;**
- 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.**

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti».

Il commento.

La L. 263/05 interviene a modificare nuovamente l'articolo 571, già a sua volta modificato per adeguarlo alla riscoperta centralità della vendita senza incanto: in particolare, si modula nuovamente la disciplina della revocabilità dell'offerta di acquisto, per renderla ancora più coerente e armonica con il nuovo sistema.

In sostanza, la previgente disciplina, risalente all'impianto originario del codice di procedura, prevedeva semplicemente che l'offerta di acquisto fosse irrevocabile per almeno venti giorni dalla sua formulazione, cioè dal suo deposito, a meno che lo stesso offerente, volontariamente, non avesse fissato un termine più ampio: una disciplina semplice, adeguata allo scarso peso ed alla modesta rilevanza statistica della vendita senza incanto nell'impostazione originaria del codice di rito ⁽¹¹⁶⁾.

Tale previsione è ora eliminata dalla L. 263/05, con la soppressione dell'originario periodo finale del primo comma dell'articolo in commento.

Subito dopo, sebbene i tempi siano scanditi con attenzione e rigore anche per la deliberazione sulla o sulle offerte di acquisto, la L. 263/05 chiarisce – introducendo un comma aggiuntivo tra gli originari secondo e terzo dell'articolo in commento – che l'offerta di acquisto senza incanto è sempre irrevocabile, a meno di tre specifiche e tassative ipotesi:

- una prima: che vi sia il provvedimento, reso dal giudice dell'esecuzione all'udienza fissata per la disamina di tutte le offerte eventualmente pervenute, con cui si dispone la gara tra gli offerenti; in tal modo, in sostanza, non si impone all'offerente di partecipare alla gara, poiché la partecipazione lo costringerebbe a formulare almeno un'offerta superiore e lo spirito della vendita giudiziaria è comunque quello di lasciare al singolo partecipante la scelta del limite massimo di esposizione che è disposto a sostenere e la libertà di abbandonare la vendita ove esso sia superato;

- una seconda: che, per qualunque motivo, sia disposto l'incanto; tanto può accadere, ad esempio, nel caso del dissenso del creditore precedente per inferiorità del prezzo offerto a quello base maggiorato di un quinto, ma anche del mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, oppure della valutazione del giudice sulla seria possibilità di vendita con il sistema dell'incanto; a stretto rigore, l'offerta di acquisto non potrebbe, in questi casi, decadere, in quanto la volontà di acquistare senza incanto non può ritenersi estesa automaticamente anche a quella di partecipare ad un eventuale successivo incanto: se non per i tempi di impegno della cauzione (ed eventuale fondo spese, se mantenuto) fino alla data dell'incanto, di cui non si potrebbe fare carico all'offerente, comunque senz'altro per l'ontologica diversità strutturale dei due sistemi di vendita, per la partecipazione a ciascuno dei quali occorre un'esplicita manifestazione di volontà con chiara prefigurazione delle conseguenze dell'uno e dell'altro;

- una terza, che si traduce in un vero e proprio termine finale di efficacia della procedura senza incanto: il vano decorso di centoventi giorni dalla sua presentazione; in tal modo, il giudice deve deliberare comunque entro detto termine; se, da una parte, appare un po' incongruo che il termine stesso risulti – forse un po' incongruamente – mobile quanto al *dies a quo* e, soprattutto, rimesso all'iniziativa

dell'offerente, tuttavia, almeno secondo quanto accade di solito, l'offerta sarà presentata l'ultimo giorno utile e quindi quello immediatamente precedente l'udienza fissata per l'esame delle offerte stesse.

In tal modo, vi sarà tutto il tempo per provvedere sulle offerte e conseguire, con il versamento del saldo del prezzo (per il cui versamento sarà opportuno, uniformemente con quanto previsto per la vendita all'incanto, fissare un termine non superiore a sessanta giorni), la definitività della aggiudicazione. Questo, se non altro *prima facie*, potrebbe aprire pure la strada, in caso di decadenza dall'aggiudicazione del primo aggiudicatario per mancato versamento del prezzo, ad una potenziale riapertura della fase di aggiudicazione senza incanto, con nuovo esame di quelle la cui efficacia non sia ancora cessata (ma pur sempre a condizione che gli altri aggiudicatari non abbiano inteso revocare l'offerta e che non si ritenga invece indispensabile, venuta meno l'aggiudicazione anche solo senza incanto, procedere all'incanto).

Franco De Stefano

L'articolo modificato.

Articolo 572 (Deliberazione sull'offerta).

«Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano **[anche in questi casi]** le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577».

Il commento.

La L. 263/05 interviene con una modifica di dettaglio, eliminando un inciso che non ha più senso.

In particolare, la previsione originaria del codice richiamava l'applicazione del solo articolo 577, a mente del quale la divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale, ovvero se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

Con la L. 80/05 si è inserito il richiamo agli articoli 573 e 574 e cioè:

- alla procedura di eventuale gara, per la quale non è più necessaria la convocazione delle parti, essendo la medesima già stata disposta con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 569 terzo comma;

- alla fase successiva con la determinazione delle modalità e del termine di versamento del saldo del prezzo e la successiva emanazione del decreto di trasferimento;

- alla possibilità di offerte formulate da avvocati per persona da nominare;

- alla conseguenza del mancato versamento del prezzo, vale a dire alla fissazione di un nuovo incanto, con incameramento delle somme versate dall'aggiudicatario decaduto in conto prezzo e la sua responsabilità per il caso di aggiudicazione successiva a prezzo inferiore.

Il richiamo ai due nuovi articoli potrebbe essere persino di scarsa utilità, visto che gli articoli richiamati comunque si sarebbero applicati soltanto alla vendita senza incanto. E' certo tuttavia che l'inciso "anche in questi casi" veniva a perdere ogni significato, in quanto *solo in questi casi* – e quindi non *anche* – si applicano appunto i due articoli 573 e 574; dal canto suo, l'articolo 577 trova applicazione in via generalizzata di per se stesso, senza bisogno di un ampliamento esplicito della sua sfera operativa, quale quello che si vuole operare con l'impiego della dizione letterale "anche in questi casi".

Di qui, probabilmente, il coordinamento della norma del nuovo testo dell'articolo 572 con il mutato contesto normativo in cui essa si è venuta a trovare.

Franco De Stefano

L'articolo modificato.

Art. 161-bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione).

«Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice».

Il commento.

Si tratta di un articolo interamente nuovo, introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice. Il principio generale, elaborato con fatica nella prassi e solo di recente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, era l'impossibilità, per i soggetti del processo esecutivo, di influire in alcun modo sull'andamento del medesimo, in quanto esso, una volta attivato con l'istanza di vendita, procede di ufficio, non valendo a fermarlo, nemmeno per singoli atti, una diversa volontà del soggetto che ad esso ha dato impulso, cioè del creditore procedente (o surrogante) ⁽¹¹⁷⁾.

Il principio è d'altra parte rafforzato dalla riforma, con l'introduzione dell'art. 624-*bis* e quindi della possibilità di una sospensione *concordata*, ma soggetta pur sempre a rigorosi presupposti di forma e di sostanza, con l'accordo di tutti i creditori e revocabile ad istanza anche di uno solo tra questi. In definitiva, la previsione di una sola ipotesi di sospensione – esperibile oltretutto una sola volta – rende radicalmente inammissibile un differimento o una dilazione del normale sviluppo del procedimento in ipotesi differenti, che non presenterebbero quindi i caratteri di garanzia di tutti i soggetti del processo previsti dall'art. 624-*bis*.

L'ufficiosità della prosecuzione del procedimento è poi rafforzata dalla previsione, con il nuovo art. 631, della non operatività del meccanismo del rinvio per eventuale cancellazione in ipotesi di mancata comparizione delle parti all'udienza in cui ha luogo la vendita: recependo la migliore interpretazione ricevuta dell'istituto, in tal modo si riafferma che la vendita procede senza bisogno dell'impulso di chicchessia, ma, appunto, di ufficio e che l'inerzia titolata delle parti non la impedisce (beninteso, ove siano comunque provati gli adempimenti degli altri oneri previsti quali suoi presupposti specifici, prima fra tutti la pubblicità).

L'automatismo della vendita è però temperato dall'introduzione della norma in commento, che introduce la possibilità di un rinvio della stessa, sia pure condizionato all'assenso di tutti i creditori e degli offerenti che hanno prestato cauzione, in un momento successivo appunto alla prestazione stessa.

Tale previsione:

- da un lato, invero, consente di ritenere possibile influire sullo sviluppo ufficioso, con una istanza di rinvio o altro provvedimento di rinvio da adottarsi dal giudice: anzi, potrebbe costituire il meccanismo per ricostruire una generale possibilità di rinvio, con le maggiori garanzie formali del consenso degli interessati soltanto dopo la prestazione della cauzione;

- dall'altro, tutela tutti i soggetti del processo esecutivo e comunque coloro che alla sua prosecuzione ufficiosa e rapida hanno un interesse giuridicamente tutelato, richiedendo, quale presupposto del rinvio, espressamente il loro consenso in una fase in cui, evidentemente falliti i tentativi di componimento bonario, il proce-

dimento è assai prossimo all'atto culminante della trasformazione di un elemento del patrimonio del debitore in denaro, quale la sua aggiudicazione ad un estraneo che ha già compiuto sforzi anche economici notevoli per prendere parte alla vendita.

Anzi, la previsione del consenso degli offerenti in regola con la cauzione rende in pratica possibile il rinvio della vendita proprio un attimo prima che essa abbia luogo, cioè fino al momento di aprire le buste contenenti le offerte di acquisto senza incanto o dell'apertura dell'incanto.

Probabilmente, con l'intento di proteggere gli offerenti da manovre speculative, si è finito con il reintrodurre, pericolosamente, il principio di una possibilità, per le parti, di influire sull'andamento delle vendite, che faticosamente anche la Suprema Corte aveva finito con l'accettare.

Ad ogni buon conto, si tratta di un rinvio certamente diverso da quelli già disciplinati:

- non può essere quello derivante dalle ordinanze di cui agli art. 624 o 618 cod. proc. civ., perché per esse è prevista la delibazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della sussistenza di giusti motivi e non sarebbe congruente con il sistema di rimettere l'operatività di una valutazione giurisdizionale alle scelte discrezionali di coloro che essa coinvolge;

- per la stessa ragione non può essere quello derivante da un'eventuale sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., cioè per la presenza di gravi – e non tipizzati – motivi, tali valutati come sussistenti dal giudice dell'esecuzione;

- non può essere quello derivante dalla presentazione di un'istanza di conversione, non essendo oramai più ammissibile quest'ultima nella fase della vendita;

- non può essere neppure quello derivante dalla sospensione concordata, visto che essa può avere luogo, proprio a seguito della L. 263/05, solo in tempo anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle istanze di partecipazione agli incanti.

Deve allora concludersi nel senso che si è dinanzi ad un rinvio ad istanza delle parti, cioè non motivato o non legato a particolari presupposti processuali, diversi dal consenso di tutti gli interessati: poco importa che la relativa istanza provenga da uno dei creditori o dal debitore, perché ciò che conta è il consenso di tutti i creditori e, ove vi siano, degli offerenti in regola con la cauzione.

Sul punto, poiché si parla di consenso, pare indispensabile richiedere il consenso espresso, vale a dire senza possibilità di presumerlo da comportamenti concludenti o da condotte non univoche; ancora, in difetto di specificazione, il consenso necessario è anche quello dei creditori non muniti di titolo esecutivo, nonostante questo possa costituire un incongruo ampliamento delle facoltà interdittive e, in ge-

nerale, delle potestà processuali riconosciute a costoro.

Per gli offerenti, il consenso deve essere legalmente espresso: ad esempio, in caso di rappresentanti in forza di mandato *ad hoc*, quest'ultimo deve contenere anche la facoltà di consentire eventuali rinvii, comportando questi ultimi notevoli dilazioni e comunque una diversione dallo schema tipico del procedimento, con conseguenze anche economiche per l'offerente stesso.

E' inammissibile, pertanto, un rinvio della vendita su istanza soltanto di alcune delle parti interessate e legittimate, benché queste chiedano un differimento per conseguire il consenso delle altre non presenti o comparse. Analogamente, basta il dissenso espresso di uno dei legittimati per rendere irrilevante qualunque altra indagine e per imporre, senza possibilità di dilazione, la celebrazione dell'esperimento di vendita.

Franco De Stefano

L'articolo modificato.

Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto).

«Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni».

Il commento.

Si tratta di un articolo interamente nuovo, introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice.

E' forse l'innovazione più ampia o, se si vuole, ardita ed al passo coi tempi che la riforma delle esecuzioni, già di per sé assai attenta a trasformare in legge le prassi evolute maturate sul campo dagli uffici giudiziari, pone in campo.

Nella consapevolezza della persistenza di ampie occasioni di inquinamento della riservatezza della fase di presentazione delle offerte di acquisto ⁽¹¹⁸⁾, la L. 263/05 tende ad evitare, in questa fase, persino il fisico contatto dell'offerente con la cancelleria o con l'altro luogo in cui la presentazione abitualmente deve avvenire.

Infatti, sempre al momento della determinazione delle modalità della vendita, il giudice ha ora la facoltà di stabilire un *metodo alternativo* di presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, articolato su di un duplice atto:

- un accredito di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire, da operarsi almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte per così dire in via ordinaria; il tutto a mezzo di un bonifico o di un deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, preferibilmente (stando alla prassi interpretativa) indicato dal giudice stesso;

- una dichiarazione contenente le indicazioni minime indispensabili per ogni offerta di acquisto senza incanto ai sensi dell'articolo 571; dichiarazione che va trasmessa via fax o posta elettronica – ma, si badi, nel rispetto della normativa anche regolamentare in tema di sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici e teletrasmessi; ancora, dichiarazione per la quale non vige il termine anticipato imposto invece per l'accredito, sicché essa potrà essere prodotta, con le specifiche alternative modalità, entro il termine ordinario per la presentazione di tutte le altre offerte di acquisto.

I due atti devono necessariamente coesistere al momento della comparizione fissata per l'esame delle offerte e, c'è da pensare, la violazione di anche uno solo dei profili formali espressamente descritti potrebbe condurre alla qualificazione di invalidità dell'offerta.

L'incentivazione all'uso di tale metodo alternativo di presentazione delle offerte di acquisto senza incanto è poi completata dalla previsione, per il versamento del saldo del prezzo, di un termine ordinariamente superiore a quello imposto all'aggiudicatario all'incanto (e, per verosimile tendenza all'uniformità di trattamento, anche a quello senza incanto): novanta giorni, anziché sessanta.

Le potenzialità dell'innovazione sono grandi, anche se certamente perfettibili: si pensi al fatto che la riservatezza della fase di presentazione non è certo agevolata dalla possibilità di una trasmissione a mezzo fax, a meno che il relativo apparec-

chio ricevente sia a sua volta riservato o dedicato al servizio e le persone che possano accedervi siano astrette al segreto.

D'altra parte, il richiamo alla normativa in tema di teletrasmissione di documenti – vale a dire, a mezzo fax – non pare potersi applicare in via immediata, nella parte in cui si riferisce agli atti a ministero di avvocato munito di procura, visto che la partecipazione non è atto del giudizio e non impone la costituzione con avvocato. Il richiamo, invece, alla normativa in tema di documenti informatici rischia di rendere inoperante, in molti uffici giudiziari, la modalità di presentazione che qui si commenta, per i ritardi nell'applicazione del processo civile telematico o della stessa c.d. firma digitale. In sostanza, quanto a quest'ultima modalità, dovrà con molta attenzione il giudice valutare che il proprio ufficio sia attrezzato alla ricezione delle dichiarazioni per via telematica e sottolineare ai potenziali partecipanti la necessità del rispetto della normativa sul punto: insomma, una semplice e-mail non basterà affatto.

Al tempo stesso, per il principio della conservazione degli atti, si può anche ritenere che, qualora le eventuali violazioni della normativa in tema di documenti informatici e teletrasmessi non siano tali da elidere la certezza sulla genuinità e sull'autenticità della dichiarazione, questa conservi i suoi effetti.

Spetterà, pertanto, all'interprete un'interpretazione flessibile e non formalistica, che assicuri la piena operatività del sistema, davvero rivoluzionario rispetto alle arcaiche metodiche di lavoro e concezioni del processo che hanno finora avviluppato la procedura esecutiva, soprattutto immobiliare, in un inestricabile groviglio di farragine.

Franco De Stefano

L'articolo modificato.

Art. 584 (Offerte dopo l'incanto).

«Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il

cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, **salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo**, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione».

Il commento.

La modifica apportata al testo della legge 80/05 sembra apparentemente di pochissimo conto, quasi una finezza linguistica, in realtà è foriera di un "sistema chiuso" di bilanciamenti processuali. Non è possibile comprendere a pieno il perché del cambiamento se non si analizza meglio quello che è il reale cambiamento apportato alla disciplina dell' "aumento di sesto", oggi diventato "aumento di quinto".

In concreto si verificherà che avutosi l'incanto uno degli offerenti, non aggiudicatario provvederà, nei 10 giorni successivi all'incanto stesso a fare l'offerta in aumento, il giudice "*verificata la regolarità delle offerte*" indirrà la gara "*fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte*".

Quanto evidenziato stà a significare ⁽¹¹⁹⁾ che processualmente il nuovo art. 584 configura tre categorie di soggetti legittimati alla partecipazione alla nuova asta che si terrà a seguito dell'aumento di quinto:

- a) il soggetto che è risultato aggiudicatario nell'incanto precedente, e che in questo momento è ancora aggiudicatario provvisorio;
- b) i soggetti che hanno provveduto a depositare in cancelleria l'offerta in aumento (con le modalità cauzionali disciplinate dallo stesso art. 584);
- c) tutti quei soggetti che avevano partecipato al primo incanto, che non erano risultati aggiudicatari, che non avevano provveduto a fare l'offerta in aumento di quinto nei 10 giorni successivi all'incanto e che nel termine perentorio fissato dal giudice, ai sensi del terzo comma dell'art. 584, hanno fatto offerta in aumento ⁽¹²⁰⁾.

Il legislatore con la modifica all'art. 584 contenuta nella legge 263/05 evidenzia, più di quanto non avesse fatto con la stessa legge 80/05 la differenza tra

l'offerente o gli offerenti che hanno attivato la fase delle offerte dopo l'incanto proponendo l'aumento di quinto, e quei soggetti che, invece, pur avendo partecipato alla precedente asta non avevano avuto questo comportamento propulsivo ma si erano attivati solo successivamente, entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione ex 3° comma, depositando in cancelleria la propria offerta. La sostanziale differenza a cui si faceva cenno si evidenzia in modo chiaro proprio nell'ultimo comma della norma in esame, nella parte in cui si chiarisce che la mancata partecipazione alla nuova asta di coloro che hanno proposto l'aumento di quinto (il legislatore li qualifica "*offerenti in aumento*") determina l'aggiudicazione definitiva in capo all'aggiudicatario del primo incanto, qualificando, di conseguenza, come irrilevante processualmente la presenza alla gara di tutti quei soggetti che avevano fatto la propria offerta in aumento entro il termine fissato dal giudice. Questo particolare rilievo processuale attribuito ai soggetti che hanno attivato la fase delle offerte dopo l'incanto è controbilanciato da una particolare sanzione: la perdita della cauzione nel caso in cui nessuno degli offerenti in aumento partecipi alla gara.

Sostanzialmente solo gli offerenti in aumento possono, con la loro presenza legittimare la nuova gara, e non anche coloro che hanno fatto l'offerta entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione, ma soltanto ai primi verrà trattenuta la cauzione versata in caso di mancata apertura della nuova gara per mancanza di offerenti in aumento e non ai secondi, che non avendo il potere di legittimare, con la loro presenza la nuova gara, non possono essere sanzionati per la sua caducazione.

Il legislatore con la distinzione appena evidenziata, di fatto, configura una sorta di "danno da ritardo processuale"; si sanziona, con il sequestro della cauzione, chi ha ritardato la conclusione della fase alienativa dell'esecuzione immobiliare con l'instaurazione di una sua appendice, la fase dell'aumento di quinto, senza che questo abbia determinato un vantaggio economico per la procedura stessa, perché non si è instaurata una vera e propria gara volta a determinare un procedimento incrementativo del valore del bene oggetto di esecuzione ⁽¹²¹⁾.

Piervincenzo D'Adamo

9. LA MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI ALLA CD. UDIENZA DI VENDITA (art. 631 c.p.c.).

L'articolo modificato.

Art. 631 (Mancata comparizione all'udienza).

«Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, **fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita**, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente».

Il commento.

L'introduzione dell'inciso "fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita" nel corpo del testo dell'art. 631 c.p.c. mira a risolvere definitivamente la problematica, dibattuta tanto in dottrina che in giurisprudenza, della applicabilità o meno di questa norma all'ipotesi in cui il giorno fissato per la vendita dell'immobile espropriato non compaiano il creditore procedente o altro creditore munito di titolo esecutivo ⁽¹²²⁾.

Con questo intervento si vuole, infatti, chiaramente sancire l'inapplicabilità dell'art. 631 alla cd. udienza «in cui ha luogo la vendita»; espressione, questa, con la quale, in assenza di specificazioni ulteriori, sembrerebbero volersi ricomprendere tanto le ipotesi di vendita con incanto che quelle di vendita senza incanto.

Questo, in estrema sintesi, lo stato della dottrina e della giurisprudenza *ante* riforma:

1) risalente indirizzo giurisprudenziale riteneva nulla l'aggiudicazione dell'immobile pignorato venduto all'incanto nonostante la mancata comparizione allo stesso del creditore procedente o di altro creditore munito di titolo esecutivo ⁽¹²³⁾,

2) questo indirizzo era stato fortemente criticato da taluna dottrina ⁽¹²⁴⁾ e soprattutto, in epoca più recente, si era avuto un intervento della Cassazione, a Sezioni Unite ⁽¹²⁵⁾, che aveva ritenuto meritevole «d'essere riconsiderata e abbandonata» la soluzione secondo la quale l'incanto costituisce una udienza ⁽¹²⁶⁾;

3) numerosi tribunali di merito ⁽¹²⁷⁾ non si erano "adeguati" al suddetto intervento delle Sezioni Unite a differenza di quanto avevano fatto le Sezioni semplici

della Cassazione ⁽¹²⁸⁾, le quali nell'intervenire da ultimo sul punto, avevano affermato il seguente principio: «ove il creditore procedente e gli altri creditori muniti di titolo esecutivo non compaiano il giorno fissato per la vendita all'incanto dell'immobile espropriato, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 631 c.p.c. ed il giudice dell'esecuzione non deve dunque astenersi dal procedere alla vendita fissando una "udienza successiva" ai sensi di quanto prescritto da tale norma; né a diversa conclusione deve pervenirsi ove, come nel caso di specie, i creditori procedenti abbiano presentato istanza di rinvio dell'incanto, non sussistendo alcun obbligo da parte del giudice dell'esecuzione di concedere tale rinvio» ⁽¹²⁹⁾.

Il legislatore ha dunque inteso privilegiare l'impostazione propria della più recente giurisprudenza della Cassazione - più sopra richiamata - e di gran parte della dottrina ⁽¹³⁰⁾, che dovrà chiaramente trovare applicazione anche nelle ipotesi di delega delle operazioni di vendita a taluno dei professionisti di cui all'art. 591-*bis* c.p.c.

Qualche perplessità suscita la tecnica legislativa utilizzata al fine di conseguire l'obiettivo su indicato, in quanto, per effetto dell'introduzione dopo le parole "all'udienza" dell'inciso "fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita" ⁽¹³¹⁾, si attribuisce - quanto meno stando alla lettera della nuova norma creata - la qualifica di "udienza" anche alla vendita, cosa che aveva invece escluso tanto la dottrina che la giurisprudenza in precedenza richiamata ⁽¹³²⁾.

Ernesto Fabiani

10. AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA O NUOVO INCANTO (art. 591 c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto).

«Se non vi sono domande di assegnazione o se **decide di non** accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569».

Il commento.

Sulle principali innovazioni introdotte con la L. 80/05 si è già avuto modo di intervenire in sede di note a prima lettura ⁽¹³³⁾.

Basti in questa sede ricordare che importanti sono le innovazioni introdotte per il caso di vendita deserta per mancanza di offerte ed in assenza di assegnazione o quando non sia disposta l'amministrazione giudiziaria. Come già previsto in precedenza, in presenza di questa situazione di apparente stallo processuale il giudice ha la possibilità di rifissare l'incanto; ma le novità stanno:

- nella possibilità di fissare, tra le diverse condizioni di vendita, un nuovo prezzo base, ridotto ora di un quarto (cioè del 25%) anziché di un quinto (cioè del 20%);

- soprattutto, nella necessità, in tutti i casi in cui siano modificate le condizioni di vendita, di fissare nuovamente un termine, compreso tra sessanta e novanta giorni dalla data dell'incanto, per presentare nuove offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. e, cioè, nuove offerte senza incanto, con riattivazione del meccanismo per l'esame di quelle (fissazione dell'udienza e contestuale fissazione della successiva data dell'incanto).

In sostanza, ad ogni modifica di prezzo o di altre modalità della vendita, si riparte con il previo tentativo di vendita senza incanto, seguito poi da quello all'incanto ⁽¹³⁴⁾.

Per esaminare le modifiche introdotte con la L. 263/05, deve rilevarsi che il

testo originario della norma, prevedeva la dizione "non crede di", mentre l'ulteriore intervento normativo si esaurisce nella sostituzione di quest'ultima con l'altra "decide di non".

In questo caso si può dire che si tratta di un ritocco terminologico, ma significativo di un orientamento per così dire culturale, a ribadire che il giudice si trova sempre a decidere e mai a credere, cioè a motivare ponderatamente e non a determinarsi arbitrariamente.

Al tempo stesso, per quanto forse in modo del tutto superfluo, la sottolineatura del fatto che sulla assegnazione si decide comporta che:

- si deve adottare un vero e proprio provvedimento motivato;
- la decisione del giudice è impugnabile, evidentemente con le forme del rimedio generale previsto per tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione per i quali non viga alcuna altra previsione e quindi con l'opposizione ad atti esecutivi.

Franco De Stefano

11. LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA.

11.1 ... NELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE (artt. 534-bis e 534-ter c.p.c.; artt. 169-bis e 169-ter disp. att. c.p.c.).

L'articolo modificato.

Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita).

«Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un **commercialista**, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

Il commento.

Il D.L. 14/3/2005 n. 35 convertito con emendamenti nella legge 14/5/2005 n. 80 aveva consentito la delegabilità anche delle operazioni di vendita senza incanto ed aveva ampliato le categorie di professionisti delegabili sia in riferimento ai beni immobili ⁽¹³⁵⁾, sia in riferimento ai beni mobili registrati.

In particolare, per questi ultimi, il "correttivo" in esame:

a) conferma il riferimento alla delegabilità delle operazioni di vendita con incanto e senza incanto;

b) sopprime, in relazione all'elenco dei professionisti delegabili, il riferimento a "un dottore commercialista o esperto contabile" sostituendolo con il riferimento a "un commercialista".

Come risulta dai lavori preparatori, il legislatore ha voluto tener conto della istituzione, con decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34" (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2005, Serie generale, n. 166 – supplemento ordinario n. 126/L), in fase di approvazione al momento della redazione del disegno di legge che ha originato il testo che qui si commenta.

La modifica non è però solo terminologica: il citato provvedimento di istituzione dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, infatti, distingue gli iscritti in due sezioni ⁽¹³⁶⁾, con funzioni distinte ⁽¹³⁷⁾:

- ai soli iscritti nella "Sezione A commercialisti" dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle attività compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione;

- tale competenza non viene invece riconosciuta agli iscritti nella "Sezione B - Esperti contabili" dell'Albo.

L'iscrizione nell'una o nell'altra sezione dipende dal titolo di studio conseguito ⁽¹³⁸⁾: (orientativamente: i possessori di "laurea specialistica" si iscriveranno nella sezione A, quelli di "laurea breve" nella sezione "B").

Il tutto, però, a partire dal 1 gennaio 2008: prima di tale data continueranno ad operare autonomamente gli Albi dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti commerciali ⁽¹³⁹⁾; a decorrere da tale data entrambe le categorie di professionisti verranno iscritte di diritto alla sezione "A" dell'Albo unico, mantenendo rispettivamente i titoli (che rimangono differenziati) di "*dottore commercialista*" e di "*ragioniere commercialista*" ⁽¹⁴⁰⁾, ma acquisendo identità di funzioni.

La scelta del legislatore che ha istituito l'Albo unico (e, di conseguenza, del legislatore che ha modificato il rito civile) è chiaramente quella di escludere gli esperti contabili (iscritti alla sezione "B") dalle funzioni delegate; le disposizioni processuali, però, fanno ora esplicito riferimento a categoria professionale (i soli iscritti all'Albo unico alla Sezione A – "Commercialisti") che, a stretto rigore, diverrà attuale solo dal 1° gennaio 2008.

In questo quadro, sorge il problema di valutare quali siano i "commercialisti" delegabili dal momento dell'entrata in vigore della riforma del processo esecutivo e sino all'operatività dell'Albo unico". Sono possibili, in astratto, almeno tre soluzioni:

a) il legislatore ha espressamente riferito la riforma, per i "commercialisti", a categoria professionale che diverrà attuale solo con l'operatività dell'Albo unico (1 gennaio 2008): solo da tale momento le operazioni di vendita saranno delegabili ai "commercialisti";

b) le operazioni di vendita sono delegabili (fino al 31 dicembre 2007) solo ai "dottori commercialisti", i soli correttamente individuati dall'aggettivo "commercialista"; in tal senso, si potrebbe richiamare quanto espresso in recente pronunzia della Cassazione ⁽¹⁴¹⁾, secondo la quale: «fino all'entrata in vigore nel nuovo assetto dell'attuale ordinamento dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, in base alla legislazione attuale, ..., l'aggettivo commercialista spetta esclusivamente ai dottori commercialisti in quanto costituisce parte integrante del loro titolo professionale, e pertanto i ragionieri non possono aggiungerlo al loro titolo professionale, in sostituzione di quello di periti commerciali, legalmente finora loro spettante»;

c) le operazioni di vendita sono delegabili, sin dall'entrata in vigore delle mo-

difiche al codice di procedura civile, sia ai dottori commercialisti sia ai ragionieri e periti commerciali; in tal senso deporrebbero l'*iter* che ha portato all'attuale testo normativo ⁽¹⁴²⁾ ed i lavori preparatori ⁽¹⁴³⁾, nonché la considerazione secondo cui comunque, alla fine del "periodo transitorio", ragionieri e periti commerciali, insieme ai dottori commercialisti (a partire dal 1/01/2008, e con riferimento a titoli posseduti al 31/12/2007) confluiranno *automaticamente* nella sezione "A" dell'Albo ⁽¹⁴⁴⁾, con perfetta parità di funzioni (anche in riferimento alle attività delegate), senza necessità di alcun esame o concorso o abilitazione ulteriori ⁽¹⁴⁵⁾.

Stefano Fazzari

L'articolo modificato

Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione)

«Quando, nel corso delle operazioni di vendita **[con incanto]**, insorgono difficoltà, il **professionista** delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del **professionista** con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

Il commento.

La L. 80/2005 non aveva modificato la norma, generando il dubbio che essa si applicasse solo ai notai, e non agli altri professionisti; il "correttivo" in esame:

- sopprime la limitazione alle sole operazioni di vendita all'incanto, in conseguenza dell'ampliamento delle operazioni delegabili *ex art. 534-bis c.p.c.*;
- abilita espressamente tutti i professionisti delegati alla facoltà di ricorrere al giudice dell'esecuzione, prima riferita solo al notaio delegato; analogamente, si estende anche agli atti degli altri professionisti delegati il peculiare sistema di impugnazione testualmente previsto solo in relazione agli atti del notaio (reclamo, deciso dal GE con ordinanza).

Il testo precedente poteva far dubitare (salva interpretazione analogica) che anche gli altri professionisti delegati potessero ricorrere al giudice dell'esecuzione, e che agli atti del professionista diverso dal notaio si estendesse il sistema di impugnazione peculiare previsto dalla norma.

L'articolo modificato.

Art. 169-bis disp. att. c.p.c. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)

«Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai **commercialisti** per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Il commento.

La L. 80/2005 aveva esteso la norma, in precedenza riferita solo ai notai ed alle sole operazioni di vendita con incanto, anche ad avvocati e dottori commercialisti. Il "correttivo" ha aggiornato il testo con riferimento alla nuova normativa in materia di Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Singolarmente, la L. 80 già non conteneva espresso riferimento agli esperti contabili.

L'articolo modificato.

Art. 169-ter disp. att. c.p.c. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

«Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, e dei **commercialisti** disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Il commento.

La L. 80/2005 aveva adattato la norma alla previsione della pluralità di categorie professionali delegabili.

Il "correttivo" ha modificato il testo con riferimento alla istituzione dell' Ordine unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

11.2 ... NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (art. 591-bis c.p.c.; artt. 173-quater, 179-bis e 179-ter disp. att. c.p.c).

L'articolo modificato.

Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita).

«Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un **commercialista**, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e **alle operazioni dell'eventuale** incanto.

Il professionista delegato provvede:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, **tenendo anche conto della relazione redatta** dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, **e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;**
- 2) **agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;**
- 3) **alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;**
- 4) **alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;**
- 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
- 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
- 7) **sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;**
- 8) **alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;**
- 9) **alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo**

587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso **di cui all'articolo 570** è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli **571 e seguenti**, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono **eseguite** dal professionista **delegato** presso il suo studio ovvero nel luogo **indicato nell'ordinanza di cui al primo comma**. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale **delle operazioni di vendita**, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali **le stesse** si svolgono, le generalità delle persone **presenti**, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo **con le modalità stabilite** ai sensi degli articoli **574**, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice

dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca **o su un conto postale** indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione **in ogni caso** di delega al professionista delle operazioni di vendita [**con incanto**]».

Il commento.

1. Premessa.

Anche in questo caso, come già accaduto con la legge n. 80/2005, si procede alla integrale sostituzione dell'art. 591-*bis* c.p.c., ma anche questa volta, in realtà, si pone in essere solo una modifica parziale del testo previgente della suddetta norma.

Ove si guardi comparativamente ai due interventi legislativi quello che si commenta è di minor portata, mirando, più che altro, ad una più chiara formulazione della norma in considerazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 80/2005. Anche se, come vedremo, non mancano, anche in questo caso, interventi con portata effettivamente innovativa di indubbio rilievo.

Il carattere effettivamente innovativo di una determinata modificazione introdotta non costituisce, peraltro, un dato oggettivo, poiché, quanto meno in taluni casi, finisce per dipendere dalla interpretazione che si dia del "vecchio" testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 80/2005, nel senso che a determinate conclusioni ora oggetto di testuale previsione normativa poteva in precedenza pervenirsi in via interpretativa (con conseguente "venire meno" del carattere effettivamente innovativo della modifica introdotta).

Chiaramente, dunque, non può essere questo l'unico "criterio" cui ricorrere ove si intenda procedere ad un complessivo esame delle novità introdotte dalla legge n. 263/2005 in tema di delega delle operazioni di vendita.

A questo ed altri "criteri" si ricorrerà dunque nel tentativo di perseguire il suddetto obiettivo, rinviando per un esame del "nuovo" art. 591-*bis* c.p.c. nelle parti che non sono state oggetto di intervento da parte della legge n. 263/2005 al commento di questa norma – così come modificata dalla legge n. 80/2005 - a suo tempo elaborato ⁽¹⁴⁶⁾, le cui considerazioni, ove non intaccate dalle innovazioni ora in esame, rimangono pienamente valide.

2. Le innovazioni introdotte.

Queste, nel dettaglio, le innovazioni apportate dalla legge n. 263/2005 al testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 80/2005:

a) eliminazione, al primo comma, del preesistente riferimento all'esperto contabile, mantenendo fermo solo quello al «commercialista» (anziché «dottore commercialista»);

b) introduzione dell'inciso, alla fine del primo comma, «alle operazioni dell'eventuale incanto»;

c) modificazione, al secondo comma, del n. 1 attraverso l'introduzione di un riferimento alla relazione redatta dall'esperto ed alle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, disp. att. c.p.c.;

d) introduzione, al secondo comma, del nuovo n. 2, in forza del quale il professionista delegato provvede «agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma»;

e) introduzione, al secondo comma, del nuovo n. 3, in forza del quale il professionista delegato provvede «alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574»;

f) introduzione, al secondo comma, del nuovo n. 4, in forza del quale il professionista delegato provvede «alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581»;

g) eliminazione, al secondo comma, del precedente n. 4 («alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591») ed introduzione dei nuovi nn. 7 («sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590»), 8 («alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591») e 9 («alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587»);

h) "riposizionamento", al secondo comma, di talune previsioni, nel senso che: il precedente n. 2 diventa il nuovo n. 10; il precedente n. 3 diventa il n. 6; il precedente n. 5 diventa il nuovo n. 11; il precedente n. 6 diventa il nuovo n. 5; il precedente n. 7 diventa il nuovo n. 12;

i) introduzione, al secondo comma, del nuovo n. 13, in forza del quale il professionista delegato «ordina alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate»;

l) eliminazione, al terzo comma, della prima parte (ossia: "in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla

redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti") e specificazione, immediatamente dopo, che l'avviso è quello di cui all'art. 570 c.p.c. e le attività quelle di cui agli artt. 571 ss;

m) sostituzione, al quarto comma, del precedente riferimento alla redazione del "verbale d'incanto" con quello, più generico, del "verbale delle operazioni di vendita";

n) introduzione, al settimo comma - nella parte in cui fa riferimento alle modalità di versamento del prezzo -, del riferimento (anche) all'art. 574 c.p.c.;

o) introduzione, all'ottavo comma, dell'inciso «o su un conto postale», con la conseguenza che le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca «o su un conto postale» indicati dal giudice.

p) specificazione, all'ultimo comma, che i provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione «in ogni caso» di delega al professionista delle operazioni di vendita.

3. Esame delle innovazioni introdotte.

3.1 Le mere modificazioni di forma.

Ad una mera modificazione sul piano formale del testo della norma o comunque ad una mera esplicitazione di attività comunque attribuite al professionista delegato sembrerebbero ridursi, quanto meno ad una prima lettura, le modificazioni più sopra indicate alle lettere f), g), h) e p). E cioè:

f) introduzione, al secondo comma, del nuovo n. 4, in forza del quale il professionista delegato provvede «alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581»;

g) eliminazione, al secondo comma, del precedente n. 4 («alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591») ed introduzione dei nuovi nn. 7 («sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590»), 8 («alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591») e 9 («alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587»);

h) "riposizionamento", al secondo comma, di talune previsioni, nel senso che: il precedente n. 2 diventa il nuovo n. 10; il precedente n. 3 diventa il n. 6; il precedente n. 5 diventa il nuovo n. 11; il precedente n. 6 diventa il nuovo n. 5; il precedente n. 7 diventa il nuovo n. 12;

p) specificazione, all'ultimo comma, che i provvedimenti di cui all'art. 586 re-

stano riservati al giudice dell'esecuzione «in ogni caso» di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Non pare dunque opportuno diffondersi ulteriormente sul punto.

3.2 La eliminazione del riferimento all'esperto contabile e l'utilizzazione del termine "commercialista".

Diversamente, una indubbia innovazione di sostanza ci è data dalla prima modificazione apportata al testo dell'art. 591-*bis* c.p.c., nella parte in cui, al primo comma, si elimina il riferimento all'esperto contabile e si utilizza la parola "commercialista" (anziché quella di "dottore commercialista").

Al pari di quanto accaduto con riferimento all'art. 534-*bis* in tema di espropriazione mobiliare ⁽¹⁴⁷⁾, si è chiaramente inteso, in ciò modificando la scelta effettuata con la legge 80/2005, escludere la possibilità che possa essere conferita la delega al compimento delle operazioni di vendita (oltre che ad un notaio, un avvocato o un "commercialista" anche) ad un esperto contabile.

Questa scelta trova conferma, oltre che negli atti relativi alla discussione che ha condotto alla suddetta modifica in sede di Commissione Giustizia del Senato, nel recente decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34" ⁽¹⁴⁸⁾, il quale, nel costituire il suddetto Ordine professionale e disciplinare il relativo Albo (dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), distingue all'interno due Sezioni (Sezione A Commercialisti e Sezione B Esperti contabili) ⁽¹⁴⁹⁾ e, nell'indicare le attività il cui espletamento è riservato ai relativi iscritti, indica le attività oggetto di delega solo nella sezione A relativa ai "Commercialisti" ⁽¹⁵⁰⁾.

In tal modo si risolvono in radice le problematiche:

- a suo tempo evidenziate ⁽¹⁵¹⁾, legate originariamente alla prevista delegabilità delle operazioni di vendita ad una figura professionale, quale quella dell'esperto contabile, "inesistente" (nel senso di legislativamente non disciplinata) al momento della emanazione della legge n. 80/2005;

- insorte subito dopo l'emanazione del suddetto decreto legislativo di costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, stante il palese contrasto esistente fra questo (che non contemplava fra le attività il cui espletamento era consentito alla nuova figura professionale dell'esperto contabile quelle suscettibili di essere delegate ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c.) e talune norme del codice di procedura civile (*in primis* il citato art. 591-*bis* c.p.c.) e delle disposizioni di attuazione allo stesso (che facevano espressamente riferimento, in tema di delega delle operazioni di vendita, anche all'esperto contabile).

Permangono, però, i dubbi interpretativi legati alla sorte degli attuali "ragio-

nieri e periti commerciali" e, in via più generale, in ordine al significato che debba ora attribuirsi alla parola "commercialista", attualmente contenuta nel nuovo testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 263/2005.

Quali sono, in altri termini, i professionisti che il legislatore ha inteso ritenere delegabili con la utilizzazione della parola "commercialista"?

Conformemente a quanto già evidenziato in sede di commento alle modificazioni apportate all'art. 534-*bis*, in tema di espropriazione mobiliare, deve ritenersi che, in ragione della effettiva costituzione dell'Albo unico ad opera del D.Lgs 139/2005 solo a decorrere dal 1° gennaio 2008 ⁽¹⁵²⁾ e della riconduzione automatica nella Sezione A "Commercialisti" ⁽¹⁵³⁾ anche degli attuali ragionieri e periti commerciali (e non solo degli attuali dottori commercialisti) ⁽¹⁵⁴⁾, si aprano fondamentalmente tre possibili opzioni interpretative, e cioè quelle di ritenere delegabili al compimento delle operazioni di vendita:

1) i "commercialisti", siano essi dottori commercialisti o ragionieri e periti commerciali, solo a decorrere dal momento in cui sarà effettivamente costituito l'Albo unico, che espressamente disciplina questa figura, e dunque dal 1° gennaio 2008;

2) sin dal 1 marzo 2006, data di entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo (di cui alle leggi 80 e 263 del 2005), i soli dottori commercialisti, cui soli spetta attualmente, secondo recente indirizzo della Cassazione, l'utilizzo dell'aggettivo "commercialista" - in quanto parte integrante del loro titolo professionale - ⁽¹⁵⁵⁾;

3) sin dal 1 marzo 2006 (non solo gli attuali dottori commercialisti ma) anche gli attuali ragionieri e periti commerciali; comunque delegabili a decorrere dal 1° gennaio 2008 in ragione della loro *automatica* riconduzione, in forza del richiamato art. 61, 4° comma, nell'ambito della Sezione A "Commercialisti", cui l'art. 1, comma 3 lett. i) D.Lgs 139/2005, riconosce competenza tecnica (anche) per «il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione».

Sussistono, a ben vedere, argomentazioni a favore e contro ciascuna di queste possibili opzioni interpretative, come opportunamente evidenziato già in sede di commento dell'art. 534-*bis* c.p.c.

Basti qui richiamare l'attenzione:

- in favore della prima opzione interpretativa, sulla testuale eliminazione, ad opera della legge 263/2005, del riferimento alla figura del "dottore" commercialista e la sostituzione con quello alla figura del "commercialista", espressamente disciplinata dal solo D.Lgs 139/2005 istitutivo dell'Albo unico;

- in relazione alle ultime due riferite, sulla irrazionalità, qualora si optasse per una lettura conforme al riferito indirizzo della Cassazione (*sub b*), della delegabilità

di una determinata categoria di soggetti, quali gli attuali ragionieri e periti commerciali, solo a decorrere dal 1° gennaio 2008 quando il loro inserimento nella sezione A "Commercialisti" avverrà *automaticamente*.

Purtroppo non sono di aiuto, ai fini di sciogliere il nodo interpretativo in esame, neanche le "disposizioni di coordinamento" di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 78 del D.Lgs 139/2005 ⁽¹⁵⁶⁾.

In questa sede, di "note a prima lettura" sull'intervento legislativo in esame, non può che prendersi atto di quanto più sopra evidenziato, al contempo ponendo in rilievo come, molto probabilmente, la stessa produrrà, purtroppo, una non uniforme applicazione da parte dei tribunali italiani del nuovo art. 591-*bis* c.p.c. *in parte qua*.

Ciò posto, prima di concludere l'esame della suddetta modificazione legislativa, opportuno pare soffermarsi brevemente su una problematica connessa a quella sinora esaminata seppur non più circoscritta alla sola figura professionale dei "commercialisti", interessando piuttosto tutte le nuove figure di professionisti delegabili (e dunque anche gli avvocati).

E cioè: sono queste figure delegabili anche con riferimento ai procedimenti esecutivi pendenti alla data del 1 marzo 2006 o solo con riferimento alle procedure esecutive instaurate dopo tale data?

Il quesito che, quanto meno in prima battuta, sembrerebbe privo di fondamento, si rivela invece, ad un più attento esame, più che fondato e, come vedremo più ampiamente quando ci occuperemo della tematica della entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo, decisive si rivelano sul punto le modificazioni introdotte dalla legge n. 263/2005 in ordine alla sorte dei processi esecutivi pendenti.

Basti qui evidenziare sul punto, rinviando al più approfondito esame di queste novità che verrà condotto più avanti, come:

a) si tratti o meno di scelta cosciente del legislatore o di mero "difetto di coordinamento", questi aveva sancito, attraverso il decreto legge n. 115/2005 prima e la legge di conversione dello stesso (n. 168/2005) poi, l'applicabilità ai procedimenti esecutivi pendenti delle sole nuove norme introdotte dalla legge n. 80/2005 nel codice di procedura civile e non anche, invece, di quelle introdotte fra le disposizioni di attuazione dello stesso ⁽¹⁵⁷⁾; per cui, rientrando fra queste ultime anche le nuove norme in tema di compensi (art. 179-*bis* c.p.c.) e – direi soprattutto – di costituzione dell'elenco dei nuovi professionisti delegabili (art. 179-*ter* c.p.c.), chiaramente la delega di questi ultimi non poteva trovare attuazione con riferimento ai processi esecutivi pendenti ⁽¹⁵⁸⁾;

b) la legge n. 263/2005 ha invece sostanzialmente sancito l'applicabilità ai processi esecutivi pendenti di tutte le nuove norme in tema di espropriazione forzata, siano esse state introdotte nel codice di procedura civile o nelle disposizioni di

attuazione allo stesso ⁽¹⁵⁹⁾.

Da ciò la conseguente delegabilità delle nuove figure di professionisti, diverse dal notaio, al compimento delle operazioni di vendita non solo con riferimento alle procedure esecutive instaurate dopo il 1° marzo 2006 ma anche con riferimento a quelle già pendenti a tale data.

Salvo, chiaramente, il mero "ostacolo" di ordine pratico legato ai tempi necessari per l'espletamento di quel "procedimento" previsto dall'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. che conduce alla formazione dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita da parte del Presidente del Tribunale; condizione ormai indispensabile per potere essere validamente delegati al compimento delle operazioni di vendita ⁽¹⁶⁰⁾.

3.3 La modificazione in tema di determinazione del valore dell'immobile (art. 591-bis n. 1 c.p.c.).

La legge n. 80/2005 nell'intervenire in tema di determinazione del valore dell'immobile aveva: per un verso, modificato il vecchio n. 1 dell'art. 591-*bis* c.p.c. esclusivamente introducendo un riferimento alla nomina dell'esperto da parte del giudice "ai sensi dell'articolo 569, primo comma"; per altro verso, introdotto, fra le disposizioni di attuazione del codice di rito, l'art. 173-*bis* recante "contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto".

Per l'effetto, il professionista non si avvaleva più, in modo generico, dell'ausilio di un esperto nominato dal giudice, ma di quello specificamente nominato dal giudice "ai sensi dell'articolo 569, primo comma".

Ma, come evidenziato da taluna dottrina, la nomina del professionista si situa in una fase del processo esecutivo, l'udienza di determinazione delle modalità della vendita, nella quale la relazione dell'esperto nominato era già stata acquisita ⁽¹⁶¹⁾.

Per cui, la medesima dottrina aveva ritenuto che il senso del richiamo potesse essere quello della «delegabilità al professionista del potere di risolvere ogni questione relativa all'individuazione dei beni da vendere ed al loro valore, ad esempio tenendo conto delle note o controdeduzioni redatte dalle parti nella fase a contraddittorio posticipato della redazione della relazione dell'esperto» ⁽¹⁶²⁾.

Il legislatore di cui alla legge n. 263/2005 con la modificazione del n. 1 dell'art. 591-*bis* c.p.c. nei termini di cui sopra, e dunque con l'introduzione di un riferimento espresso alla relazione redatta dall'esperto ed alle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, disp. att. c.p.c., mi pare abbia: per un verso, inteso eliminare il "difetto di coordinamento" più sopra segnalato; per altro verso, avvalorato al contempo l'impostazione prospettata dalla dottrina più sopra richiamata.

Per cui, in definitiva, deve ritenersi che, alla luce dell'attuale normativa esistente in materia, il legislatore non abbia affatto inteso sottrarre al (solo notaio prima e poi al) professionista delegato il potere-dovere di determinare il valore dell'immobile oggetto della procedura espropriativa ⁽¹⁶³⁾, rimettendolo alla "nuova" figura dell'esperto così come disciplinata dalla legge n. 80/2005, ma abbia piuttosto voluto dotare il professionista delegato di più validi "strumenti" per effettuare questa valutazione, attribuendogli al contempo il potere di risolvere ogni questione relativa alla individuazione del bene oggetto di espropriazione ed alla determinazione del suo valore.

3.4 Le modificazioni in tema di operazioni di vendita senza incanto.

3.4.1 Problematiche aperte in materia dalle modifiche di cui alla legge n. 80/2005.

Nell'esaminare, a suo tempo ⁽¹⁶⁴⁾, le novità introdotte dalla legge n. 80/2005 sotto il profilo "oggettivo" della delega delle operazioni di vendita si era avuto modo di evidenziare come la principale novità, sotto questo profilo, fosse rappresentata dalla estensione dell'area delle attività delegabili al professionista (dalla sola vendita con incanto anche) alla vendita senza incanto.

A questa conclusione poteva pervenirsi, nonostante il permanere nel corpo del testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. di taluni riferimenti espressi alla vendita con incanto (cfr. in particolare il terzo comma), in ragione:

1) della eliminazione dalla rubrica dell'art. 591-*bis* c.p.c. del riferimento alla vendita "con incanto";

2) e soprattutto del rinvio, nell'indicare l'oggetto delle attività delegabili, alle modalità delle operazioni di vendita di cui al nuovo terzo comma dell'art. 569 c.p.c., in forza del quale la vendita senza incanto diviene la modalità preferita dal legislatore e lo snodo procedurale immancabile per poter ricorrere alla vendita con incanto ⁽¹⁶⁵⁾,

3) nonché, direi, anche della seguente considerazione: avrebbe avuto poco senso procedere ad un allargamento soggettivo della categoria dei professionisti delegabili per poi circoscriverne la delegabilità, sul piano oggettivo, ad una attività, quale quella della vendita con incanto, ormai divenuta un passaggio meramente eventuale (e non più alternativo) di una più ampia attività che trova il suo momento centrale ed ineliminabile nella vendita senza incanto.

L'equivoca formulazione dell'art. 591-*bis* c.p.c., ancora ancorato nella sua lettera (quanto meno in alcune sue parti) alla vendita con incanto, e la conseguente necessità di pervenire alla conclusione di cui sopra in via interpretativa, lasciava però inevitabilmente residuare taluni dubbi in ordine alla estensione oggettiva delle

attività delegabili al professionista avuto riguardo al complesso di attività di cui si compone la vendita senza incanto.

Data per acquisita, in altri termini, la delegabilità (anche) delle operazioni di vendita senza incanto (e non solo di quelle con incanto), dovevano ritenersi delegabili al professionista tutte le attività di cui si compone la cd. vendita senza incanto o solo talune di esse?

La problematica più delicata, sotto questo profilo, mi pare fosse quella legata alla attribuzione o meno al professionista, nonostante la mancata introduzione di una previsione espressa sul punto ma in presenza della ritenuta attribuzione – per i motivi più sopra evidenziati – della delegabilità (anche) delle operazioni di vendita senza incanto, anche del potere di effettuare talune delicate valutazioni, a questa strettamente connesse, in precedenza riservate al giudice. Il riferimento è, in particolare, alle valutazioni di cui agli artt.:

a) 572 c.p.c. nella parte in cui fa riferimento alla “seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto”;

b) 573 c.p.c. nella parte in cui fa riferimento alla scelta fra vendita a favore del maggior offerente (in sede di vendita senza incanto) ed incanto.

Ma analogo problema si poneva anche con riferimento alla redazione dell’avviso della vendita senza incanto di cui all’art. 570 c.p.c.

Poteva, anche in questo caso, ritenersi che, in assenza di una previsione normativa espressa sul punto ed in presenza di previsione espressa con riferimento all’avviso della vendita con incanto ⁽¹⁶⁶⁾, il legislatore avesse comunque inteso prevedere la delegabilità anche dell’attività di predisposizione dell’avviso della vendita senza incanto di cui all’art. 570 c.p.c.?

Ed ancora, sempre in assenza di una previsione normativa espressa sul punto ed in presenza di una disciplina analitica del medesimo profilo in ordine alla vendita con incanto, si poneva il problema delle modalità secondo le quali dovesse essere redatto il verbale relativo alla vendita senza incanto e quale contenuto questo dovesse avere; posto che, la necessità della redazione di un verbale (quale imprescindibile strumento di documentazione dell’attività processuale svolta dinanzi al professionista anziché al giudice), pur in assenza di una previsione espressa in tal senso, non poteva comunque essere messa in discussione.

3.4.2 Modifiche introdotte in materia dalla legge n. 263/2005.

In quest’ottica mi pare debbano essere lette talune delle modificazioni apportate dal legislatore di cui alla legge n. 263/2005 al preesistente testo dell’art. 591-*bis* c.p.c. più sopra complessivamente segnalate, che mi sembrano fondamentalmente accomunate dalla esigenza di:

1) rimarcare il carattere meramente eventuale della vendita con incanto rispetto a quella senza incanto;

2) rimarcare la delegabilità ai professionisti di cui all'art. 591-*bis* c.p.c. anche delle operazioni di vendita senza incanto (e non solo di quelle di vendita con incanto);

3) specificare, nella prospettiva da ultimo segnalata, quali delle attività di cui si compone nel suo complesso la vendita senza incanto siano delegabili e secondo quali modalità le stesse debbano essere espletate.

In questa chiave mi pare debbano essere lette, più in particolare, le innovazioni di cui alle lettere b), d), e), l), m), n); e cioè:

- l'introduzione dell'inciso, alla fine del primo comma, «alle operazioni dell'eventuale incanto», che in considerazione delle innovazioni introdotte con la l. 80/2005 è, per l'appunto, solo eventuale ⁽¹⁶⁷⁾;

- l'introduzione, al secondo comma, del nuovo n. 2, in forza del quale il professionista delegato provvede «agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma»; e dunque anche predisposizione dell'avviso relativo alla vendita senza incanto ⁽¹⁶⁸⁾, oltre a quello della eventuale vendita con incanto;

- l'introduzione, al secondo comma, del nuovo n. 3, in forza del quale il professionista delegato provvede «alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574»; e dunque anche all'effettuazione di quelle delicate valutazioni sottese alle previsioni di cui agli artt. 572 e 573 c.p.c. in precedenza più analiticamente indicate;

- la sostituzione, al quarto comma, del precedente riferimento alla redazione del "verbale d'incanto" con quello, più generico, del "verbale delle operazioni di vendita"; così disciplinando non più il solo verbale della vendita con incanto ma anche quello della vendita senza incanto;

- l'introduzione, al settimo comma - nella parte in cui fa riferimento alle modalità di versamento del prezzo -, del riferimento (anche) all'art. 574 c.p.c.; in considerazione, anche in questo caso, della necessità di tenere conto della delegabilità anche delle operazioni di vendita senza incanto.

- l'eliminazione, infine, della prima parte del terzo comma ("in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti") e la specificazione, immediatamente dopo, che l'avviso è quello di cui all'art. 570 c.p.c. e le attività quelle di cui agli artt. 571 ss. (con la conseguente formulazione della norma nei seguenti termini: «nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività,

che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice»); per cui, ancora una volta, chiara delegabilità al professionista anche della vendita senza incanto, ivi compresa la predisposizione dell'avviso di vendita per il cui contenuto si richiama l'articolo 173-*quater* disp. att. c.p.c.

3.4.3 La risoluzione (anche) della problematica della ricezione delle offerte in busta chiusa da parte del professionista.

Si è volutamente richiamata da ultimo la modificazione di cui al terzo comma ⁽¹⁶⁹⁾ in quanto alla stessa deve attribuirsi, oltre alla valenza più sopra segnalata, anche quella di risolvere la problematica sollevata dalle modifiche introdotte dalla legge n. 80/2005 in ordine alla ricezione delle offerte in busta chiusa da parte del professionista delegato.

Si era infatti a suo tempo evidenziato ⁽¹⁷⁰⁾ come il nuovo primo comma dell'art. 591-*bis* c.p.c. introdotto dalla legge n. 80/2005 poneva dei problemi di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 571 nella parte in cui, al 3° comma, sembrava legittimare alla ricezione delle offerte in busta chiusa il solo cancelliere e non anche i professionisti delegati, respingendo però questa possibile lettura in ragione: 1) del contrasto della stessa con la migliore funzionalità della procedura; 2) dell'essere questa smentita dall'art. 591-*bis* c.p.c. nella parte in cui prevede, sia pur implicitamente, la possibilità che il giudice, nell'ordinanza di delega all'art. 569, indichi anche un "luogo di presentazione delle offerte" diverso dalla sede del tribunale, ipotesi in cui ben difficilmente la ricezione delle stesse poteva essere curata dal cancelliere.

Questo tipo di conclusione è ora decisamente avvalorata dalla modificazione del terzo comma dell'art. 591-*bis* c.p.c. nella parte in cui ora prevede «che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma». In tal modo "superando" il testuale riferimento operato dall'art. 571 c.p.c. (prima 3° comma ora 4° ma immutato nella sua lettera) al cancelliere.

3.4.4 Notazione conclusiva.

In definitiva, dunque, attraverso una serie di interventi in tema di delega delle operazioni di vendita senza incanto il legislatore di cui alla legge n. 263/2005:

1) sancisce, fugando ogni possibile dubbio, la delegabilità ai professionisti di cui all'art. 591-*bis* c.p.c. anche di questo "tipo" di vendita;

2) chiarisce, in relazione al complesso delle attività di cui questa si compone, quali siano le attività delegabili e secondo quali "modalità" le stesse debbano essere svolte.

Ma così facendo, a ben vedere, il legislatore sembrerebbe avere inteso effettuare una scelta di fondo non di poco momento, e cioè quella di consentire, anche in considerazione del nuovo modo in cui si attua la vendita forzata (nelle diverse "fasi" della vendita prima senza incanto e poi, eventualmente, con incanto) per effetto delle modifiche introdotte ad opera della legge n. 80/2005, la delega al professionista dell'intero nuovo "subprocedimento" di cui si compone la vendita forzata, ivi compreso il compimento di talune delicate valutazioni (quali, in particolare, quelle sottese alle determinazioni da adottarsi ai sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c.) che in passato, nel ragionare sulla delegabilità ai notai delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata, si era ritenuto dovessero essere riservate al giudice ⁽¹⁷¹⁾ in quanto espressione, riterrei, di una discrezionalità forte; seppur, in qualche modo, ora parzialmente circoscritta dalle modificazioni apportate agli artt. 572 e 573 c.p.c. dalla legge n. 80/2005.

Ora, se per un verso, questo tipo di scelta agevolerà indubbiamente il più rapido svolgimento delle operazioni di vendita, evitandosi di dover ricorrere al giudice dell'esecuzione per l'effettuazione delle suddette valutazioni, per altro verso imporrà presumibilmente di riflettere sulla "natura" dell'attività svolta dal professionista delegato, sinora pacificamente ricondotta (non nella attività di giurisdizione cd. in senso stretto, intesa quale attività di *ius dicere*, in quanto tale riservata al giudice ⁽¹⁷²⁾, ma) nella cd. attività di giurisdizione in senso lato (intesa quale attività pur sempre inserita in un contesto procedimentale diretto a fare conseguire all'avente diritto il bene della vita assicuratosi dalla legge sostanziale).

Si tratterà, in altri termini, di stabilire se, alla luce del rinnovato quadro normativo (si pensi, non solo alla attribuzione al professionista delegato del potere di effettuare le valutazioni di cui sopra, ma anche alle modificazioni apportate dalla legge n. 80/2005 agli artt. 596 e 598 c.p.c. in tema di formazione e approvazione del progetto di distribuzione ⁽¹⁷³⁾) l'attività svolta dal professionista delegato possa essere ancor oggi integralmente ricondotta nell'ambito della cd. giurisdizione in senso lato, come in precedenza ritenuto dalla dottrina prevalente ⁽¹⁷⁴⁾, oppure, quanto meno in parte, nella cd. giurisdizione in senso stretto, come da taluno ritenuto già nella vigenza della precedente normativa in ragione della "sola" attribuzione al professionista del potere di risolvere le "difficoltà" insorte nel corso del processo di espropriazione forzata ⁽¹⁷⁵⁾.

3.5 Il potere del professionista di ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.

Il nuovo art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 263/2005 fa testualmente riferimento alla «restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultanti aggiudicatari».

Conseguentemente l'ambito di applicazione sembra essere rappresentato, oltre che dalla prestazione della cauzione di cui agli artt. 571 (per la vendita senza incanto) e 580 (per la vendita con incanto), dalla presentazione delle offerte d'acquisto di cui all'art. 571 con le "ulteriori" modalità di cui al nuovo art. 173-*quinquies* - al cui commento si rinvia - nella parte in cui consente al giudice di disporre, con l'ordinanza di vendita, che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 possa avvenire anche mediante l'accredito a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva.

La restituzione ha luogo, ai sensi della previsione normativa in esame, «nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate».

Con specifico riferimento alla cauzione di cui all'art. 580 c.p.c. preme, peraltro, segnalare come, alla luce delle modificazioni a suo tempo apportate a questa norma dalla legge n. 80/2005, si attribuisce ora al professionista, attraverso la modificazione dell'art. 591-*bis* c.p.c. in esame, il potere di procedere, anche in questo caso, alla effettuazione di una delicata valutazione.

Il secondo comma dell'art. 580 c.p.c., quale risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 80/2005, è infatti il seguente: «se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione».

Conseguentemente, il legislatore, ricorrendo alla utilizzazione di un "concetto giuridico indeterminato" ⁽¹⁷⁶⁾ - quale quello di "giustificato motivo" -, rimette al giudice (e nel caso di specie anche al professionista delegato) una valutazione in relazione alla quale non predetermina i "criteri" cui la stessa deve uniformarsi.

Anche questa scelta del legislatore, sottesa alla modifica in esame, potrebbe essere letta come un'espressione della volontà di quest'ultimo di consentire che al professionista possa essere astrattamente delegato l'intero (nuovo) "subprocedimento" attraverso cui si attua la vendita forzata, seppur comprensivo di talune de-

cisioni da adottarsi all'esito di una delicata valutazione comparativa dei sottesi interessi in conflitto.

A tal proposito opportuno pare segnalare altresì come, quanto meno sulla base di una prima lettura delle norme in materia, non mi sentirei affatto di escludere la possibilità che il legislatore abbia inteso attribuire al professionista (anche) il potere di effettuare la delicata valutazione - analoga a quella di cui sopra - sottesa alla pronuncia della perdita della cauzione di cui al nuovo testo dell'art. 584 c.p.c., nella parte in cui, al quinto comma, prevede che: «*se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione*».

Infatti, la pur rimasta immutata lettera dell'art. 591-*bis* c.p.c. nella parte in cui dispone che il professionista delegato provvede «sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584», potrebbe essere letta, alla luce del nuovo potere attribuito al professionista dalla legge n. 263/2005 in tema di restituzione delle cauzioni (per effetto della modifica dell'art. 591-*bis* c.p.c. più sopra richiamata) e del nuovo testo dell'art. 584 c.p.c. (per effetto delle modifiche introdotte, prima, dalla legge n. 80/2005 e, poi, dalla legge n. 263/2005), come "comprensiva" anche dell'attribuzione al professionista del potere di pronunciare la "perdita della cauzione" di cui alla norma da ultimo richiamata.

3.6 La previsione della possibilità che le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate (oltre che presso una banca) su un conto postale indicato dal giudice.

Siamo di fronte ad una modificazione del testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 80/2005 che mi pare si limiti esclusivamente a fugare ogni possibile dubbio in ordine alla legittimità di procedere al deposito delle somme versate dall'aggiudicatario anche su un conto postale. Dubbio che poteva insorgere per effetto del riferimento operato dal suddetto testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. alla sola «banca» (termine sostituito dalla legge n. 80/2005 al precedente «istituto di credito»).

Si tratta di soluzione cui poteva probabilmente pervenirsi già in via interpretativa ma, a questo punto, ogni dubbio viene opportunamente eliminato. Non si vede, infatti, per quale motivo la prassi invalsa presso taluni professionisti di procedere al deposito delle suddette somme presso conti postali, in ragione delle più favorevoli condizioni praticate dal relativo "istituto" (anziché da una banca), dovesse essere posta nel nulla a tutto danno della procedura.

3.7 L'eliminazione del riferimento alla notificazione dell'avviso di vendita ai creditori

di cui all'art. 498 c.p.c.

Prima di concludere l'esame delle modificazioni apportate dalla legge n. 263/2005 al testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 80/2005, opportuno pare ritornare su una modificazione già esaminata per un particolare profilo della stessa in precedenza non esaminato.

Il riferimento è alla eliminazione della prima parte del terzo comma dell'art. 591-*bis* c.p.c., in forza del quale: «in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto dell'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti». Specificando, immediatamente dopo, che l'avviso è quello di cui all'art. 570 e le attività quelle di cui agli artt. 571 ss.

Ciò al fine di segnalare come il suddetto intervento, non saprei dire se scientemente o inconsciamente da parte del legislatore, non si esaurisce esclusivamente in una mera modificazione dei riferimenti normativi attraverso cui si indicavano in precedenza le sole attività relative alla vendita con incanto (ossia gli artt. 576 ss) con quelli attraverso cui si indicano ora (anche) le attività relative alla vendita senza incanto (ossia gli artt. 571 ss). Si elimina infatti, al contempo, anche il riferimento espresso, prima contenuto nell'art. 591-*bis* c.p.c., alla notificazione ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. dell'avviso di vendita da parte del professionista.

Si pone, dunque, il problema di stabilire se, per l'effetto, l'espletamento di questa attività da parte del professionista sia venuto meno o sia comunque rimasto fermo.

In prima battuta, l'intervento posto in essere dal legislatore indurrebbe a ritenere che sia venuto meno.

Ciò significherebbe che, l'attività in oggetto farebbe ora carico al creditore che ha chiesto la vendita o ad altro creditore autorizzato ai sensi di quanto previsto in via generale dall'ultimo comma dell'art. 569 c.p.c.

Anche se, nonostante l'eliminazione dell'inciso di cui sopra dal testo dell'art. 591-*bis* c.p.c., non mi sentirei di escludere in radice la possibilità che il giudice dell'esecuzione preveda nell'ordinanza di delega che sia il professionista a dover procedere (anche) alla notificazione di cui si discute, così come avveniva sulla base del testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 302/98.

3.8 L'allegazione del certificato di destinazione urbanistica al decreto di trasferimento.

Opportuno pare infine dar conto, pur nell'assenza di qualsivoglia modifica sul punto con riferimento al testo dell'art. 591-*bis* c.p.c., delle possibili ricadute in tema di allegazione del certificato di destinazione urbanistica al decreto di trasferimento

alla luce della modificazione, ad opera della legge n. 263/2005, di altre norme che di questo si occupano, e cioè gli artt. 567 c.p.c. e 173-*bis* disp. att. c.p.c. ⁽¹⁷⁷⁾.

A seguito delle modifiche apportate al "vecchio" testo dell'art. 591-*bis* c.p.c. dalla legge n. 80/2005 (ossia l'introduzione dell'inciso «se previsto dalla legge» e la sostituzione della preesistente previsione con quella secondo cui al decreto - se previsto dalla legge - deve essere allegato il c.d.u. dell'immobile «quale risultante dal fascicolo processuale») si era evidenziato come:

- il legislatore, per l'effetto, avesse manifestato la volontà di "accontentarsi" della allegazione al decreto di trasferimento anche di un c.d.u. non più valido – per effetto del decorso di un anno dal suo rilascio – ai sensi della vigente normativa (art. 18 legge n. 47/85) ⁽¹⁷⁸⁾;

- detto c.d.u. conservasse comunque una sua certa "attualità" in forza della previsione di cui all'art. 567 c.p.c. nella parte in cui questa norma faceva riferimento ad un c.d.u. «di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso».

Il suddetto inciso dell'art. 567 c.p.c. è stato soppresso dalla legge n. 263/2005, ma, a questo punto, una certa "attualità" del c.d.u. è assicurata dalla intervenuta modificazione dell'art. 173-*bis* disp. att. c.p.c. nella parte in cui ora, al n. 6, fa riferimento (anche) alla «previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa» da parte della "nuova" figura dell'esperto.

Anche se, quest'ultima modificazione apre, come opportunamente segnalato in sede di commento a questa norma – cui si rinvia –, il problema di stabilire cosa abbia inteso statuire il legislatore con l'utilizzazione del termine "aggiornamento".

3.9 Conclusioni.

Non è sicuramente questa la sede per procedere ad una valutazione di merito in ordine alla riforma dell'istituto della delega attuata dal legislatore, prima con la legge n. 80/2005 e poi con la legge 263/2005.

Si procederà, dunque, esclusivamente ad una mera evidenziazione di quelli che sembrano essere i tratti caratterizzanti dell'intervento attuato dal legislatore di cui alla legge n. 263/2005 con riferimento alla delega delle operazioni di vendita.

Il primo dato che mi pare emerga con assoluta evidenza è il seguente: pur trattandosi di un intervento che mira tendenzialmente ad una mera riformulazione migliorativa della norma rispetto al testo di cui alla legge n. 80/2005, introduce al contempo talune innovazioni di indubbio rilievo.

Si assiste, più in particolare:

- a) ad una più chiara riformulazione della norma: si pensi, per tutte, alla riformulazione della stessa attraverso quella pluralità di interventi, più sopra segnalati,

miranti non solo a chiarire, in modo a questo punto inequivocabile, che sono delegabili al professionista delegato anche le operazioni di vendita senza incanto, ma, soprattutto, quali delle attività di cui si compone nel suo complesso questa "modalità di vendita" sono effettivamente delegabili al professionista e, quanto meno in parte, secondo quali modalità debbano essere espletate;

b) alla eliminazione di problematiche interpretative che prescindevano dalla non chiara formulazione del testo della norma di cui alla legge n. 80/2005: si pensi, per tutte, alla eliminazione del riferimento alla figura dell'esperto contabile, che solleverà da non agevoli valutazioni non pochi soggetti (penso, anzitutto, all'Ordine professionale che predispone l'elenco da inviare al Presidente del Tribunale, a quest'ultimo che deve formare l'elenco dei professionisti delegabili ed infine, eventualmente – a seconda dell'esito della valutazione posta in essere dal Presidente - al giudice dell'esecuzione in sede di individuazione del soggetto cui conferire la delega);

c) alla effettuazione di una scelta di fondo non di poco momento con l'espressa previsione della delegabilità al professionista del potere di effettuare scelte delicate quali quelle, in precedenza indicate, di cui agli artt. 572, 573 e 580 (e, probabilmente, 584) c.p.c. ⁽¹⁷⁹⁾; conclusione, questa, cui poteva in precedenza pervenirsi eventualmente solo in parte (artt. 572 e 573 c.p.c.) ed in via meramente interpretativa e che, se collocata nel più ampio panorama della riforma dell'istituto della delega posta in essere dal legislatore di cui alla legge n. 80/2005 (si pensi, in particolare, alle modificazioni apportate agli artt. 596 e 598 c.p.c. in tema di formazione e approvazione del progetto di distribuzione), imporrà inevitabilmente di riflettere, come già sottolineato, sulla "natura" dell'attività svolta dal professionista delegato, *sub specie* di riconducibilità o meno della stessa nell'alveo della mera giurisdizione in senso ampio;

d) alla mancata eliminazione di:

d1) ulteriori "imperfezioni" nella formulazione dell'art. 591-*bis* c.p.c. di cui alla legge n. 80/2005: si pensi, in particolare, alla formulazione del settimo comma (rimasto immutato) nella parte in cui nel prevedere espressamente la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, per come formulato, ha indotto taluna dottrina a ritenere che sia proponibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso la "bozza" di decreto di trasferimento predisposta dal professionista ⁽¹⁸⁰⁾; conclusione che però, nonostante la non felice formulazione della norma, non può essere accolta in ragione, fondamentalmente, della considerazione secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. non può che avere ad oggetto un "atto" del processo esecutivo e tale non è la semplice "bozza" di decreto predisposta dal professionista, lo è solo il decreto di trasfe-

rimento quale atto, ancor oggi, del giudice, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 591-*bis* c.p.c. ⁽¹⁸¹⁾;

d2) ulteriori problematiche interpretative, di non poco momento, che l'intervento legislativo di cui alla legge n. 80/2005 aveva indubbiamente aperto: si pensi, in particolare, alla complessa e delicata problematica in tema di progetto di distribuzione ⁽¹⁸²⁾ aperta dalla modificazione degli artt. 596 e 598 c.p.c. a fronte dell'immutata previsione di cui all'art. 591-*bis* n. 7 c.p.c. ⁽¹⁸³⁾ (ora n. 12 ma assolutamente immutato nella sua lettera).

A quest'ultimo proposito, peraltro, preme altresì segnalare la poca attenzione prestata dal legislatore alle problematiche che un'applicazione ormai quasi settennale della legge n. 302/98 aveva evidenziato, al chiaro fine di risolvere in radice le stesse per il futuro.

Il pensiero va, in particolare, alla problematica della decorrenza del termine per la registrazione del decreto di trasferimento, che solo con un grosso sforzo interpretativo può essere ricondotta a razionalità ⁽¹⁸⁴⁾, e, in via più generale, ai profili tributari connessi alla delega delle operazioni di vendita ⁽¹⁸⁵⁾; profili che erano già stati totalmente pretermessi dal legislatore di cui alla l. 302/98 con il conseguente insorgere di:

a) problematiche di difficile soluzione, in assenza di una normativa espressa sul punto (e, direi, di altra normativa che possa attagliarsi alla peculiarità della fattispecie in esame): si pensi, per tutte, a quella legata all'assolvimento degli obblighi IVA ⁽¹⁸⁶⁾;

b) prassi disomogenee presso i diversi tribunali ⁽¹⁸⁷⁾.

Ernesto Fabiani

L'articolo modificato.

Art. 173-quater (Avviso delle operazioni di vendita [con incanto] da parte del professionista delegato) disp. att. c.p.c.

«L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-*bis* del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ov-

vero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47».

Il commento.

Sono soppresse le parole "con incanto" dalla rubrica dell'articolo in commento che per il resto rimane immutato.

Chiaramente, dunque, siamo di fronte ad un ulteriore intervento "correttivo", rispetto a quelli già riscontrati nell'esaminare l'art. 591-*bis* c.p.c., tendente a risolvere talune delle problematiche - in precedenza evidenziate - legate al testo di questa norma, così come modificata dalla legge n. 80/2005, ancora incentrato, in più parti, sulla preesistente delegabilità delle sole operazioni di vendita con incanto (e non anche di quelle senza incanto).

Nella specie il problema che, più in particolare, si mira a risolvere, anche con l'intervento in esame, è quello della redazione dell'avviso relativo alla vendita senza incanto di cui all'art. 570 c.p.c. Previsione, quest'ultima, che andrà a questo punto "raccordata", come avveniva in passato per il solo art. 576 c.p.c. (in tema di avviso della vendita con incanto), con quanto previsto (prima dall'art. 591-*bis* c.p.c. ed ora) dalla norma in commento.

Preme peraltro segnalare, a tal proposito, come si è probabilmente persa l'occasione giusta per rimediare ad una ingiustificata disparità esistente fra contenuto dell'avviso di cui alla vendita forzata attuata a mezzo del professionista delegato e contenuto dell'avviso di cui vendita forzata posta in essere direttamente dal giudice, essendo previsto solo con riferimento al primo, e non anche con riferimento al secondo, che il contenuto debba essere *anche* quello di cui alla norma ora in commento e non solo quello di cui all'art. 576 e (ora, per effetto della "estensione" alla vendita senza incanto, anche) all'art. 570 c.p.c.

Ernesto Fabiani

L'articolo modificato.

Art. 179-bis disp. att. c.p.c. (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)

«Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, **e commercialisti** per le operazioni di vendita di beni immobili.

Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

Il commento.

La L. 80/2005 aveva già modificato la disposizione per stabilire che il decreto ministeriale andasse adottato di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti, oltre che il Consiglio nazionale del notariato, anche il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ⁽¹⁸⁸⁾, e per prendere atto dell'ampliamento delle categorie professionali delegabili.

Il "correttivo" adatta il testo alla intervenuta modifica dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ⁽¹⁸⁹⁾.

Stefano Fazzari

L'articolo modificato.

Art. 179-ter disp. att. c.p.c. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).

«Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati **e dei commercialisti** disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati **e dei commercialisti** sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione uni-

tamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-*bis*, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo».

Il commento.

La norma era stata già modificata dalla L. 80/2005 per estenderne i precetti a tutte le categorie professionali delegabili. Il "correttivo" adegua il testo alla intervenuta modifica dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ⁽¹⁹⁰⁾, confermandone le disposizioni sostanziali, finalizzate alla tenuta degli elenchi dei professionisti delegabili.

Il sistema, in sintesi ⁽¹⁹¹⁾, onera i singoli Consigli professionali a comunicare ai presidenti dei tribunali, ogni triennio, gli elenchi, distinti per circondario, dei rispettivi professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita degli immobili. Agli elenchi degli avvocati e dei commercialisti ⁽¹⁹²⁾ vanno allegate delle "schede" formate e sottoscritte da ciascuno dei professionisti, dalle quali risultino le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali: la norma sembra finalizzata a consentire al giudice la scelta di un professionista dotato di specifiche esperienze, sulla base di scheda (*curriculum*) dalla quale le esperienze pregresse risultino da specifica e personale dichiarazione, resa dall'avvocato o del commercialista ⁽¹⁹³⁾.

Salvo che per i notai (cfr. art. 591 *bis*, comma 1, c.p.c.), il sistema non considera la sede del professionista delegato, né vincola la scelta del giudice a limiti territoriali nella scelta: si porrà probabilmente il problema operativo dei professionisti che chiederanno di iscriversi all'elenco tenuto presso tribunale diverso da quello in cui ha sede il proprio Consiglio distrettuale.

Problematica è la conseguenza di eventuale mancanza o irregolarità della scheda ⁽¹⁹⁴⁾, anche se esula dai fini del presente commento l'esame delle giuridiche conseguenze di eventuale delega delle operazioni di vendita a soggetti non inclusi negli elenchi o non in possesso dei requisiti per l'iscrizione ed irregolarmente iscritti negli elenchi.

11.3 ... IN SEDE DI DIVISIONE (artt. 787 e 788 c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 787 c.p.c. (Vendita di mobili)

«Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il **professionista** delegato procede a norma degli artt. 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio».

Il commento.

La norma, disciplinante i casi in cui va disposta la vendita di beni diversi dagli immobili nell'ambito dei giudizi di divisione, non era stata modificata dal testo originario della L. 80/2005.

Il testo è stato aggiornato dal "correttivo" sostituendo il riferimento al notaio con quello, più generico, di "professionista".

In sede di procedimenti divisionali, il legislatore non elenca le categorie professionali delegabili, e si limita alla generica indicazione di "*professionista*". Ad una concreta individuazione si potrebbe giungere valorizzando il testuale richiamo agli artt. 534 e ss ⁽¹⁹⁵⁾ tramite estensione interpretativa anche in riferimento ai soggetti delegabili individuati all'art. 534 *bis*.

Va segnalato che, trattandosi di attività diversa da quella di espletamento delle operazioni di vendita, non è stato modificato l'art. 786 c.p.c., relativo alla direzione delle operazioni divisionali, che rimane attività riservata al giudice istruttore o al notaio delegato.

Stefano Fazzari

L'articolo modificato.

Art. 788 c.p.c. (Vendita di immobili)

«Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma **dell'articolo 569, terzo comma**, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. **Si applicano gli articoli 570 e seguenti.**

Quando le operazioni sono affidate ad un **professionista**, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo».

Il commento.

Il testo originario faceva riferimento ai soli artt. 576 e ss. c.p.c., e perciò alla sola vendita con incanto.

Il legislatore del "correttivo" ha invece fatto espresso e compiuto riferimento all'intera procedura di vendita: dal punto di vista formale, il provvedimento che dispone la vendita reso nell'ambito del giudizio divisionale diviene analogo a quello pronunciato dal giudice dell'esecuzione ⁽¹⁹⁶⁾. Ne consegue, tra l'altro, che ora, per espresso disposto di legge la vendita di immobili in sede divisionale avverrà anch'essa prima con gara senza incanto, e solo poi ed eventualmente all'incanto.

In riferimento alle categorie di professionisti delegabili, essendosi sostituito il riferimento al solo "notaio" con quello al "professionista", si richiama il commento all'articolo precedente.

Stefano Fazzari

12. LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (art. 510 c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata).

«Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori **interventuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.**

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, **dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto,** è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione».

Il commento.

1. Intervento e diritto all'accantonamento nella legge n. 80.

Com'è noto, la legge n. 80 ha ristretto la legittimazione all'intervento, in passato estesa senza limiti anche ai creditori senza titolo, ai soli creditori muniti di titolo esecutivo e a quelli che, benché sprovvisti di titolo, "al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o un diritto di pegno" (art. 499) e al tempo

stesso previsto l'accantonamento in fase distributiva delle somme spettanti a tali creditori, privi di titolo esecutivo (art. 510) ⁽¹⁹⁷⁾.

Si tratta di una scelta per molti aspetti infelice e criticabile ⁽¹⁹⁸⁾.

Anzitutto, la restrizione dell'intervento ai soli crediti titolati, se evita al giudice dell'esecuzione un *eventuale* dispendio di attività e possibili controversie in occasione di incidenti esecutivi (conversione, riduzione del pignoramento etc.) e in fase distributiva, non tiene adeguatamente in conto che l'onere di intervenire con titolo rende necessario al creditore di iniziare un giudizio di cognizione diretto a tal fine, e con ciò porta un *sicuro* aggravio di lavoro agli uffici giudiziari nel loro complesso.

In secondo luogo, il costo di formazione del titolo esecutivo giudiziale (in ipotesi un decreto ingiuntivo, oltre l'eventuale fase di opposizione) nuoce senz'altro al debitore, poiché va inutilmente a incrementare la massa passiva riducendo la parte di attivo realizzato destinata al soddisfacimento del credito, e al creditore stesso, se il credito non riesca a trovare collocazione nel riparto.

Infine, i tempi di formazione del titolo rischiano di pregiudicare la tempestività dell'intervento e di ridurre pertanto le possibilità di utile collocazione del credito in fase distributiva.

Comunque sia, scelta questa strada, la legge n. 80 delinea una *summa divisio* dei creditori in tre categorie, almeno ai fini della fase distributiva. (a) Quelli con titolo esecutivo hanno diritto a essere collocati nel progetto di distribuzione nonché all'immediato pagamento della somma loro spettante quando il piano è divenuto esecutivo (a seguito di approvazione e/o della risoluzione delle relative controversie). (b) I creditori senza titolo che rientrano in una delle anzidette categorie [sequestrante, pignoratorio o con privilegio risultante dai pubblici registri] hanno diritto a essere collocati nel progetto secondo il grado che loro compete ma – una volta approvato il piano o risolte le relative controversie – non hanno diritto al pagamento immediato ma soltanto all'accantonamento delle somme loro spettanti fintantoché non si siano muniti di titolo. (c) Infine tutti gli altri creditori senza titolo non hanno legittimazione a intervenire, né ad essere collocati nel riparto.

2. Intervento e diritto all'accantonamento a seguito del "correttivo".

La legge n. 263 tiene sostanzialmente ferma la ripartizione dei creditori in tre categorie, ma complica e rende più articolato il quadro, estendendo la legittimazione a intervenire senza titolo anche ai "creditori che al momento del pignoramento ... erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" ⁽¹⁹⁹⁾ e introducendo una nuova udienza destinata alla verifica in contraddittorio col debitore dei crediti non titolati ⁽²⁰⁰⁾.

Rinviando comunque al commento all'art. 499 per un esame approfondito del-

la nuova disciplina, in questa sede è sufficiente tracciare una sintetica ripartizione delle categorie dei creditori ai fini della fase distributiva.

(a) Crediti aventi diritto alla collocazione nel piano di riparto e al pagamento immediato.

Oltre al credito titolato, rientra nella categoria il credito non titolato se e nei limiti in cui il debitore lo abbia espressamente riconosciuto, in tutto o in parte, all'udienza di verificaione, e in ogni caso se il debitore, malgrado la rituale notificazione dell'intervento e dell'udienza, non sia comparso all'udienza di verificaione (il che ingenera una *fictio juris* di riconoscimento del credito).

(b) Crediti aventi diritto alla collocazione nel piano di riparto e all'accantonamento.

Viceversa, devono accantonarsi le somme astrattamente spettanti al credito non titolato, disconosciuto dal debitore all'udienza di verificaione (*in toto* o per la sola parte contestata), a condizione che il creditore "ne faccia istanza e dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza [di verificaione], l'azione necessaria" a munirsi di titolo esecutivo (art. 499 comma 6) ⁽²⁰¹⁾.

È superfluo aggiungere che il creditore deve fornire al giudice (e al professionista delegato) elementi idonei e sufficienti a verificare che: *(a)* l'azione giudiziale relativa al credito disconosciuto sia stata effettivamente e tempestivamente proposta (ad es.: copia della citazione notificata o del ricorso per decreto ingiuntivo depositato); *(b)* la relativa causa sia tuttora pendente (ad es.: certificato di pendenza rilasciato dalla cancelleria ed estratto dei verbali di udienza).

Quid juris se al momento della distribuzione il creditore prova di aver già ottenuto il titolo esecutivo giudiziale? Benché non sia espressamente regolato, non vi sono ostacoli logici o giuridici che impediscano in questo caso al creditore di ricevere immediatamente il pagamento, tenuto conto che l'unica ragione dell'accantonamento consiste proprio nel difetto attuale di un titolo esecutivo (v. infatti il comma 3 della norma in commento).

L'evenienza è, anzi, anche verosimile se si considera che tra l'udienza di verificaione, di poco successiva all'autorizzazione alla vendita, e la distribuzione del ricavato, intercorre un lasso di tempo più o meno lungo dedicato alla liquidazione del bene, ed è quindi plausibile che per la data del riparto il creditore già possa avere ottenuto il titolo (ad es. un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecutività ex artt. 642 o 648 c.p.c.).

(c) Crediti senza diritto alla collocazione.

Oltre a quelli non documentati da scritture contabili obbligatorie (vedine una rassegna in nota in questo paragrafo), non ha diritto ad essere collocato il credito disconosciuto dal debitore – pur se astrattamente legittimato all'intervento – per il quale l'interveniente non abbia formulato istanza di accantonamento e/o non abbia

iniziato tempestivamente l'azione giudiziale diretta a munirsi di titolo esecutivo: condizioni cui è subordinato, come sopra s'è detto, il diritto all'accantonamento.

In conclusione, salve le riserve espresse in nota circa l'idoneità dell'impianto della riforma a sgravare il carico di lavoro degli uffici giudiziari e l'opportunità di limitare ad alcune categorie di documenti la possibilità di intervento senza titolo, il "correttivo" viene perlomeno incontro all'esigenza – da più parti segnalata – di non gravare inutilmente la massa passiva delle spese necessarie alla formazione del titolo giudiziale, limitando l'evenienza ai soli crediti che il debitore scelga espressamente di contestare all'udienza di verifica.

3. Predisposizione ed esecuzione del piano di riparto in presenza di accantonamenti.

Il concorso di uno o più crediti non titolati e non riconosciuti (*b*) rende necessario riservare una somma idonea a soddisfarlo nel caso in cui il creditore ottenga in seguito il titolo esecutivo (v. meglio *infra*). Ciò trova conferma negli artt. 499 e 510 che, con formula identica, si riferiscono "all'accantonamento delle *somme che spetterebbero*" al creditore suddetto.

Il che, se da un lato esclude che la distribuzione dell'*intero* prezzo possa essere rinviata in presenza di un creditore che beneficia dell'accantonamento ⁽²⁰²⁾, dall'altro rende necessario evitare che la somma altrimenti a lui spettante possa essere devoluta a creditori concorrenti pari in grado o di grado inferiore (il pericolo ovviamente non ricorre per le spese in prededuzione e i crediti in grado anteriore, che comunque prevarrebbero).

Quindi il giudice (o il suo delegato), per accantonare una somma adeguata, deve predisporre il progetto di distribuzione *come se* il credito non titolato e non riconosciuto avesse attualmente diritto di concorrere al riparto.

Ciò significa, senza pretesa di completezza, che il credito deve essere collocato nel piano secondo il grado che gli spetta (ad es. privilegiato, ipotecario, chirografario tempestivo etc.) e liquidato, sia pure sommariamente e con una certa opportuna larghezza, secondo gli elementi a disposizione ⁽²⁰³⁾, con ciò riducendosi l'attivo disponibile per il pagamento dei crediti in grado successivo o pari ⁽²⁰⁴⁾.

La discussione e approvazione del progetto di distribuzione va soggetta, in linea di principio, all'ordinaria disciplina di legge. È degno di nota che il creditore "beneficiario", pur privo di un diritto (attuale) a concorrere alla distribuzione, è pur sempre titolare del diritto attuale a un adeguato accantonamento e, in quanto tale, ha legittimazione e interesse a contestare esistenza, ammontare e grado dei crediti concorrenti che, riducendo la misura dell'accantonamento, pregiudichino in tutto o in parte il futuro soddisfacimento del suo credito (si pensi ad es. a una questione

relativa al grado delle relative ipoteche, all'inefficacia della surroga e/o cessione del credito non annotata, al rispetto dei criteri di liquidazione indicati dall'art. 2855 c.c. etc.). Identica facoltà compete, simmetricamente, agli altri creditori nei confronti del creditore "beneficiario".

In ogni caso, approvato il piano di riparto o risolte le relative controversie, il giudice (o il suo delegato) distribuisce le somme di pertinenza dei crediti titolati o riconosciuti e mantiene il vincolo del pignoramento sulla somma astrattamente spettante al credito non titolato né riconosciuto, riservandone la distribuzione a una fase successiva ⁽²⁰⁵⁾.

4. Termine di durata dell'accantonamento.

L'art. 510 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 80, era carente di un'adeguata disciplina della fase successiva all'accantonamento e dei relativi tempi, sostanzialmente rimettendoli alla discrezionalità del giudice e/o alla sollecitudine del creditore interessato. Sovviene ora la norma in commento.

L'accantonamento può essere disposto per il solo tempo che il giudice ritiene necessario affinché il creditore interessato si munisca del titolo esecutivo, condizione necessaria per partecipare alla distribuzione se il debitore non riconosce espressamente il credito all'udienza di verifica dei crediti o non vi compare (v. art. 499 comma 6 c.p.c., al cui commento si rinvia).

In ogni caso l'accantonamento non può essere disposto per un termine superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni, il termine decorre dalla data dell'ordinanza che, approvato il piano di riparto (integralmente o comunque per la parte che riguarda il creditore senza titolo), dispone l'accantonamento della somma.

La norma rappresenta la ricerca, più o meno fortunata, di un punto di equilibrio tra diversi interessi in conflitto: (a) del creditore a favore del quale la somma è accantonata; (b) degli altri creditori intervenuti in grado pari o successivo al primo, collocati nel progetto per una somma inferiore all'ammontare del loro complessivo credito oppure integralmente insoddisfatti; (c) del debitore, il quale – restando insoddisfatti gli altri creditori con titolo – continua ad essere esposto al rischio di nuove azioni esecutive sui propri beni.

Nondimeno, la previsione di un termine massimo di tre anni potrebbe dare adito, se non a veri e propri dubbi di legittimità costituzionale, perlomeno a qualche ragionevole perplessità ove si consideri che il tempo necessario a ottenere un titolo esecutivo non è interamente nella disponibilità del creditore ma dipende anche da circostanze sicuramente a lui non imputabili (iniziative defatigatorie del debitore, cronici ritardi di taluni uffici giudiziari etc.).

Di ciò s'è probabilmente reso conto lo stesso legislatore che, forse non a caso,

ha previsto l'onere di iniziare la causa diretta a ottenere il titolo esecutivo già prima dell'accantonamento e cioè nel termine di 30 giorni dalla chiusura dell'udienza di verifica (v. sopra).

5. Criteri di distribuzione della somma accantonata.

L'accantonamento è una situazione provvisoria e di durata limitata nel tempo; cessa quindi al verificarsi di una delle seguenti due condizioni: (a) quando il creditore a cui favore è disposto l'accantonamento ha ottenuto il titolo esecutivo; (b) in ogni caso dopo la decorrenza del termine assegnato dal giudice.

Se il creditore s'è munito per tempo del titolo esecutivo, il giudice deve ordinare la distribuzione della somma accantonata a suo favore, previa liquidazione del credito (per capitale, interessi, spese) nei limiti che risultano dal titolo.

Se al contrario, il creditore non ha ottenuto il titolo – per eventuali ritardi, a lui imputabili o meno, perché la domanda è stata respinta etc. – l'intervento resta definitivamente privo di efficacia e la somma accantonata, eventualmente previa formazione di un progetto di distribuzione supplementare, deve distribuirsi agli altri creditori non ancora soddisfatti o essere restituita al debitore (o al terzo che ha subito l'espropriazione) ⁽²⁰⁶⁾.

Allo stesso modo il giudice provvede alla distribuzione del residuo, se il creditore ha bensì ottenuto il titolo, ma per una somma inferiore a quella accantonata.

In ogni caso quindi l'accantonamento è destinato a tradursi o in un pagamento, al creditore “beneficiario” o al concorrente non integralmente soddisfatto, o in una restituzione di somma, al debitore o al terzo proprietario.

6. Disciplina del supplemento di distribuzione.

6.1. Condizioni per l'inizio di fase.

Decorso il termine fissato dal giudice, il supplemento di distribuzione inizia d'ufficio o su istanza di una qualsiasi delle parti (creditori ancora insoddisfatti, debitore o terzo espropriato).

Il supplemento può iniziare anche prima della decorrenza del termine, a condizione che il creditore istante abbia ottenuto il titolo esecutivo e non ve ne siano altri che, avendo beneficiato di accantonamenti, ancora debbano munirsi di titolo: in tal caso, l'istanza deve quindi provenire da tutti i creditori “beneficiari”.

S'è quindi voluto limitare a un'unica sede il supplemento di distribuzione ed evitare la periodica riconvocazione delle parti per provvedere sui singoli crediti. Non può sottacersi che, benché risponda a esigenze di economia processuale, la scelta

reca un sensibile pregiudizio al tempestivo soddisfacimento del credito.

Gli interessi del debitore sono egualmente e irragionevolmente trascurati, poiché la norma non gli riconosce neppure la facoltà di chiedere anticipatamente la restituzione della somma accantonata e/o la distribuzione a favore dei concorrenti ancora insoddisfatti, ancorché ad es. la domanda dell'unico creditore "beneficiario" sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, il relativo giudizio si sia estinto, o il creditore abbia rinunciato al credito.

6.2. Comparizione delle parti per la distribuzione.

In ogni caso, su istanza o d'ufficio, il giudice fissa udienza di comparizione, cui hanno diritto a partecipare, oltre al creditore "beneficiario" e al debitore (e/o terzo proprietario), anche i creditori precedente e intervenuti che non siano ancora stati integralmente soddisfatti.

Sentite le parti, il giudice provvede alla distribuzione secondo i criteri sopra indicati, disponendo il pagamento a favore del beneficiario secondo le indicazioni del piano di riparto già a suo tempo adottato o predisponendo un progetto di distribuzione supplementare, necessario ad es. nel caso in cui residuino somme.

Per quanto l'evenienza sia improbabile, non possono escludersi neppure in questa sede controversie tra creditori o tra creditore e debitore. In mancanza di una disciplina speciale, tali controversie restano regolate dall'art. 512 c.p.c., ma è da escludersi che possano formare oggetto di nuova controversia le questioni già deducibili e non dedotte nei confronti del progetto di distribuzione che ha disposto l'accantonamento (ad es. la graduazione del creditore senza titolo), oppure già risolte dal giudice con l'ordinanza oggi prevista dall'art. 512 c.p.c. o nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi ⁽²⁰⁷⁾.

Enrico Astuni

13. LA SOSPENSIONE CONCORDATA DEL PROCESSO (art. 624-*bis* c.p.c.)

L'articolo modificato.

Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti)

«Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. **L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.** La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire».

Il commento.

La legge n. 80 ha introdotto l'art. 624-*bis* c.p.c. rubricato "Sospensione su istanza delle parti", modulandolo sulla sospensione concordata del processo di cognizione *ex art.* 296 c.p.c. ⁽²⁰⁸⁾.

1. La ratio della norma.

È noto che, nell'attuale pratica quotidiana, buona parte delle procedure esecutive, benché sussistano tutte le condizioni per vendere, si trascinano di udienza in udienza – gravando sul ruolo del giudice – per lassi di tempo più o meno lunghi in conseguenza dei rinvii richiesti dal creditore "pendenti trattative" (*id est*: il debitore ha un piano di rientro che rispetta o sta comunque versando acconti, più o meno periodici).

Una volta scelta questa strada, anche la vendita che il creditore richieda di fissare risponde in effetti alla medesima logica e, in definitiva, non serve a sollecitare il mercato dei possibili interessati all'acquisto, quanto piuttosto il debitore a continuare e/o a riprendere i pagamenti.

Tant'è che, se il debitore continua o riprende (anche poche ore prima della vendita) a pagare, il creditore – benché abbia eseguito la pubblicità straordinaria ed esistano offerte di acquisto – chiede il rinvio della vendita o sceglie di non comparire al fine di impedire la vendita (prassi ricorrente negli uffici giudiziari che ritengono applicabile all'incanto l'art. 631 c.p.c.).

La norma in commento rappresenta quindi un riuscito punto di equilibrio tra diversi interessi, talora in conflitto: quello del ceto creditorio a soddisfare le ragioni di credito nella misura più ampia possibile e, se del caso, a utilizzare indirettamente il processo espropriativo – e in particolare il suo momento tipico, cioè la vendita – per indurre il debitore a versare acconti e/o a concordare più o meno lunghi piani di rientro dall'esposizione debitoria o liquidazioni private del suo patrimonio a condizioni di mercato (notoriamente più vantaggiose rispetto ai sovente magri ricavi delle vendite giudiziali); quello pubblico alla ragionevole durata del processo esecutivo e alla funzionalità del sistema delle vendite giudiziali, sovente compromesso in passato dalle scelte processuali del ceto creditorio (istanza di rinvio della vendita; mancata comparizione del creditore all'incanto).

L'interesse del creditore non viene trascurato o irragionevolmente compromesso, poiché: (a) egli può chiedere e ottenere dal giudice dell'esecuzione la sospensione del processo, evidentemente al fine di consentire al debitore di portare a compimento il piano di rientro o la liquidazione concordata; (b) se il debitore si rende inadempiente al piano di rientro o comunque non osserva gli accordi stragiudiziali intercorsi, il creditore può fare in ogni tempo istanza di revoca della sospensione, sulla quale il giudice provvede sentito il debitore.

I tempi del processo non restano, d'altra parte, rimessi all'arbitrio del creditore, poiché: (a) il giudice ha il potere discrezionale ("può"), ma non il dovere, di concedere la sospensione richiesta, evidentemente in base alla valutazione della serietà dei motivi addotti, dell'idoneità degli accordi privati a provocare ove possibile la futura estinzione del processo, degli altri interessi in gioco (ciò che in particolare vale, come si dirà tra breve, nel caso in cui l'istanza sia proposta dopo che la pubblicità è stata eseguita); (b) in ogni caso la sospensione può essere concessa una sola volta e per un termine massimo di 24 mesi.

In quest'ottica, che la legge n. 80 e poi il "correttivo" in commento hanno scelto di coltivare più che in passato, l'art. 624-*bis* si collega sistematicamente alla prevista inapplicabilità dell'art. 631 c.p.c. all'udienza di vendita e al nuovo art. 161-*bis* disp. att. c.p.c., che subordina il rinvio della vendita al consenso, oltretutto dei creditori, anche degli offerenti che già hanno prestato cauzione ⁽²⁰⁹⁾.

2. I presupposti della sospensione concordata e le modifiche apportate dal "correttivo".

(a) L'istanza deve provenire da "tutti i creditori muniti di titolo esecutivo": ciò per l'ovvia considerazione che il creditore dissenziente, essendo munito di titolo, conserva il potere di dare impulso al processo esecutivo, anche in luogo del procedente.

La norma tuttavia non specifica se i creditori in questione sono i soli che "possono provocare i singoli atti di espropriazione" (tempestivi e, nell'esecuzione immobiliare, iscritti e privilegiati: v. artt. 525, 526, 564, 566 c.p.c.), o anche i tardivi che, pur muniti di titolo esecutivo, appaiono privi di tale potere (artt. 528, 565 c.p.c.) ⁽²¹⁰⁾.

Va ricordato che decidendo una simile questione – legittimazione dei creditori tardivi con titolo a consentire l'estinzione del processo – la giurisprudenza ha più volte ritenuto ⁽²¹¹⁾ che l'art. 629 c.p.c. non consente di distinguere le due categorie di creditori e che, pertanto, la rinuncia deve essere espressa anche dai creditori tardivi. *Mutatis mutandis*, le medesime conclusioni possono valere con riguardo alla sospensione concordata.

(b) Sull'istanza il giudice deve "sentire il debitore": benché sia teoricamente necessaria la fissazione di un'udienza, di cui dare comunicazione tramite la cancelleria, i tempi ristretti in cui il giudice può trovarsi a dover provvedere – specie nel caso di vendita imminente (su cui v. *infra*) – orienteranno probabilmente i pratici ad allestire una comparizione spontanea (*id est*: senza una previa fissazione di udienza) di tutti gli interessati davanti al giudice o, ancora, verso un'istanza di sospensione a firma congiunta di creditore e debitore quale surrogato dell'audizione del debitore.

(c) L'istanza di sospensione non può più essere proposta nell'imminenza della vendita: il termine ultimo è di venti giorni rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e di quindici giorni rispetto all'incanto (termine in verità appena sufficiente a che il giudice provveda, se si considera la necessità di sentire le parti).

Sull'interesse di tutte le parti a ottenere la sospensione fa qui premio la considerazione che la pubblicità della vendita ha ingenerato nuovi interessi e affidamenti, sicché il processo non riguarda più le sole parti ed esse non possono più disporre se non in modo radicale, cioè provocandone l'estinzione per rinuncia agli atti prima che la vendita si compia (se infatti la rinuncia avviene dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi gli effetti della vendita e la somma ricavata è consegnata al debitore: v. art. 632 c.p.c. e 187-*bis* disp. att. c.p.c.).

La considerazione della *ratio legis* del limite temporale porterebbe peraltro a escluderne l'applicabilità – e quindi ad ammettere senza limiti di tempo l'istanza – nel caso in cui risulti provato che la pubblicità non sia stata tempestivamente ese-

guita o non sia stata eseguita affatto, poiché la vendita – quand'anche vi fossero partecipanti – non potrebbe comunque essere legittimamente compiuta ⁽²¹²⁾.

3. La disciplina della sospensione concordata e le modifiche del “correttivo”.

(a) Quando la sospensione è disposta dopo che la pubblicità è stata eseguita, il giudice nei cinque giorni successivi al deposito dell'ordinanza ne dispone la pubblicazione sul sito Internet su cui è stata eseguita la pubblicità della vendita e la comunicazione al custode, nonché, ovviamente, al professionista delegato alle operazioni di vendita (se sia stato nominato custode l'istituto vendite giudiziarie o un soggetto diverso dal professionista delegato, come pure è possibile ai sensi dell'art. 559 c.p.c.).

(b) Benché pronunciata sull'accordo delle parti, l'ordinanza di sospensione è sempre revocabile – in deroga all'art. 177 n. 1 c.p.c. – su istanza anche di un solo creditore, sentito il debitore.

Come l'ordinanza di sospensione, anche il provvedimento di revoca è discrezionale, spettando al giudice di valutare la serietà dei motivi dedotti e, in particolare, viste le finalità pratiche della norma, il rispetto da parte del debitore degli accordi stragiudiziali che hanno dato luogo alla sospensione.

È altresì, evidentemente, un giusto motivo di revoca della sospensione – a prescindere dal rispetto degli accordi da parte del debitore – l'intervento nel processo di un nuovo creditore con titolo, rimasto estraneo agli accordi tra il ceto creditore e il debitore o il rilievo che il necessario consenso di un creditore con titolo, già intervenuto nel processo, erroneamente non è stato acquisito.

(c) Contro l'ordinanza che provvede sulla sospensione o sulla sua revoca (accogliendo o rigettando le relative istanze) la legge non prevede uno specifico mezzo di impugnazione. È in particolare da escludersi la possibilità di applicare in via analogica l'art. 624 c.p.c. che ha introdotto il reclamo cautelare contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone la sospensione in pendenza di opposizione, poiché la sospensione concordata, diversamente da quest'ultima, non ha natura cautelare, non essendo funzionalmente collegata a un giudizio di cognizione di cui intende assicurare in via provvisoria gli effetti ⁽²¹³⁾. Vale quindi in via residuale il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi.

(d) La dinamica della riassunzione del processo sospeso è sufficientemente lineare, benché sia poco chiaro se:

- il termine di dieci giorni per il deposito dell'istanza di fissazione di udienza (“entro dieci giorni dalla scadenza”) sia un termine “a ritroso” (almeno dieci giorni prima della scadenza), come è previsto dall'art. 297 c.p.c. oppure “in avanti” (entro

i dieci giorni successivi alla scadenza);

- quali siano le conseguenze del mancato o tardivo deposito dell'istanza, ove si consideri che il termine, diversamente da quello previsto all'art. 297 c.p.c., non è esplicitamente qualificato come perentorio.

Enrico Astuni

14. L'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO E L'APPLICABILITA' O MENO DELLE STESSE AI PROCESSI ESECUTIVI PENDENTI.

14.1 Premessa.

Come già evidenziato, giunti ormai a pochi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80/2005, prevista dai più recenti interventi legislativi succedutisi in materia per il 1° gennaio 2006 ⁽²¹⁴⁾, il legislatore è intervenuto nuovamente sul processo esecutivo per ben due volte:

- 1) la prima con la legge sinora presa in esame;
- 2) la seconda con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271 ⁽²¹⁵⁾.

Quest'ultimo intervento legislativo ha ad oggetto solo l'entrata in vigore delle "vecchie" (legge n. 80/2005) e "nuove" (legge n. 263/2005) modifiche al processo esecutivo, mentre il primo ha ad oggetto, oltre ai profili sinora esaminati, tanto l'entrata in vigore delle suddette modifiche che la sorte dei processi esecutivi pendenti.

Al fine di comprendere l'effettiva portata delle novità introdotte da richiamati interventi legislativi in ordine ai suddetti profili opportuno, se non addirittura indispensabile, pare ripercorrere, sia pur sinteticamente, i pregressi interventi del legislatore in materia; rinviando, per un più approfondito esame degli stessi, al relativo esame a suo tempo condotto ⁽²¹⁶⁾.

14.2 I pregressi interventi legislativi in materia.

A) La legge 14 maggio 2005 n. 80.

E' ormai noto che la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modificazioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 è entrata in vigore – stante l'art. 1 ult. comma della stessa - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 14 maggio scorso. Ma in forza dell'art. 2 co. 3-*quater* del suddetto decreto-legge ⁽²¹⁷⁾ tutte le modificazioni al processo di esecuzione introdotte (salvo, curiosamente, il nuovo art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. ⁽²¹⁸⁾), in quanto rientranti nelle lettere ivi indicate (e, più precisamente, nelle lettere e) e 3 *ter*), sarebbero dovute entrare in vigore solo per effetto del decorso del termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della suddetta legge di conversione e, dunque, in data 12 settembre 2005 ⁽²¹⁹⁾.

Per cui, in definitiva:

1) *entrata in vigore di tutte le modificazioni al processo di esecuzione forzata il 12 settembre 2005;*

2) *assenza di una disciplina di "diritto transitorio" volta a chiarire la sorte dei processi (esecutivi) pendenti.*

Si trattava di una scelta assolutamente inopportuna.

Il codice di procedura civile non contiene, infatti, disposizioni di carattere generale sull'applicazione delle norme processuali e/o sulla loro efficacia nel tempo - salva la previsione di cui all'art. 5 c.p.c. specificamente riferita ai profili attinenti a giurisdizione e competenza -, con il conseguente interrogarsi della dottrina in ordine alla "regola di carattere generale" che debba trovare applicazione in assenza di una disciplina transitoria espressa e/o in relazione alle ipotesi eventualmente non regolate da quest'ultima ⁽²²⁰⁾.

Da ciò gli evidenti problemi che una disciplina quale quella più sopra delineata avrebbe comportato.

B) *Il decreto legge 30 giugno 2005 n. 115.*

Il legislatore interviene successivamente in materia con il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 ⁽²²¹⁾.

In questa sede, all'art. 8, si prevedevano:

1) uno slittamento dell'entrata in vigore al 15 novembre 2005 (anche) delle disposizioni relative al processo esecutivo (lett. e) e 3-ter);

2) una normativa diretta a disciplinare la sorte dei processi civili pendenti, nel senso che si indicavano espressamente le disposizioni che non si applicavano ai "giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005", con conseguente affermazione, per converso, della applicabilità ai suddetti giudizi delle disposizioni ivi non indicate ⁽²²²⁾.

Nell'elencare, però, le disposizioni non applicabili ai "giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005", il legislatore, per un verso ometteva di indicare quelle relative al codice di procedura civile (lett. e) e, per altro verso, indicava invece quelle relative alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (lett. 3-ter), per l'effetto sancendo l'applicabilità ai processi esecutivi pendenti delle nuove norme del codice di procedura civile ma non anche di quelle introdotte fra le disposizioni di attuazione dello stesso ⁽²²³⁾.

Per cui, in sostanza:

- *entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo il 15 novembre 2005;*
- *sussistenza di una disciplina di "diritto transitorio" volta a chiarire la sorte dei processi (esecutivi) pendenti attraverso una previsione che sanciva, nella sostanza, l'applicabilità a questi processi delle norme introdotte nel codice di procedura civile ma non anche di quelle introdotte fra le disposizioni di attuazione allo*

stesso ⁽²²⁴⁾.

Chiara la scelta effettuata dal legislatore: consentire anche ai processi esecutivi pendenti di beneficiare di quegli effetti positivi, in termini di tempi e risultati, che si riproponeva di conseguire con la riforma del processo esecutivo attuata attraverso la legge n. 80/2005.

Assolutamente inadeguate, nel merito e sotto il profilo della tecnica legislativa, le modalità di attuazione di questa scelta rispetto alle finalità che si volevano conseguire. Infatti:

1) per un verso, incoerentemente rispetto alla scelta effettuata, si sanciva, per effetto del suddetto richiamo ad opera dell'art. 8 d.l. n. 115/2005 all'art. 2 lett. 3-*ter* del d.l. n. 35/2005 (e dunque alle norme introdotte fra le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), l'inapplicabilità ai processi esecutivi pendenti di non poche delle novità introdotte ⁽²²⁵⁾;

2) per altro verso, per effetto del modo in cui era formulata la norma, si lasciavano aperte non poche problematiche interpretative di non agevole soluzione; quali, a titolo meramente esemplificativo: la sorte dell'intervento spiegato dai creditori privi di titolo esecutivo prima dell'entrata in vigore della riforma; l'applicabilità o meno delle novità che interessano la vendita forzata, sia questa delegata o meno ad un professionista, alle operazioni di vendita già iniziate secondo le "modalità" di cui alla disciplina previgente e dunque, in via più generale, i problemi legati alla "compatibilità" o meno della applicazione delle nuove norme con lo "stato" delle singole procedure esecutive pendenti al momento della entrata in vigore delle stesse.

Da ciò il presumibile prodursi di effetti diametralmente opposti a quelli sperati.

La normativa di cui sopra infatti, a ben vedere, finiva per favorire, oltre ad una grossa incertezza degli operatori del diritto, il proliferare della proposizione di (più o meno strumentali) opposizioni agli atti esecutivi aventi ad oggetto proprio la intervenuta o mancata applicazione delle nuove norme ai processi esecutivi pendenti.

C) *La legge di conversione 17 agosto 2005 n. 168.*

Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 veniva convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 ⁽²²⁶⁾ che si limitava, però, esclusivamente a sostituire il precedente riferimento al "15 novembre 2005" con quello al "1 gennaio 2006" ⁽²²⁷⁾.

Per cui, in sostanza:

- *entrata in vigore* delle modificazioni al processo esecutivo il *1° gennaio 2006*;

- *mantenimento della preesistente disciplina di "diritto transitorio" volta a chiarire la sorte dei processi (esecutivi) pendenti* nei termini di cui sopra.

14.3. Le novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263.

Questo, in estrema sintesi, il quadro in cui si inserisce l'intervento "correttivo" ed "integrativo", rispetto alla legge n. 80/2005, del legislatore di cui alla legge n. 263/2005 (pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2005 n. 301, suppl. ord. n. 209), la quale, pur essendo entrata in vigore il 29 dicembre 2005 - in forza dell'art. 6 ⁽²²⁸⁾ -, interviene, con la previsione di cui all'art. 1, comma 6 ⁽²²⁹⁾, nel senso di:

1) *mantenere ferma* la data dell'*entrata in vigore* delle nuove norme, ossia il *1 gennaio 2006*, che indica espressamente anche quale data di entrata in vigore dell'art. 474 c.p.c. (attraverso il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3, lett. e), numero 1 del decreto legge n. 35/2005);

2) *introdurre una nuova disciplina di "diritto transitorio" volta a chiarire la sorte dei processi (esecutivi) pendenti*, in forza della quale:

2a) si applicano ai processi esecutivi pendenti le nuove norme introdotte (tanto nell'ambito del codice di procedura civile che delle disposizioni di attuazione allo stesso) ⁽²³⁰⁾ purché non sia già stata ordinata la vendita, nel qual caso «la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore»;

2b) resta ferma l'efficacia dell'intervento spiegato dai creditori non muniti di titolo esecutivo avvenuto prima del 1° gennaio 2006.

Siamo di fronte ad una disciplina che, pur non risolvendo tutte le problematiche legate alla applicazione delle nuove norme (anche) ai processi esecutivi pendenti ⁽²³¹⁾, segna indubbiamente un miglioramento rispetto a quella precedente, se non altro in considerazione:

- della risoluzione del delicato e complesso problema legato alla efficacia dell'intervento spiegato dai creditori non muniti di titolo esecutivo prima del 1 gennaio 2006;

- della individuazione di una sorta di "spartiacque", rappresentato dall'essere già stata ordinata la vendita, fra procedimenti in relazione ai quali la vendita forzata dovrà attuarsi secondo le disposizioni previgenti alla riforma e procedimenti in relazione ai quali la stessa dovrà invece attuarsi secondo le nuove norme di cui alla legge n. 80/2005; con conseguente superamento, quanto meno in parte, di quelle problematiche interpretative di non agevole soluzione, più sopra evidenziate, legate alla altrimenti inevitabile necessità di "conciliare" l'applicabilità delle nuove norme con lo stato di avanzamento delle procedure esecutive pendenti.

Purtroppo però, con riferimento a quest'ultimo profilo i problemi sono solo parzialmente risolti.

Il citato art. 1, comma 6, della legge n. 263/05, infatti, prevede, per quanto

qui interessa, che: «le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-*bis*), e 3-*ter*, lettere a-*bis*), b), c), c-*bis*), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, *la stessa* ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore».

Per cui, contrariamente a quanto potrebbe apparire alla stregua di una prima rapida lettura, l'essere stata ordinata la vendita non determina l'inapplicabilità *in toto* delle nuove norme introdotte dalle leggi n. 80 e n. 263 del 2005 in tema di processo esecutivo, ma bensì, più limitatamente, che quando sia stata ordinata la vendita «*la stessa*», e dunque la sola «vendita», «ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore».

Si impone dunque, ai fini di stabilire quali delle nuove norme introdotte dalle suddette leggi trovino applicazione (anche) con riferimento ai processi esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore delle stesse, di stabilire a monte cosa debba intendersi per «vendita» ai sensi della disposizione più sopra richiamata.

E qui, probabilmente, la fondamentale alternativa che si apre è la seguente: intendere la «vendita» nel senso, direi, di mere «modalità di vendita» in senso stretto (con o senza incanto) oppure quale più ampio subprocedimento attraverso cui si attua la cd. vendita forzata, che ha inizio, quanto meno ai fini che qui rilevano, dal momento in cui è stata ordinata vendita – posto che a questo momento iniziale la suddetta norma fa testualmente riferimento – e termina con la emissione del decreto di trasferimento (e non con la semplice aggiudicazione, provvisoria o definitiva che sia), cui è da ricondursi il prodursi dell'effetto traslativo.

Chiaramente, accogliendo la prima tesi si darebbe più ampio spazio alla applicazione delle nuove norme con riferimento ai processi esecutivi pendenti, mentre accogliendo la seconda se ne circoscriverebbe maggiormente la applicabilità.

In questa sede, di “note a prima lettura” sulla legge 263/2005, può solo evidenziarsi come:

- a favore della prima tesi sembrerebbe deporre lo spirito che ha animato il legislatore nei suoi numerosi interventi in ordine al profilo, ora in esame, della applicazione nelle nuove norme (anche) ai processi esecutivi pendenti ⁽²³²⁾, chiaramente tendente a favorire la stessa (presumibilmente al fine di far beneficiare anche questi procedimenti degli effetti positivi - in termini di durata e di risultati - che si ripropone di conseguire con le innovazioni introdotte, prima dalla legge n. 80 e poi dalla n. 263);

- a favore della seconda sembrerebbe, invece, deporre una maggiore “certezza” in ordine alla delimitazione dei confini del complesso delle nuove norme applicabili (anche) ai processi esecutivi pendenti: bene indubbiamente prezioso, oltre che per i singoli operatori del diritto che a queste norme devono dare applicazione,

per la procedura esecutiva in quanto tale e gli interessi alla cui salvaguardia la stessa è preordinata, quanto meno circoscrivendosi, per l'effetto, il presumibile proliferare della proposizione di più o meno strumentali opposizioni agli atti esecutivi aventi ad oggetto il profilo di cui si discute.

Detto ciò, sembra invece da escludersi, già in questa sede, la possibilità di "aprire" ad una applicazione delle nuove norme ai processi esecutivi pendenti in ipotesi di rifissazione di una vendita già precedentemente "ordinata", stante la chiara lettera della norma nella parte in cui fa riferimento alla circostanza che sia stata «ordinata la vendita».

Così come sembra da escludersi, a prescindere dall'accoglimento dell'una o dell'altra delle due possibili tesi in precedenza indicate, che, con specifico riferimento alle procedure esecutive pendenti le cui operazioni di vendita siano state delegate ad un notaio, queste possano svolgersi secondo modalità differenti da quelle indicate nell'ordinanza di delega (inevitabilmente circoscritta, a titolo esemplificativo, alla sola vendita con incanto), che costituisce pur sempre l'imprescindibile fondamento delle attività che il giudice, nell'ambito di quanto astrattamente consentitogli dalla legge, abbia effettivamente inteso delegare al professionista.

Pur rimanendo ferma, giova evidenziarlo, la rilevanza dell'accoglimento dell'una o dell'altra delle due tesi suddette – in ordine al significato da attribuirsi all'espressione «vendita» - anche con riferimento alle ipotesi di procedure esecutive pendenti con delega delle operazioni di vendita ad un notaio:

- ove vengano in rilievo non attività "nuove" attribuite dalla riforma al delegato (es. operazioni di vendita senza incanto) ma, piuttosto, attività "vecchie" in tutto o in parte diversamente disciplinate dalla stessa (es. quella di predisposizione del decreto di trasferimento sotto il profilo della individuazione del c.d.u. che deve essere allegato allo stesso);

- ove il giudice ritenesse di attribuire al notaio delegato talune delle attività "nuove" modificando e/o integrando l'originaria ordinanza di delega (si pensi, non alle operazioni di vendita senza incanto indubbiamente rientranti nella «vendita», ma, a titolo meramente esemplificativo, alle attività di custode dell'immobile pignorato).

14.4. Il decreto legge 30 dicembre 2005 n. 271.

L'ultimo atto, quanto meno allo stato, dell'attività del legislatore in materia è rappresentato dal decreto legge 30 dicembre 2005 n. 271 il quale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 ed è entrato in vigore, in forza dell'art. 3 di cui allo stesso ⁽²³³⁾, il 31 dicembre 2005.

Questo decreto, per quanto qui rileva, all'art. 1 prevede che: «ai commi 3-

quater, *3-quinquies* e *3-sexies* dell'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1° gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006"».

Per cui, in sostanza:

1) prevede uno *slittamento del termine di entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo* dal 1° gennaio 2006 al 1 marzo 2006 ⁽²³⁴⁾;

2) *mantiene ferma*, nulla prevedendo sul punto, la *nuova disciplina di "diritto transitorio" volta a chiarire la sorte dei processi (esecutivi) pendenti introdotta dalla legge n. 263/2005* più sopra evidenziata.

14.5. Conclusioni.

Non è questa la sede per esprimere valutazioni o entrare comunque nel merito delle scelte effettuate dal legislatore attraverso un comportamento a dir poco confuso e farraginoso.

Basti, dunque, evidenziare quella che, per effetto del succedersi degli interventi legislativi più sopra richiamati, è la situazione attuale in ordine alla entrata in vigore delle "vecchie" (legge n. 80/2005) e "nuove" (legge n. 263/2005) modifiche al processo esecutivo; e cioè:

1) la nuova data di ***entrata in vigore*** delle ***modifiche al processo esecutivo*** (siano esse rappresentate da norme introdotte nell'ambito del codice di procedura civile o fra le disposizioni di attuazione allo stesso) è quella del ***1 marzo 2006***;

2) queste ***modifiche si applicano anche ai processi esecutivi pendenti purché non sia già stata ordinata la vendita, nel qual caso «la stessa», e dunque solo la vendita, «ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore»***; da ciò la problematica, evidenziata in precedenza, legata alla inevitabile necessità di stabilire cosa debba intendersi per «vendita», ai sensi della disposizione richiamata, onde poter individuare quali norme, fra quelle introdotte dalle leggi n. 80 e n. 263 del 2005, debbano trovare applicazione (anche) con riferimento ai processi esecutivi pendenti alla data del 1° marzo 2006;

3) ***conserva efficacia l'intervento spiegato dai creditori sprovvisti di titolo esecutivo che sia avvenuto prima del 1° marzo 2006.***

IL COORDINATORE
DELLA COMMISSIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI E ATTIVITÀ DELEGATE
Notaio Roberto Barone

-
- 1) Su cui cfr. per tutti: AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1° giugno 2005, a cura della Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, in CNN Notizie del 8 giugno 2005; AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 89 ss; F. DE STEFANO, *Il nuovo processo di esecuzione. Le novità della riforma*, Milano, 2005 ed ivi ulteriori riferimenti.
 - 2) Cfr. per tutti sul punto, e in via più generale per un esame delle problematiche legate alla entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile di cui alla legge n. 80/2005: E. FABIANI, *Entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, in CNN Notizie del 6 luglio 2005; ID., *Ancora novità in tema di entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, in CNN Notizie del 25 agosto 2005; nonché: G. VERDE, *Note a prima lettura sulla legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80*, sul sito Internet www.judicium.it; F. AULETTA, *I processi di espropriazione forzata in corso e la nuova disciplina per la "competitività"*, sul sito Internet www.judicium.it.
 - 3) Recante «Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato» e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2005 - Serie generale n. 301 - supplemento ordinario n. 209/L.
 - 4) Recante «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile» e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2005 - Serie generale n. 303.
 - 5) Cfr. più ampiamente sul punto E. FABIANI, *Entrata in vigore delle "vecchie" e "nuove" modifiche al processo esecutivo: le legge n. 263/2005 ed il decreto legge n. 271/2005 modificano i termini di entrata in vigore delle stesse e la sorte dei processi esecutivi pendenti*, in CNN Notizie del 3 gennaio 2006.
 - 6) Significativa a tal proposito è la stessa intestazione della legge n. 263/2005 la quale reca, come già evidenziato, «Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione».
 - 7) Il riferimento è a AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.
 - 8) Conformemente al criterio adottato nel "testo a fronte" predisposto dalla dott. E. Gasbarrini, in allegato alle presenti note a prima lettura, nel dar conto tanto delle modifiche introdotte dalla legge n. 80/2005 (rispetto alle previgenti norme del codice di procedura civile e disposizioni di attuazione allo stesso) che, per quanto qui rileva, di quelle introdotte dalla legge n. 263/2005 (rispetto alla legge n. 80/2005).

- 9) Si pensi per tutti, a titolo meramente esemplificativo, all'intervento di cui all'art. 591-*bis* c.p.c. ove la legge n. 263/2005, pur prevedendo che «all'art. 591-*bis* del codice di procedura civile ... è sostituito dal seguente», in realtà modifica il preesistente testo di questa norma solo in alcune parti.
- 10) Viene così risolta l'antinomia, già segnalata dai primi interpreti, tra l'art. 474 n. 2: «gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autentiche, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in *essi* contenute» e il comma 3 dello stesso articolo: «L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma». Nella scelta di limitare l'efficacia esecutiva delle scritture private autentiche può aver avuto un peso il timore della possibile sottrazione dei contratti di locazione alle garanzie del procedimento di convalida *ex art.* 657 c.p.c. (sottrazione oggi pur sempre possibile se il contratto di locazione – caso rarissimo – si perfezionasse per atto pubblico). V. in ogni caso sul tema dell'estensione dell'efficacia esecutiva agli obblighi di consegna e rilascio in materia di locazione E. FABIANI, in AA. VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., nel commento all'art. 474 c.p.c.; A. PROTO PISANI, *Premessa*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, cit., 90, e R. ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, *ibidem*, 106.
- 11) Cfr. Cass. 18 gennaio 1983, n. 477, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1493.
- 12) Cfr. Cass. 13 novembre 1965, n. 2372, in *Giust. civ.*, 1966, I, 28 e in *Riv. not.*, 1966, II, 229.
- 13) Vedi R. FONTANA, *Accantonamenti per tre anni*, in "Il Sole 24 ore" del 6 luglio 2005 (a commento del progetto di legge n. 3439, approvato in sede deliberante dalla Commissione Giustizia del Senato): «... non è prevista l'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., che a sua volta presupporrebbe necessariamente il deposito del documento originale presso il notaio. Questa soluzione rafforza la tesi che per la costituzione del titolo esecutivo la firma può essere autenticata non solo da un notaio ma anche dagli altri soggetti a cui la legge conferisce questo potere certificativi».
- 14) Cfr. Cass. 9 ottobre 1972 n. 2937, in *Giust. civ.* 1973, I, 28 e in *Riv. not.* 1973, II, 879.
- 15) Vedi ad es. per il notaio gli artt. 27 e 58 legge 16 febbraio 1913 n. 89; per il segretario comunale e gli impiegati comunali autorizzati le norme attributive sopra citati dove la competenza è rispettivamente limitata con riguardo alla partecipazione all'atto o comunque "all'interesse" dell'ente e alla materia delle sole istanze e dichiarazioni sostitutive (queste ultime ovviamente non negoziali).
- 16) La Cassazione si è trovata sorprendentemente più volte a decidere l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere stata la procura speciale autenticata non già da un notaio ma da un semplice impiegato o segretario comunale: v. Cass. 3 aprile 1998, n. 3426, in *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Procedimento civile*, n. 117; Cass. 19 agosto 2004, n. 16266, *id.*, Rep. 2004, voce *cit.*, n. 101. Vedi ancora Cass. 24 gennaio 2002, n. 844, in *Notariato*, 2002, 465 con nota Eccel (cessione di crediti nei confronti della A. autenticata dal segretario comunale malgrado l'ente locale non fosse parte dell'accordo).
- 17) R. ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, cit., 105.
- 18) Così dubitativamente R. ORIANI, *op. loc. cit.*
- 19) V. E. FABIANI, in AA. VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., nel commento all'art. 474 c.p.c. e in nota ampi riferimenti bibliografici.
- 20) L'ampissima introduzione dell'opera di R. VACCARELLA, *Titolo precetto opposizioni*, in *Giur. sist. dir. proc. civ.* diretta da A. Proto Pisani, II ed., Torino 1993, è dedicata alla ricostruzione degli svolgimenti storici della dottrina sul concetto di titolo esecutivo. V. anche, *ex multis*, con trattazione assai più succinta, A. MASSARI, *Titolo esecutivo*, in *Nss. Dig. It.*, vol. XIX, Torino 1973, 375 ss.; E. GRASSO, *Titolo esecutivo*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano 1992, 35 ss.
- 21) Per tali rilievi v. E. GRASSO, *op. cit.*, 689; A. PROTO PISANI, *Appunti sull'esecuzione forzata*, in *Foro it.* 1994, V, 305 ss: «... quanto al requisito della certezza, non è possibile dire nulla più che i provvedimenti, atti o documenti costituenti titolo esecutivo offrono una *certa qual certezza* di grado

notevolmente diverso in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi dei crediti liquidi ed esigibili da essa rappresentati». Nel medesimo senso v. anche R. VACCARELLA, *Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, spec. 52 ss., nonché, con una posizione che svaluta radicalmente il valore di accertamento del titolo esecutivo, F. LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984, spec. 85 ss.

- 22) Cfr. per tutti sul punto R. VACCARELLA, *Diffusione e controllo*, cit., spec. 52 ss.
- 23) Così anche R. ORIANI, *op. loc. cit.*
- 24) Tale è infatti il prevalente orientamento dottrinale, per cui v. E. FABIANI, in AA. VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., nel commento all'art. 474 c.p.c., e in nota 11 ampi riferimenti bibliografici. Tale orientamento ha infine trovato uno sbocco legislativo nella recentissima legge 28 novembre 2005 n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) che, all'art. 12, co. 1, lett. a), ha esteso il divieto di cui all'art. 28 legge notarile anche all'attività di autenticazione.
- 25) G. PETRELLI, *Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo*, in *Notariato*, 2005, 542 ss spec. 547 e 548.
- 26) Come finisce per ammettere lo stesso G. PETRELLI, *op. cit.*, 548. V. comunque, per acuti rilievi sulle differenze esistenti tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, G. CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano - Roma, 1996, 10-17.
- 27) Constatazione comune. V. R. ORIANI, *op. loc. cit.*; G. PETRELLI, *op. cit.*, 548. Sul tema v. anche FAUSTI, *Copia esecutiva e scrittura privata autenticata*, in *Federnotizie*, 2005, 4, 131.
- 28) Art. 475 c.p.c.: «Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti». La formula è evidentemente dettata per i soli atti pubblici: così esattamente G. PETRELLI, *op. cit.*, 550.
- 29) A questa prima ipotesi, l'art. 12 lett. e) della legge 28 novembre 2005 n. 246, modificando l'art. 72, ne ha aggiunto una seconda di notevole portata pratica, vietando il rilascio in originale delle scritture private autenticate "soggette a pubblicità immobiliare o commerciale". A prima lettura, la norma sembra riferirsi indifferentemente ad atti soggetti a trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici registri. Andrebbero quindi conservati a raccolta buona parte dei titoli esecutivi negoziali: mutuo ipotecario, ricognizione di debito con contestuale concessione di ipoteca, vendita con prezzo dilazionato, locazione ultranovennale etc. I problemi segnalati nel testo tuttavia persistono per gli altri titoli esecutivi negoziali (es.: ricognizione di debito, fideiussione, acollo etc. non accessori a una concessione di ipoteca o a un trasferimento immobiliare).
- 30) Ci si riferisce a R. ORIANI, *op. loc. cit.*; G. PETRELLI, *op. cit.*, 550; FAUSTI, *op. cit.*, 132.
- 31) In tal senso s'è espresso anche R. FONTANA, *Accantonamenti per tre anni*, in "Il Sole 24 ore", cit.; R. ORIANI, *op. loc. cit.*, ha distinto l'ipotesi del rilascio in originale e della conservazione a raccolta, ipotizzando necessaria la spedizione in quest'ultimo caso e solo in questo. In verità l'illustre A. s'è pronunciato sulla legge n. 80 che, come sopra s'è ricordato, non regolava neppure *in nuce* la disciplina esecutiva della scrittura privata autenticata, lasciando all'interprete di rintracciarla faticosamente nel sistema.
- 32) Così A. MASSARI, *op. cit.*, spec. 386 e 387: «la parte a cui si spetta la prestazione e che si appresta a chiederne l'esecuzione, deve prima di tutto ottenere il possesso del titolo esecutivo; come infatti si insegna il possesso del documento è condizione necessaria per chiedere gli atti esecutivi... la spedizione, e quindi il possesso che da questa è procurato, è attività necessaria che condiziona il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata...»; nello stesso senso v. E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. III, Milano, II ed., 1957, 146.
- 33) Da segnalare il parere di diverso avviso reso in data 24 gennaio 2005 dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, secondo il quale «nel caso in cui l'originale dell'atto debba essere conservato nella raccolta del notaio autenticante» la necessità di servirsi di una copia dell'atto «potrebbe ben

legittimare la spedizione in forma esecutiva anche delle scritture private autenticate (ma limitatamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute, come da ultimo precisa l'art. 474, comma 2, n. 2), recentemente modificato dall'art. 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)».

- 34)** Rilievo comune: S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. III, Milano 1959-1971, 93; A. MASSARI, *op. cit.*, 386; R. VACCARELLA, *Titolo precetto opposizioni*, cit., 186.
- 35)** In giurisprudenza v. Cass. 5 luglio 1990, n. 7074 (in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Esecuzione in genere*, n. 13): «la spedizione del titolo in forma esecutiva non comporta l'accertamento dell'efficacia del titolo esecutivo, né dell'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi della azione esecutiva, ma una verifica formale per il debitore dell'esistenza dello stesso titolo esecutivo». Non spetta quindi al pubblico ufficiale che spedisce la copia verificare l'attuale esistenza dell'azione esecutiva, per l'inesistenza di condizioni, né che il diritto alla prestazione oggetto dell'atto sia attualmente provvisto dei requisiti ex art. 474 c.p.c. per far luogo all'esecuzione forzata.
- In dottrina v. E. GRASSO, *op. cit.*, 696: «Il controllo sulla perfezione del titolo esecutivo riguarda dunque la stessa rilevanza dell'atto, appunto come titolo esecutivo»; A. MASSARI, *op. cit.*, 388; R. VACCARELLA, *op. cit.*, 188; C. CACCAVALE – G.A.M. TRIMARCHI, *Appunti sul titolo esecutivo notarile*, in *C.N.N. – Studi in tema di mutui ipotecari*, Milano 2001, 146 (da cui si cita) e, in *Notariato*, 2000, 468 ss.
- 36)** Nel senso che l'ufficiale giudiziario non è idoneo a compiere valutazioni che vadano al di là della semplice lettura delle risultanze estrinseche del titolo esecutivo v. per tutti F. LUISO, *op. cit.*, spec. 33-34, 40 n. 48 e ivi ampi riferimenti bibliografici.
- 37)** Per tale rilievo v. E. REDENTI, *op. cit.*, 147: «Quanto alle cambiali e agli altri titoli di credito equiparati, il possesso ne è legittimato, di solito, dal tenore stesso delle dichiarazioni negoziali, che vi sono scritte e incorporate e da i documenti accompagnatori (protesto o altri atti equivalenti). Ed anche qui gli uffici esecutivi non debbono e non possono guardare più in là».
- 38)** Prima della norma in commento gli unici titoli esecutivi privati per cui era prevista la trascrizione integrale erano la cambiale e l'assegno (v. artt. 63 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 e 55 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).
- 39)** Così Cass. 29 maggio 1976, n. 1964, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Titoli di credito*, n. 59 e Cass. 10 settembre 1986, n. 5531, *id.*, Rep. 1986, voce *Esecuzione in genere*, n. 16.
- 40)** V. in materia di spese di protesto e conto di ritorno Cass. 28 settembre 1977, n. 4139, in *Foro it.*, Rep. 1977, voce *Esecuzione in genere*, n. 15.
- 41)** Così Cass. 13 gennaio 1976, n. 95, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Titoli di credito*, n. 60; Cass. 29 maggio 1980, n. 3549, *id.*, Rep. 1980, voce *Esecuzione in genere*, n. 21; Cass. 9 maggio 1985, n. 2895, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 13.
- 42)** Cass. 24 aprile 1974, n. 1181, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 506.
- 43)** Così, in modo estremamente perspicuo e tuttora attuale, G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1960 (ristampa), vol. I, 269 e 270. La prassi ricordata da Chiovenda è probabilmente all'origine della presunzione (art. 1237 cpv. c.c.) secondo cui la consegna volontaria al debitore della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salvo prova contraria. È peraltro innegabile che il procedimento di autorizzazione ex art. 476 c.p.c., venuto meno il contraddittorio col debitore previsto dal codice di rito previgente, tende oggi a ridursi nella pratica a una vuota formalità.
- 44)** Nei primi commenti alla legge n. 80, anteriori al correttivo, si registrano sul punto due sole prese di posizione, tra loro discordanti: P. FAUSTI, *op. loc. cit.*, apparentemente favorevole; G. PETRELLI, *op. cit.*, spec. 561 ss., senz'altro contrario.
- 45)** Diversamente da quanto previsto per le altre disposizioni in materia di processo esecutivo, le quali a determinate condizioni “si applicano anche alle procedure esecutive pendenti” alla data dell'1.3.2006 (v. art. 1 comma 6 della legge n. 263/2005).

- 46) Vedi perspicuamente B. CAPPONI, *L'applicazione nel tempo del diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1994, 431 ss., spec. 460. Tendono a mancare ampie trattazioni organiche della successione di leggi processuali nel tempo; v. comunque, oltre a Capponi, anche S. LA CHINA, voce *Norma (dir. proc. civ.*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, ivi al par.6, 433 ss. e R. CAPO- NI, *La nozione di retroattività della legge*, in *Giur. cost.*, 1990, 1332 e ID., *L'efficacia della legge processuale nel tempo in Italia*, sul sito Internet www.judicium.it.
- 47) Così, in giurisprudenza: Cass. 12 maggio 2000, n. 6099, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1927 con nota di M. GATTI, *Riflessioni in merito alla retroattività della legge processuale civile ed atti già perfetti nella vigenza della normativa anteriore: principio del "terzo binario"*; Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155, in *Giur. cost.*, 1990, I, 952 ss. In dottrina v. B. CAPPONI, *op. cit.*, 454 s.
- 48) La considerazione del singolo atto processuale ai fini dell'applicazione della regola può ritenersi un punto sostanzialmente acquisito. V. al riguardo B. CAPPONI, *op. loc. cit.*, anche per il rilievo che il riferimento all'atto decisorio quale *tempus* regolatore del diritto applicabile avrebbe per effetto di consentire una indiscriminata applicazione retroattiva ai processi in corso della norma processuale sopravvenuta; v. inoltre R. CAPONI, *L'efficacia della legge processuale nel tempo in Italia*, cit., par. 4.
- 49) In dottrina la regola del necessario coordinamento di vecchio e nuovo rito, con conseguente ultratti- vità della norma abrogata è enunciata da S. LA CHINA, *op. cit.*, 433 ss. e ripresa espressamente da B. CAPPONI, *op. cit.*, 455, nel testo e alla nota 56, da R. CAPONI, *L'efficacia della legge processua- le nel tempo in Italia*, cit., par. 5 ("In questa variante, la massima *tempus regit actum* significa anche *tempus regit effectum* e implica il rispetto degli effetti sorti alla stregua della norma anteriore, indipendentemente dal fatto che essi si siano o meno concretizzati in conegni umani conformi alla regola di condotta"). In giurisprudenza v. Corte cost. 26 gennaio 1988, n. 82 (*jus novorum* in ap- pello in una controversia di lavoro), in *Giur. cost.* 1988, I, 248 ss e in *Foro it.* 1988, I, 3215 con nota di Donati. Applica altresì il criterio della salvaguardia delle posizioni acquisite Cass. 12 maggio 2000 n. 6099, cit. (sospensione del termine per ricorrere per cassazione in pendenza del giudizio di revocazione).
- 50) Sul punto sono ancora attuali le parole di E. REDENTI, *op. cit.*, 128: «il fondamento della efficacia esecutiva [del titolo stragiudiziale] differisce in radice da quello dei provvedimenti giudiziali di cui al n. 1, perché non c'è un provvedimento di autorità che legittimi l'esecuzione, ma soltanto una specie di *sottoposizione preventiva e volontaria del debitore* [corsivo nel testo] agli atti esecutivi, con la quale si dispensa il creditore dal percorrere un più lungo iter ... la sottoposizione volontaria del debi- tore non ha bisogno oggigiorno di essere espressa con una formula *ad hoc*, ma risulta per implicito dalla adozione di certe determinate forme solenni nel compimento del negozio o dell'atto col quale si costituisce la obbligazione o se ne riconosce la esistenza. Chi adotta quelle forme sa o deve sape- re *a priori* quale arma fornisca al suo creditore».
- 51) Vedi, per uno spunto in tal senso, riferito ai provvedimenti giurisdizionali ma estensibile anche ai titoli stragiudiziali, S. LA CHINA, *op. cit.*, 438: «... pur nella povertà di specifiche indicazioni norma- tive, non v'è difficoltà a ritenere che l'esecutività dei provvedimenti giurisdizionali ... siano regolati immediatamente dalla legge sotto la cui vigenza vengono emanati».
- 52) Di diverso avviso il già citato parere del 24 gennaio 2006 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia il quale, sia pur in modo "dubitativo" conclude per la «possibilità di far valere come titolo per l'esecuzione forzata anche le scritture la cui sottoscrizione sia stata autenticata dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005», in considerazione, fondamentalmente, del fatto che «la norma sull'esecutività ha una efficacia naturale nel processo e per il processo e pertanto andrebbe ascritta al diritto del processo e delle prove; in tale ambito, il principio regolatore è *tempus regit ac- tum*».

- 53) Va da sé che il notaio non può validamente rilasciare copia esecutiva della scrittura privata autenticata in data anteriore all'1 marzo 2006, neppure dietro insistenza del creditore e, se lo fa, s'espone ai rischi indicati più avanti nel testo.
- 54) C. CACCAVALE – G.A.M. TRIMARCHI, *op. cit.*, 148 ss; assume una posizione dubitativa FAUSTI, *op. cit.*, nel testo e alla nota 15, il quale rileva nel testo che «l'apposizione della formula esecutiva non è atto vietato» e in nota che anche il mancato rilascio del titolo potrebbe dare causa a responsabilità professionale nei confronti dell'avente diritto al rilascio e che la responsabilità, nei confronti di ambo le parti, deve in ogni caso ritenersi esclusa in caso di obiettive ragioni di incertezza interpretativa.
- 55) A. SALETTI, *Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da espropriare*, sul sito Internet www.judicium.it, spec. par. 2.
- 56) V. art. 604, co.1, c.p.c.: «il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore ...». Conforme, in giurisprudenza, Cass. 2 ottobre 1978, n. 4369, in *Dir. fall.*, 1979, II, 439 (il pignoramento deve notificarsi al solo terzo proprietario). Sull'espropriazione nei confronti del terzo proprietario v. in generale: G. TARZIA, *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Nss.mo Dig. it.*, vol. VI, Torino, 1968, 966 ss.; F. LUISO, *o ult. cit.*; G. MICCOLIS, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, II ed., Torino 1998.
- 57) Vedi, anche per riferimenti di dottrina, E. FABIANI, *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, nel commento all'art. 492 c.p.c., conformi G. MICCOLIS, *Pignoramento, ricerca dei beni da pignorare, estensione del pignoramento*, in AA. VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, cit., 112; A. SALETTI, *op. loc. cit.*. È da osservare che, nel caso di espropriazione contro il terzo proprietario, i “momenti di criticità” potrebbero riproporsi con riguardo al debitore non esecutato, il quale pure ha diritto ad essere sentito (art. 604 cpv. c.p.c.) e al quale, non avendo ricevuto il pignoramento con il relativo invito e avvertimento, non sembrerebbe potersi applicarsi l'art. 492 c.p.c.
- 58) Per la notificazione al debitore ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c. vedi Cass. 26 aprile 1983 n. 2872, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Esecuzione in genere*, n. 51; e Cass. 3 agosto 1987 n. 6690, *id.*, Rep. 1987, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 32.
- È ragionevole ammettere la sanatoria del vizio di informazione mediante atto notificato personalmente al debitore: «discendendo l'onere in questione dalla legge, quel che appare fondamentale è che siano state poste in essere le attività idonee a realizzare l'informativa del debitore, attività che possono anche sopravvenire, non apparendo funzionalmente collegate con il pignoramento (il quale costituisce la sede per l'invito in questione esclusivamente in quanto primo atto dell'espropriazione)» (così A. SALETTI, *op. loc. cit.*).
- 59) La prima stesura dell'art. 492 c.p.c. è chiaramente ispirata agli artt. 480, 489 e 499 c.p.c., relativi al luogo delle comunicazioni e notificazioni degli atti del processo esecutivo ai creditori procedente e intervenuti, di regola domiciliati presso lo studio del proprio procuratore o di altro avvocato domiciliatario (se il primo esercita fuori dal comune in cui ha sede il giudice). È peraltro sfuggito al legislatore – e la modifica di cui si discute ripara l'errore – che la posizione del debitore non può assimilarsi a quella dei creditori, visto che egli non ha l'onere di costituirsi (né in genere si costituisce) nel processo esecutivo per il tramite di un difensore.
- 60) Questa nozione di irreperibilità non coincide con quella prevista dall'art. 143 c.p.c. (“Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti”). Il punto non è se il debitore sia reperibile, nel territorio nazionale oppure all'estero, tramite indagini anagrafiche più o meno complesse (che l'art. 492 c.p.c. ha inteso risparmiare alla procedura) ma se egli possa essere reperito nello specifico luogo in cui ha dichiarato di voler ricevere gli atti del processo.
- 61) Cfr. in materia: Cass. 1 dicembre 1979, n. 6281, in *Foro it.*, 1980, I, 1373 e in *Giust. civ.*, 1980, I, 298; Cass. 13 gennaio 1987, n. 149, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Notificazione civile*, 21; Cass. 16

novembre 1989, n. 4881, *id.*, Rep. voce cit., n. 15; Cass. 28 aprile 1990, n. 3597, *id.*, Rep. 1990, voce *Impugnazioni civili*, n. 60.

- 62) Non essendo previsto alcun termine per la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, è ben possibile che essa sopraggiunga durante il corso del processo esecutivo, ferma restando, ovviamente, la validità delle comunicazioni già fatte in precedenza. Così anche A. SALETTI, *op. loc. cit.*
- 63) La disposizione, contenuta nell'art. 4-novies lett. b) della legge n. 80, recando norme di interpretazione autentica ("Al fine di ... ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata"), è entrata immediatamente in vigore col resto della legge n. 80 e senza subire gli slittamenti previsti per la restante disciplina processuale.
- 64) V. in proposito A. PROTO PISANI, *Premessa*, in AA. VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n.80 del 2005*, cit., 91; G. MICCOLIS, *Pignoramento, ricerca dei beni da pignorare, estensione del pignoramento*, ibidem, 112-113; A. SALETTI, *op. cit.*, spec. parr. 4 e 5; L. COMOGLIO, *La ricerca dei beni da pignorare*, in www.iudicium.it, spec. par. 4.
- 65) A fine legislatura, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge n. 6232 "Riforma delle esecuzioni mobiliari" che, tra le altre innovazioni, regola i problemi di cui al testo, modificando – per la terza volta in meno di un anno – l'art. 492 c.p.c. (art.1) e sanzionando penalmente – con la modifica dell'art. 388 c.p. – il comportamento del debitore che omette di rispondere entro 15 giorni alla richiesta di indicazione dei beni o rende una dichiarazione falsa (art. 2).
- 66) Su cui, in generale, V. ANDRIOLI, voce *Intervento dei creditori*, in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 1972, 472 ss.
- 67) Pregevoli, con ampi riferimenti in dottrina e giurisprudenza, sono le ricostruzioni di E. FABIANI, *Intervento dei creditori*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005*, cit., 116; ID., in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura del 1 giugno 2005*, cit., nel commento all'art. 499 c.p.c.; per l'eshaustività delle osservazioni in esse contenute, va fatto ad esse qui un integrale richiamo.
- 68) Può ammettersi come idoneo a fondare l'intervento il sequestro conservativo, proprio perché finalizzato alla tutela di un diritto di credito in presenza di determinati presupposti, tra cui la delibazione del c.d. *fumus boni iuris* e, quindi, della sussistenza del credito da sottoporre a cautela. Difficile invece porre a fondamento di un intervento non titolato un sequestro giudiziario eseguito sui beni pignorati: esso, in sé e secondo quanto accade in generale, potrebbe non riferirsi affatto ad un diritto di credito che abiliti ad un intervento. Comunque, è necessario che si tratti di un sequestro già eseguito: se si ricorda che il sequestro si esegue nelle forme del pignoramento, è verosimile che il creditore abbia già dato luogo ad una procedura, iscritta a ruolo generale esecutivo, sicché sarà normale l'ipotesi di una riunione di questa a quella in cui operare l'intervento, anziché un formale e separato ricorso per intervento.
- 69) Il diritto di pegno comporta di norma l'impossessamento, da parte del creditore, del bene mobile che ne è oggetto: potrebbe essere opportuno un coordinamento con la previsione del pignoramento virtuale, vale a dire con la mera indicazione, da parte del debitore, della esistenza del bene.
- 70) Un diritto di prelazione deve essere inteso come una qualunque posizione sostanziale di credito che legittimerebbe il suo titolare, in caso di concorso con altri creditori privi di analoghi diritti, ad essere preferito a questi ultimi: in sostanza, una prelazione tra crediti – o creditori – e non relativa al possesso od alla proprietà del bene in sé considerato. Pertanto, può certo fondare un intervento, ad esempio, senz'altro l'ipoteca, qualora essa non sia costituita in base a negozi o provvedimenti già suscettibili di per sé di integrare un titolo esecutivo. La ricca problematica sulle conseguenze per i privilegi non risultanti da pubblici registri si affronta in E. FABIANI, *Intervento dei creditori*, cit., 121.
- 71) Riguardo ad esse si poteva già osservare che i creditori non titolati avevano diritto di dispiegare intervento solo al fine di partecipare alla distribuzione *una volta che sarà intervenuto il titolo esecutivo*: si poteva quindi configurare una sorta di prenotazione del diritto a partecipare, il quale sarebbe

sorto solo al momento del conseguimento del titolo, sia pure – plausibilmente – retroagendo gli effetti di tale conseguimento al momento dell'intervento.

- 72)** Sul punto, sia consentito un richiamo a VALITUTTI - DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Padova, 2000, 84 ss.
- 73)** Sulla cautela con cui può affermarsi la legittimità dei procedimenti a contraddittorio posticipato ed eventuale, anche ad iniziativa del potenziale convenuto, ribadita proprio in sede di verifica della legittimità costituzionale della procedura monitoria, ci si permette un ulteriore richiamo a VALITUTTI – DE STEFANO, *op. cit.*, 22 ss.
- 74)** Rimane affidata alla valutazione del giudice l'opportunità di differire *in toto* il processo, senza cioè procedere alla determinazione delle modalità della vendita, oppure di provvedere a quest'ultimo incombenza, ma fissando altra – eventualmente intermedia – udienza per consentire la comparizione dell'iscritto pretermesso.
- 75)** L'esclusione della notifica del ricorso per intervento fondato su titolo esecutivo non è dovuta forse tanto alla circostanza che per quest'ultimo è comunque possibile un'autonoma notifica (si noti, infatti, che per l'intervento nel processo esecutivo non è prescritta la previa notifica del titolo, a differenza che per il creditore precedente), quanto probabilmente alla considerazione della conoscenza o conoscibilità, da parte del debitore, della pretesa della controparte, in presenza di un titolo esecutivo – anche se non notificato – che o proviene da un giudizio (nel quale si presume, fino a prova contraria, la partecipazione o la possibilità di partecipazione del debitore) o dallo stesso debitore (atto pubblico, scrittura privata, titolo di credito, etc.).
- 76)** Per tutti SATTA, *L'esecuzione forzata*, 1963, 165. Del resto, si giunge pure a qualificare perentorio il termine in esame, pur in assenza di previsioni di sanzioni: BUCOLO, *Il processo esecutivo*, 949.
- 77)** Può cioè sostenersi che il rigetto di un'istanza, benché la violazione del termine non sia assistita da espressa sanzione, è reso del tutto legittimo dal decorso del termine, quando per il prosieguo – anche soltanto ai fini della definizione – della procedura il giudice ha già provveduto con l'adozione di decreti od ordinanze incompatibili con l'istanza stessa: tanto risponde all'esigenza di certezza nell'ordinato sviluppo della procedura e di tutela quindi degli effetti del transito di essa ad una fase successiva. In buona sostanza, si può ricostruire dal sistema una autentica preclusione processuale, derivante dalla incompatibilità dell'attività di parte con lo sviluppo della procedura determinato dalla scelta del giudice – oltretutto, basata sul riscontro della inerzia di quella stessa parte interessata, come nel caso di specie - del passaggio della procedura medesima ad una fase non più compatibile con l'assegnazione stessa. Invero, il processo esecutivo – come riconosce la consolidata giurisprudenza di legittimità – è da ritenersi strutturato in fasi successive, tra loro certamente concatenate, ma dotate di una relativa autonomia, tanto che gli eventuali vizi di atti di una di quelle non si riverberano sugli atti della fase seguente. Ancora, per tutte le ordinanze del giudice dell'esecuzione è riconosciuta in via di principio la revocabilità, ma pur sempre alla imprescindibile condizione che esse non abbiano esaurito i loro effetti. Ne deriva un sistema processuale articolato su attività complementari a quelle giurisdizionali cognitive o in senso stretto – è noto infatti che l'esecuzione, pur essendo certamente espressione della potestà giurisdizionale, è peraltro strutturata su attività materiali e complementari rispetto a quella, con cui tradizionalmente si intende la cognizione, dello *ius dicere* – e, così, la necessità di un ordinato susseguirsi delle fasi, ciascuna appunto dotata di autonomia, in cui quelle debbono espletarsi.
- 78)** Gravi problemi di coordinamento si pongono per l'ipotesi di intervento tardivo, quanto meno nella misura in cui ancora esso viene considerato ammissibile (in senso contrario quanto meno per l'intervento non privilegiato né titolato, v. *supra*, par. 2). In tale ipotesi, infatti, si dovrebbe ricostruire la necessità di una nuova ed autonoma udienza *ad hoc* per la verifica del credito azionato con l'intervento tardivo, ma con incalcolabili effetti negativi sulla concentrazione e sulla speditezza del procedimento.

- 79)** Non dovrebbe mutare la stabilità del riparto la circostanza dell'intervenuta degradazione ad ordinanza del provvedimento che lo approva, attesa comunque la sua impugnabilità con ordinaria azione di cognizione (opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.). Del resto, è impossibile, per il debitore, contestare la legittimità del riparto, finanche sotto il profilo della non sussistenza del credito, una volta concluso il processo esecutivo: per tutte, v. Cass. 9 aprile 2003, n. 5580, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 40. Sul punto, v. comunque *amplius* il commento all'art. 512 cod. proc. civ.
- 80)** Si veda D'ADAMO, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., in particolare nel commento all'art. 559.
- 81)** A tale riguardo si veda: Cass. 24 novembre 1962, n. 3179, in *Foro it.*, 1963, I, 407; Cass. 19 marzo 1979, n. 1606, in *Foro it.*, 1979, I, 933, con osservazioni di A. Proto Pisani. Si veda inoltre: SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, 478.
- 82)** *Contra* si veda: ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 239, ma limitatamente al caso della sostituzione del custode; BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 789. In realtà il primo autore nello scritto, di particolare interesse scientifico, succitato arriva a delle conclusioni di particolare suggestione, ma di certo non confermate da una giurisprudenza monolitica. Oriani ritiene che il legislatore del codice di procedura quando parla di non impugnabilità in realtà intende non opponibilità: «si ritiene, in grandissima prevalenza, che non impugnabilità significhi non opponibilità; posto che l'opposizione agli atti esecutivi è un mezzo di impugnazione, quando il legislatore ha previsto la non impugnabilità ha inteso escludere esplicitamente il controllo sulle ordinanze stesse tramite l'opposizione».
- Lo stesso autore partendo da una sentenza della suprema Corte di Cassazione 20 novembre 1982 n. 6254 arriva a affermare che quando nel procedimento esecutivo si parla di ordinanze non impugnabili in realtà si è al cospetto di una espressione sintetica che sta semplicemente a significare che "l'ordinanza non può né essere revocata né modificata". Partendo da questo assunto Oriani ritiene che: «in conclusione, le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili sono irrevocabili e immodificabili da parte del giudice che le ha pronunciate, ma sono suscettibili di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sia per motivi di legittimità che di opportunità».
- 83)** Si veda: Cass. 14 ottobre 1992, n. 11201, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, 49.
- 84)** Si veda: Cass. 19 gennaio 1973, n. 214, in *Foro it.*, Rep. 1973, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, 55.
- 85)** Si veda: CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2002.
- 86)** Anche in questo caso si veda ORIANI, *op. ult. cit.*, contrasta la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., e GARBAGNATI, voce *Opposizione all'esecuzione*, in *Nss.mo Dig. it.*, XI, Torino, 1965, 1069 ss; nonché Cass. 24 novembre 1962, n. 3179, in *Foro it.*, Rep. 1962, voce *Esecuzione in genere*, n. 117) quando affermano, per giustificare la non opponibilità di tale ordinanza, che si tratti di un provvedimento di conservazione o amministrazione e che in quanto tale non è soggetto ad opposizione come tutti gli atti di amministrazione interni al processo esecutivo. L'autore con particolare acume evidenzia quanto segue: «Se si vuol dire che ad es. gli atti del custode, che cura la manutenzione dell'immobile pignorato, non sono sindacabili attraverso l'opposizione, si può essere d'accordo, giacché il controllo viene effettuato in sede di rendiconto. Nutrirei invece forti perplessità se si intendesse che provvedimenti emanati da un organo giurisdizionale, in grado di produrre effetti sul corso del procedimento, siano da considerarsi degli "intrusi" nel processo, in quanto espressione di una diversa funzione ... Non si comprende allora l'inesistenza di un qualsiasi sindacato al riguardo nell'ambito del processo esecutivo».
- 87)** Si veda con particolare attenzione ORIANI, *op. ult. cit.*, ed in particolare quanto già riportato nelle due note che precedono.

Di particolare interesse: Trib. Salerno 2 novembre 2004, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2005, 378, con nota di CONTI, *La custodia dell'immobile pignorato: prassi e prospettive di riforma*.

- 88) Si veda anche a tale riguardo ORIANI, *o ult. cit.*, 239; BUCOLO, *op. ult. cit.*, 789. Per quanto attiene alle problematiche connesse alla impugnabilità di tali provvedimenti, si rimanda a quanto evidenziato per i provvedimenti di nomina, revoca e sostituzione del custode nel commento all'art. 559 c.p.c. di questo scritto.
- 89) Si veda a tale riguardo C. MIELE – R.FONTANA – A.RODA, *La prassi delle vendite immobiliari nel Tribunale di Monza*, in *Riv. dell'esecuzione forzata*, 2001, 501.
- 90) A tale riguardo si veda LICCARDO, *La Ragionevole durata del processo esecutivo: la prassi del Tribunale di Bologna negli anni 1996 – 2001 ed ipotesi di intervento*, in *Riv. dell'esecuzione forzata*, 2001, 566 e ss.
- 91) V. D'ADAMO, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit. in particolare nel commento all'art. 560.
- 92) Fra tutti si veda a tale riguardo VELLANI, voce *Custode*, in *Nss. Dig. it.*, V, Torino, 1960, 84 ss.
- 93) L'esempio classico in questo senso è quello dell'improvvisa rottura delle tubazioni che rischia di allagare l'immobile, o gli immobili attigui; in questo caso la dottrina ritiene che il custode possa autonomamente provvedere ad evitare o limitare il danno senza autorizzazione giudiziaria. La dottrina concorde nell'ammettere la possibilità di agire senza autorizzazione, solo nei casi suindicati, si divide, al contrario, sulla necessità di acquisire una ratifica giudiziaria, agli atti posti in essere senza autorizzazione preventiva, in un momento successivo al loro compimento.
Per tutti si veda: VELLANI, *o cit.*, e CASTORO, *op. cit.*
- 94) Sulle novità contenute nella legge n. 80, P. D'ADAMO, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., nel commento all'art. 567 c.p.c.
- 95) V. per i termini del dibattito (ivi anche ulteriori citazioni di dottrina): Circolare del Consiglio Nazionale del Notariato, 26 novembre 1998, *Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio (a proposito della legge 3 agosto 1998 n. 302)*, in CNN Notizie del 27 novembre 1998; S. BRESCIA, *Norme in materia di espropriazione forzata e di atti delegabili ai notai*, in *Nuove leggi civ. comm.* 1998, 748; G. CAMPEIS – A. DE PAULI, *Espropriazione immobiliare, credito fondiario e delega al notaio*, Padova, 1999; V. CARBONE, *Le motivazioni dell'intervento legislativo per la riforma del processo esecutivo*, in *Corr. giur.* 1998, 1480 ss., spec. 1482; F. LUIISO – M. MICCOLI *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, Milano, 1999, 15 ss.; F. MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, Milano, 1999, 56 ss.. La poca giurisprudenza di merito edita risulta attestata sulle posizioni più rigorose: v. Trib. Termini Imerese 27 novembre 2002 e Trib. Agrigento 1 agosto 2002, entrambe in *Foro it.*, 2004, I, 944; Trib. Trapani 10 novembre 2004, in *Giur. merito*, 2005, 533.
- 96) Un articolato commento alla sentenza della Corte, con ampi riferimenti bibliografici, si trova in E FABIANI, *Novità in tema di certificazione notarile sostitutiva di cui all'art. 567 c.p.c. ed estinzione del processo esecutivo: interviene la Corte costituzionale*, in CNN Notizie del 24 ottobre 2005.
- 97) Sulla nozione di "appartenenza" v. la lucida motivazione di Cass. 10 novembre 1993, n. 11090 (est. Vittoria), in *Giust. civ.*, 1994, I, 1591 con nota di Del Sarto: «attraverso i documenti indicati dall'art. 567 comma 2 c.p.c. deve acclararsi che dai registri immobiliari risulti trascritto l'acquisto del bene a favore dell'esecutato e non risultino contro di lui trascrizioni successive, anteriori al pignoramento, relative ad atti che abbiano comportato la dismissione del diritto assoggettato ad espropriazione». V. anche in dottrina F. LUIISO – M. MICCOLI, *op. cit.*, 19 e 20: «la finalità della documentazione ... era, fra l'altro, quella di consentire al giudice dell'esecuzione una prima, sommaria deliberazione della corrispondenza tra immobile pignorato soggetto all'espropriazione e proprietà del debitore, onde impedire la prosecuzione di una procedura inutile e infruttuosa».
- 98) Controllo necessario poiché, mancando la prova della notificazione dell'avviso, il giudice non può provvedere sull'istanza di vendita (art. 498 comma 3 c.p.c.). Nella categoria degli aventi diritto ad

avviso rientrano, quantomeno, il creditore ipotecario (art. 498 c.p.c.), il sequestrante (art. 158 disp. att. c.p.c.), il promissario acquirente con privilegio sull'immobile, il titolare di usufrutto uso abitazione pregiudicato dall'eventuale vendita forzata ex art. 2812 c.c. etc.

- 99)** Così in motivazione: «la rappresentazione grafica del bene offerta dalla mappa censuaria consente al giudice dell'esecuzione di operare, specialmente in caso di variazioni risultanti dal certificato storico-catastale, un riscontro, ai fini dell'individuazione del bene staggito, che il notaio – ove tali variazioni gli risultino – non può non compiere nel redigere il “certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”; sicché può ben dirsi che, ove necessario ai fini dell'individuazione del bene, quanto risulterebbe dalla mappa censuaria al giudice dell'esecuzione, potrebbe essere implicitamente ricavabile dal certificato notarile. In ogni caso, quand'anche il certificato notarile fosse redatto in modo da farne emergere la lacunosità sotto questo profilo, non per ciò solo la necessità di far integrare successivamente una documentazione, che *ab origine* dovrebbe essere esaustiva, imporrebbe di prevedere l'estinzione per la mancata produzione di un documento che, normalmente e prevedibilmente, è in questa fase della procedura non essenziale, se non addirittura superfluo».
- 100)** Così in motivazione: «è evidente che, anche quando è prodotto dal creditore procedente, il certificato in questione ... non è idoneo ad assolvere pienamente alla funzione sua propria, ma soltanto a quella di fornire precari elementi conoscitivi che necessitano di costanti, successivi aggiornamenti fino al decreto di trasferimento, al quale la norma ne prescrive l'allegazione (in ossequio a quanto è previsto, a pena di nullità, per gli atti tra vivi: art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001). Peraltro, è evidente che, essendo la destinazione urbanistica del terreno ... rilevante ai fini della determinazione del valore dell'immobile (art. 568 c.p.c.), non può l'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione (né il giudice stesso) prescindere dall'acquisire autonomamente conoscenza di tale destinazione».
- 101)** È opportuno aggiungere che – benché la riforma abbia soppresso l'inciso che limitava la risalenza del C.D.U. a non oltre tre mesi prima del deposito del ricorso – l'esperto dovrà naturalmente acquisire un certificato che descriva l'attuale situazione urbanistica del bene poiché, se così non fosse, la stima dell'immobile potrebbe risuscitare gravemente compromessa.
- 102)** L'appartenenza dei beni al debitore potrebbe eventualmente risultare dal certificato catastale, la cui attendibilità tuttavia – come è noto – è meno che assoluta.
- 103)** V. ad es. Trib. Cagliari 18 dicembre 1993, in *Riv. giur. sarda*, 1995, 69 con nota di MONTALDO, *Nell'espropriazione forzata immobiliare, il diritto di proprietà dell'esecutato sui beni immobili pignorati costituisce presupposto di esperibilità dell'azione esecutiva. La mancata produzione ex art. 567 c.p.c. dei documenti comprovanti tale diritto determina il rigetto dell'azione esecutiva*.
- 104)** La necessità di risalire al primo titolo di acquisto *anteriore* al ventennio è un dato acquisito: v. in proposito M. LEO e A. RUOTOLO, *Visure ipocatastali*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, 2002, Milano, 349 ed ivi ulteriori riferimenti.
- 105)** Ad es.: i certificati non coprono il ventennio o manca (se ritenuto necessario) il titolo di acquisto del debitore; dalla relazione notarile risultano comproprietari o creditori iscritti, di cui non è indicata l'identità; manca l'indicazione del domicilio ipotecario eletto ai fini delle notificazioni, etc.
- 106)** Questo il testo della norma abrogata dall'art. 1, 5° comma, lett. d) della legge n. 263/2005: «Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa».
- 107)** Il riferimento è, *in primis*, alle modificazioni apportate dal legislatore all'art. 490 c.p.c. con il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) su cui cfr. E. FABIANI, *Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 1/2005, 18 ss. E poi alle successive modifiche di cui al:

- decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 su cui cfr. E. FABIANI, *Espropriazione forzata: ancora un intervento legislativo in tema di pubblicità dell'avviso di vendita (art. 490 c.p.c.)*, in CNN Notizie del 21 marzo 2005, e in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 1/2005, 858 ss;
- medesimo decreto come convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, su cui cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., nel commento all'art. 490 c.p.c.

108) Così G. SENSALÉ, *Pubblicità degli avvisi e privacy del debitore*, cit., spec. 202; ma cfr. altresì sul punto A. TRAVI, voce *Espropriazione immobiliare*, in *Nss. Dig. It.*, VI, Torino, 1957, spec. 909 secondo il quale «scopo di questa pubblicità non è quello di attirare eventuali acquirenti dell'immobile (i quali non avrebbero titolo per partecipare all'udienza fissata), ma di invitare all'intervento entro l'udienza gli eventuali altri creditori»; nonché V. CORSARO-S. BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1996, spec. 343; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1964, 27; LEVONI, *Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*, Milano, 1992, 568; B. SASSANI in BOVE-CAPPONI-MARTINETTO-SASSANI, *L'espropriazione forzata* in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile* diretta da A. PROTO PISANI, Torino, 1988, 438; C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2002, spec. 327 e 328; A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2002, spec. 313.

In giurisprudenza cfr. per tutte Cass. 15 marzo 1974, n. 747 (in *Foro it.*, 1974, I, 3395, e in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 306 con nota BUCOLO, *Appunti sugli effetti del mancato compimento delle attività prescritte dall'articolo 156 dis att. al codice di procedura civile*) secondo la quale: «la funzione dell'avviso pubblico dell'istanza di vendita dato a norma dell'art. 173 dis att. cod. proc. civ. è analoga all'avviso dell'espropriazione dato, a norma dell'art. 498, ai creditori aventi diritti di prelazione sui beni pignorati risultanti da pubblici registri: nell'uno e nell'altro caso, l'avviso ha la funzione di portare a conoscenza dei creditori l'esistenza del processo di espropriazione forzata affinché possano intervenire, con la sola differenza che nell'ipotesi prevista dall'art. 173 disp. att. cod. proc. civ., non essendo conosciuti i creditori chirografari, l'avviso è dato mediante comunicazione al pubblico in una forma che, trattandosi di pubblicità notizia, implica conoscenza legale dell'avviso da parte dei soggetti interessati, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 498 l'avviso è dato individualmente ai creditori i cui diritti di prelazione sui beni pignorati risultano dai pubblici registri».

Diversamente sembrerebbe ritenere, stando alla massima, la più recente Cass. 3 dicembre 1994, n. 10417, in *Foro it. Rep.*, 1994, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 68, secondo la quale: «la pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita dell'immobile pignorato, prescritta dall'art. 173 disp. att. c.p.c., ha la funzione di rafforzare la pubblicità della vendita forzata»; ma in realtà si tratta di pronuncia che, come può evincersi dalla lettura della motivazione, in CD JURIS DATA, *Sentenze della Cassazione civile. Testo integrale 1986-2004*, Milano 2004, si occupa di tale ipotesi di pubblicità solo incidentalmente e sotto il diverso profilo degli effetti della eventuale omissione della stessa avuto ai riguardo ai "rapporti" con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita.

109) Cfr. in tal senso A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, cit., spec. 313-314. Per un esame delle diverse posizioni dottrinali sul punto cfr. E. FABIANI, *Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore*, cit.

110) Cfr. sul punto E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit. e ID., *Intervento dei creditori*, cit., 116 ss.

111) Si rinvia sul punto al commento degli artt. 499 e 500 c.p.c. di cui al par. 4.

112) Cfr. P. D'ADAMO, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit. nel commento dell'art. 569 c.p.c.

113) Quasi un esempio di "case management": con quest'espressione si intende la gestione diretta da parte del giudice della dinamica del processo e cioè un modello di gestione del processo che prevede un attivo e tempestivo coinvolgimento del giudice nella causa per assumere il controllo dei suoi

tempi e per giungere, insieme alle parti ed agli avvocati, ad una rapida e completa individuazione dei punti in discussione e dello schema di procedimento più appropriato, con una programmazione appropriata e flessibile, allo scopo di realizzare la più rapida ed economica definizione possibile della causa. Tra i numerosi contributi sul punto, si veda DE CECCO, *"Case management", la riforma del processo civile in California*, in CIVININI – VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione ed il giusto processo civile*, Milano, 2001.

- 114)** Ricorda l'importanza della completezza dell'informazione e della possibilità di acquisire i dati ricavabili dalla relazione dell'esperto anche senza accedere in cancelleria C. MIELE, *La prassi del Tribunale di Monza in tema di espropriazione immobiliare e la l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 145.
- 115)** In dottrina è corrente l'esclusione di una natura di proposta di vendita, di offerta al pubblico o di promessa al pubblico; del pari, al pubblico non deriva dall'avviso alcun diritto di conseguire l'aggiudicazione, ma solo di vedere esaminata la sua offerta di acquisto e di partecipare alla gara. E' pure da ricordare che la radicale mancanza o i vizi dell'avviso sarebbero causa di nullità della vendita che ne seguisse ugualmente, sicché gli interessati potrebbero, prima della vendita, sollecitare il potere ufficioso del giudice dell'esecuzione di intervenire anche con semplice ordinanza (Cass. 2459/71, in *Giust. civ.*, 1972, I, 145) e, ove la vendita abbia comunque luogo, avrebbero il potere e l'onere di proporre opposizione ad atti esecutivi (per tutte, Cass. 1008/56, in *Giust. civ.*, 1956, I, 2105 e Cass. 88/84, in *Giust. civ.*, 1984, I, 3340).
- 116)** In dottrina (SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. III, Milano, 1966, 371) si è sostenuto che la revoca prima del termine consenta al g.e. comunque di ritenere valida l'offerta immediatamente inferiore, salva la responsabilità del revocante per la differenza tra il prezzo offerto e quello di effettiva aggiudicazione. La prassi, al contrario, fonda sull'irrevocabilità stabilita dalla legge la legittimità dell'aggiudicazione anche contro la volontà dell'offerente, purché essa avvenga entro il termine temporale di validità dell'offerta.
- 117)** Di recente in modo espresso ribadisce anche per il processo esecutivo l'interesse pubblicistico – o comunque superiore ed estraneo a quello dei soli soggetti del processo – alla prosecuzione anche officiosa v. Cass. 19 luglio 2004, n. 13354, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 1.
- 118)** Si è rammentato che la *ratio* della presentazione in busta chiusa è di evitare che si sappia, prima dell'udienza, se per un determinato bene siano state o meno presentate offerte: in caso contrario, ad esempio, sarebbe possibile non depositare la propria offerta e attendere il nuovo esperimento a prezzo ribassato, se si fosse certi che nessun altro è interessato; all'opposto, se si fosse certi dell'avvenuto deposito di offerte, si potrebbe partecipare alla vendita al solo scopo di infastidire gli interessati. In tal senso C. MIELE, *La prassi del Tribunale di Monza in tema di espropriazione immobiliare e la l. n. 80 del 2005*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile, previste dalla l. n.80 del 2005*, cit., 145. Mette in evidenza i pregi della segretezza delle offerte anche R. FONTANA, *Custodia e vendita nell'espropriazione immobiliare*, *ibidem*, 126.
- 119)** V. D'ADAMO, *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., in particolare il commento all'art. 584 c.p.c.
- 120)** Cfr. per tutti sul punto R. VACCARELLA, *Orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali in tema di aumento di sesto*, in *Foro it.*, 1989, I, 1923 ss; L.F. DI NANNI L. F., *Legittimazione a partecipare alla gara disposta a seguito di offerta di acquisto con aumento di sesto nella vendita forzata*, in *Corr. giur.*, 1993, 1406 ss; D. CAVALLINI, *Alcune considerazioni sull'aumento di sesto nella vendita forzata immobiliare*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, 639 ss; S. TODDE, *Offerte con aumento di sesto: i problemi non finiscono mai*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1189 ss; M. BELLANI, *In tema di legittimazione a partecipare alla gara in seguito ad offerta in aumento di sesto*, in *Nuova giur. civ.*, 1998, I, 806 ss; F. LEPRI, *La Cassazione conferma la natura "aperta" della fase di rincaro ex art. 584 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2861 ss; A. SCHERMI, *Legittimazione a partecipare alla gara*

conseguente all'offerta in aumento di sesto nell'esecuzione immobiliare, in *Giust. civ.*, 1994, I, 411 ss; M. ATZORI, *Aumento di sesto: le Sez. un. scelgono la gara aperta*, in *Nuova giur. civ.*, 1994, I, 518 ss; L. BIFFI, *Revirement della Suprema corte di cassazione in tema di legittimazione a partecipare alla gara a seguito di offerte dopo l'incanto*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 1161 ss; L. NELA, *La legittimazione ad offrire l'aumento di sesto ex art. 584 c.p.c. del partecipante sconfitto al precedente incanto: una questione davvero risolta?*, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 873 ss; LICCARDO, *Sull'aumento di sesto nella vendita con incanto*, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2650 ss; A. GILI, *Sulla legittimazione a offrire in aumento di sesto e a partecipare alla gara successiva*, in *Nuova giur. civ.*, 1993, I, 391 ss ed ivi ulteriori riferimenti.

- 121)** Purtroppo, a causa della non analitica scelta linguistica del legislatore nella stesura della norma in commento, anche con riferimento al nuovo art. 584 c.p.c. si verificherà quella confusione interpretativa che aveva caratterizzato per 40 anni l'aumento di sesto. Dalla prima stesura del codice di procedura civile la dottrina prima e la giurisprudenza poi si erano confrontate nell'individuazione dei soggetti che erano legittimati alla partecipazione al nuovo incanto. Il riformato art. 584 c.p.c. sembrerebbe restringere il campo dei partecipanti alla nuova gara solo a coloro che hanno partecipato al primo incanto conclusosi con l'aggiudicazione, ma per dignità di ricostruzione non si può non riportare anche una diversa ipotesi interpretativa della norma in esame, che è la seguente.

Il IV comma della norma in commento precisa che alla gara possono partecipare tutti gli offerenti in aumento "di cui ai commi precedenti". Tra i commi precedenti c'è ovviamente il secondo in cui è richiamato l'art. 571 c.p.c. che è la norma che esplicitamente legittima la partecipazione all'incanto di "chiunque", escludendo il debitore. Da questo collegamento interpretativo si potrebbe far discendere che alla gara fissata per l'aumento di quinto, a differenza di quanto detto nel testo di questo scritto, potrebbe partecipare "chiunque" (escluso il debitore) e non soltanto coloro che avevano già partecipato al primo incanto. Questa ulteriore lettura del riformato art. 584 c.p.c. è di degnissimo rilievo, perché avrebbe il pregio di allargare gli spazi di un nuovo incanto troppo limitato, con il vantaggio di cercare di riproporre una nuova gara con più partecipanti possibile, con gli ovvi vantaggi economici che potrebbero scaturire da una partecipazione più folta alla gara stessa. La forte spinta, nel senso di una gara aperta, potrebbe trovare una degna giustificazione processuale anche nell'interpretazione congiunta tra il IV e il III comma dello stesso art. 584 c.p.c.

Come già detto prima il IV comma aprirebbe a tutti gli offerenti "di cui ai commi precedenti", tale norma letta in combinato disposto con il terzo comma nella parte in cui dice "fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma", sembrerebbe [se non si contestualizza tale perifrasi al "solo" primo incanto, limitando la sua portata filologica ai "soli" offerenti che hanno partecipato anche alla prima gara] legittimare una apertura indiscriminata anche a terzi che abbiano fatto la loro offerta in aumento entro il termine fissato da giudice.

Come già rilevato in precedenza, la tentazione di una gara aperta, garante di un miglior risultato economico, potrebbe spingere l'interprete e l'operatore ad una analisi in senso funzionale della norma in commento; come è evidente una tale analisi troverebbe una sua legittima giustificazione in una linguistica strutturale non proprio ineccepibile.

In conclusione, però, c'è la netta sensazione di trovarsi al cospetto di un linguaggio soltanto poco appropriato, che mal cela l'intento di un legislatore in apparente controtendenza rispetto all'allargamento dei partecipanti, perché visti come elemento di ritardo processuale e quindi suscettibili di sanzione procedimentale.

- 122)** Su cui cfr. per tutti, anche per riferimenti di dottrina e giurisprudenza: E. FABIANI, *Espropriazione forzata immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle parti alla c.d. "udienza di vendita all'incanto*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 1/2003, 111 ss; nonché, da ultimo, ID., *Brevi note sul comportamento da tenersi da parte del notaio delegato ove il giorno fissato per la vendita all'incanto dell'immobile espropriato non compaiano il creditore*

precedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 2/2005, 970 ss.

123) Cfr. Cass. 29 dicembre 1962, n. 3444, in *Foro it.*, 1963, I, 532; Cass. 17 maggio 1984, n. 6603, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3134; Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, in *Foro it.*, 1986, I, 494 e *Giust. civ.*, 1986, I, 441; nonché più di recente Cass. 14 maggio 1991, n. 5375, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 522.

124) Il riferimento è in particolare alla nota di G. BORRE', *Intorno alle conseguenze della mancata comparizione delle parti alla cosiddetta udienza di incanto immobiliare*, in *Foro it.*, 1963, I, 2318 ss; ma più di recente vedi anche R. ORIANI, *Il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, spec. 347 e 348.

Da ultimo, esclude «che l'incanto presso il notaio sia parificabile all'udienza e richieda pertanto la presenza dei creditori, tenuto conto che, per principio comune nell'ambito del diritto pubblico, in caso di delegazione la forma degli atti deve corrispondere a quella propria del delegato e non già del delegante» G. SENSALE, *L'espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti*, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2003, spec. 369. Ma vedi anche nello stesso senso F. MANNA, *Ancora sull'uso deviante della pubblicità di vendita immobiliare*, in *Riv. not.*, II, 2003, 1196 ss spec. 1200.

125) Cfr. Cass. S.U. 27 ottobre 1995, n. 11178, in *Foro it.*, 1996, I, 3468 con nota A. Scala e in *Giur. it.* 1996, I, 1, 914.

126) Per quanto, dunque, questa pronuncia non avesse espressamente ad oggetto la problematica in esame, da più parti se ne era evidenziata la rilevanza anche con riferimento a quest'ultima, dovendo sostanzialmente ritenersi che, dalla esclusione della qualificabilità in termini di udienza dell'incanto, dovesse discendere (anche) l'inapplicabilità allo stesso della previsione di cui all'art. 631 c.p.c. (che all'udienza si riferisce).

127) Cfr. per tutti sul punto, da ultimo, Trib. Torino 4 aprile 2000 e la nota a tale provvedimento di F. MANNA, *Spese di pubblicità e comparizione del creditore all'incanto immobiliare: due «leve improprie» del processo esecutivo*, in *Riv. del notariato*, 2000, 951 ss. (per un accenno, operato da tale dottrina al fatto che molti tribunali continuano a seguire il risalente indirizzo giurisprudenziale anteriore all'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione – più sopra riferito – cfr. spec. 960).

128) Cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7281 in *Foro it. Rep.*, 1997, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 58 e per esteso in CD JURIS DATA, *Sentenze della Cassazione civile*, cit.

129) Così Cass. 19 luglio 2004, n. 13354, che puoi leggere in *Foro it.*, 2005, I, 457 ss con osservazioni di E. Fabiani.

130) Cfr. per tutti da ultimo in tal senso e per ulteriori riferimenti E. FABIANI, *Espropriazione forzata immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle parti alla c.d. "udienza di vendita all'incanto*, cit. e ID., *Brevi note sul comportamento da tenersi da parte del notaio delegato ove il giorno fissato per la vendita all'incanto dell'immobile espropriato non compaiano il creditore procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo*, cit.

131) Cfr. l'art. 1, 3° comma lett. t) della legge n. 263/2005.

132) Cfr. per tutte in giurisprudenza la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 27 ottobre 1995, n. 11178, cit. e in dottrina, da ultimo, anche per ampi riferimenti dottrinali sul punto E. FABIANI, *Espropriazione forzata immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle parti alla c.d. "udienza di vendita all'incanto*, cit.

133) Cfr. S. FAZZARI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit. nel commento dell'art. 591 c.p.c.

134) Si può quindi ora ipotizzare – salvo il limite dell'eccessivo svilimento del prezzo, con conseguente sospensione della vendita di cui all'art. 586, co. 1, prima parte c.p.c. – una serie ormai indefinita di coppie di tentativi di vendita, di cui il primo sempre senza ed il secondo sempre all'incanto. L'aumento delle opportunità di vendita e degli strumenti di effettività della procedura esalta la pos-

sibilità che il processo esecutivo consegua il suo scopo, cioè quello di produrre la trasformazione in denaro di una parte del patrimonio del debitore.

- 135)** Per le cui problematiche si rinvia al commento all'art. 591-*bis* c.p.c. di cui oltre.
- 136)** Cfr. l'art. 34, recente "Albo ed elenco dei non esercenti" il quale prevede quanto che: «L'Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:
- Sezione A - Commercialisti;
 - Sezione B - Esperti contabili».
- 137)** Cfr. l'art. 1, il quale reca "Oggetto della professione" e prevede che: «ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
- (...)
- i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del medesimo decreto».
- 138)** Cfr. l'art. 36 del più volte richiamato DLgs 139/2005.
- 139)** Cfr. l'art. 61, il quale reca "Costituzione dell'Albo unico" e prevede quanto segue:
- «...
4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione;
...
6. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "*dotto-re commercialista*". Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "*ragioniere commercialista*"».
- 140)** Cfr. art. 61, comma 4 D.Lgs. 139/2005.
- 141)** Il riferimento è a Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2005, n. 3369, in *Guida al diritto*, n. 14 del 2005, 70 ss con nota M. FIORINI, *Una querelle destinata a terminare con l'istituzione dell'albo unico*.
- 142)** L'originario testo della L. 80/2005 espressamente prevedeva la delegabilità delle operazioni di vendita anche agli esperti contabili.
- 143)** Nei lavori preparatori del "correttivo" è testuale l'intento del legislatore di coordinare la norma processuale a quella professionale; manca ogni riferimento all'eventuale intento di restringere l'ambito dei professionisti delegabili, o di differire al 1 gennaio 2008 la delegabilità degli attuali ragionieri e periti commerciali.
- 144)** Cfr. art. 61, comma 4, D.lgs. 139/2005.
- 145)** Escludere dalla delegabilità (ma solo nel periodo transitorio e sino all'operatività dell'Albo unico) professionisti (oggi "ragionieri e periti commerciali", domani "ragionieri commercialisti"), già oggi in possesso dei medesimi titoli che, a partire dall'entrata in funzione dell'Albo unico, li legittimeranno invece all'esercizio delle attività delegate, parrebbe perciò abbastanza irrazionale (e forse anche di dubbia legittimità costituzionale).
- 146)** Cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura*, cit. nel commento, per l'appunto, all'art. 591-*bis* c.p.c.
- 147)** Al cui commento si rinvia per un esame delle modificazioni ivi introdotte dal legislatore.
- 148)** Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2005 - Serie generale, n. 166 – supplemento ordinario n. 126/L.
- 149)** Cfr. l'art. 34 del D. Lgs 28 giugno 2005, n. 139

- 150)** Cfr. l'art. 1 del D. Lgs 28 giugno 2005, n. 139 il quale reca "oggetto della professione" ed al terzo comma della lett. i) riconosce agli iscritti nella "Sezione A Commercialisti" del costituendo Albo unico la competenza tecnica (anche) per «il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dell'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del medesimo decreto».
- 151)** Cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.
- 152)** Cfr. sul punto l'art. 78 dello stesso il quale reca "Disposizioni di coordinamento" e prevede che: «a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali". Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali "dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali».
- 153)** Cui, giova ricordarlo, è riconosciuta, in forza dell'art. 1, comma 3 lett. i) D.Lgs 139/2005, competenza tecnica (anche) per «il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione».
- 154)** Cfr. l'art. 61, 4° comma, del D.Lgs 139/2005 ove si prevede che: «coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A "Commercialisti" dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione». Precisandosi altresì, al comma successivo, che: «agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista"».
- 155)** Cfr. Cass. 18 febbraio 2005, n. 3369, con nota M. Fiorini, cit.
- 156)** Il cui testo è stato già richiamato alla precedente nota 152.
- 157)** Cfr. più ampiamente sul punto: E. FABIANI, *Entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, cit.; ID., *Ancora novità in tema di entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, cit.; ma vedi anche R. FONTANA, *La cauzione «scope» il bonifico*, in "Il Sole 24 ore" del 6 luglio 2005, 31, il quale pone in rilievo come: «il decreto legge contiene un vistoso errore, includendo tra le norme applicabili solamente ai nuovi procedimenti tutte le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*, della legge 80/2005 comprese le modifiche alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile riguardanti il processo esecutivo senza le quali appare in gran parte pregiudicata l'applicabilità della riforma alle procedure pendenti».
- 158)** Salvo a volere ritenere applicabili ai processi esecutivi pendenti anche le nuove norme introdotte fra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile facendo leva, con un grosso sforzo interpretativo, sulle seguenti considerazioni:

- i) con la utilizzazione dell'espressione "giudizi civili" ad opera dell'art. 8 del decreto legge n. 115/2005 non si sono voluti indicare (anche) i processi esecutivi;
- ii) il richiamo, comunque, ad opera della medesima norma alla lett. 3-*ter* dell'art. 2 del decreto legge n. 35/2005 si giustifica in considerazione del fatto che questa "lettera" ricomprende anche norme estranee al processo esecutivo (quali, in particolare, l'art. 70-*ter* recante "Notificazione della comparsa di risposta" e l'art. 181 recante "Disposizioni sulla divisione").
- 159)** Cfr. più ampiamente sul punto E. FABIANI, *Entrata in vigore delle "vecchie" e "nuove" modifiche al processo esecutivo: le legge n. 263/2005 ed il decreto legge n. 271/2005 modificano i termini di entrata in vigore delle stesse e la sorte dei processi esecutivi pendenti*, cit.
- 160)** Cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ID., *La delega delle operazioni di vendita*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, cit., 131.
- 161)** Cfr. F. DE STEFANO, *Il nuovo processo di esecuzione*, cit., 168.
- 162)** Così F. DE STEFANO, *op. loc. ult. cit.*
- 163)** Su cui cfr. per tutti, *ante* riforma leggi nn. 80 e 263 del 2005: S. RECCHIONI, *Appunti in tema di determinazione del valore dei beni espropriati da parte del notaio delegato nel processo di espropriazione immobiliare*, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2002, 209 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.
- 164)** Cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ID., *La delega delle operazioni di vendita*, cit., 131.
- 165)** Cfr. già in tal senso E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ID., *La delega delle operazioni di vendita*, cit., 131. Analogamente, da ultimo, F. DE STEFANO, *Il nuovo processo di esecuzione. Le novità della riforma*, cit., spec. 166 e 167.
- 166)** Il cui contenuto era disciplinato dall'art. 173-*quater* disp. att. c.p.c. la cui rubrica recava un riferimento espresso alla vendita "con incanto" ora non a caso eliminato ad opera della legge n. 80/2005.
- 167)** Cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.
- 168)** Per il cui contenuto occorre fare riferimento all'intervenuta modificazione (anche) dell'art. 173-*quater* disp. att. c.p.c., ora non più riferito alla sola vendita con incanto, cui rinvia il nuovo terzo comma dell'art. 591-*bis* c.p.c.
- 169)** Sulla quale avremo modo di ritornare anche più avanti in quanto per effetto della stessa il legislatore, non saprei dire se scientemente o inavvertitamente, sopprime il preesistente riferimento alla notificazione dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 498 c.p.c.
- 170)** E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ID., *La delega delle operazioni di vendita*, cit., 131-132.
- 171)** Si vedano per tutti sul punto le considerazioni svolte da A. Proto Pisani nello studio (già pubblicato in *Foro it.*, 1992, V, 444 ss) da cui hanno preso le mosse gli altri studi in materia e lo stesso intervento legislativo che ha condotto alla legge n. 302/98, ove si pone in rilievo come: «il motivo per cui non è stata esaminata la delega al notaio delle operazioni di vendita c.d. senza incanto ex art. 570 ss. deriva unicamente dalla circostanza che parte essenziale di tale procedimento è il potere conferito al giudice dall'art. 573, 2° comma, ove la gara non possa aver luogo per la mancanza di adesione degli offerenti, di "disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto": potere evidentemente non delegabile al notaio» (così A. PROTO PISANI, *Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione forzata immobiliare*, in *Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22-23 maggio 1993*, Milano, 1994, spec. 25).
- 172)** Cfr. da ultimo sul punto E. FABIANI, *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 2/2002, spec. 533 testo e nota 46 ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali sul punto.

- 173)** Nonché ai poteri attribuiti al professionista con riferimento alla "cauzione" di cui agli artt. 580 e 584 c.p.c. che saranno oggetto di esame di qui a breve.
- 174)** Cfr. per tutti sul punto, anche per ulteriori riferimenti dottrinali, E. FABIANI, *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 2/2002, 517 ss.e *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 131 ss.
- 175)** Cfr. D'ALESSANDRO, *Corretto uso del ricorso al giudice dell'esecuzione ex artt. 534-ter e 591-ter c.p.c.*, in *Riv. dell'esecuz. forzata*, 2000, 338 ss spec. 341.
- 176)** Su cui cfr. per tutti E. FABIANI, *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, in *Giur. sist. dir. proc. civ.* diretta da A. Proto Pisani, Torino, 2003, spec. 17 ss.
- 177)** Al cui commento si rinvia per un più approfondito esame delle stesse.
- 178)** Cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.
- 179)** Di dubbia coerenza con quella effettuata dal legislatore con la legge n. 80/2005, mantenuta ferma dalla legge n. 263/2005, di riservare al giudice, in sede di conferimento della delega, scelte quali quelle relative alle «modalità della pubblicità, ... luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 ... luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto»: cfr. sul punto le perplessità già a suo tempo avanzate con riferimento a quest'ultima previsione (E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ID., *La delega delle operazioni di vendita*, cit., 131).
- 180)** Il riferimento è a CORDOPATRI, *Le nuove norme sull'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 775 ora anche in C. PUNZI-E.F.RICCI (a cura di), *Le nuove norme processuali e fallimentari. Commento del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e della legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80*, Padova, 2005, 75 il quale pone in rilievo come: «a nessuno potrà di certo sfuggire l'importanza dell'ultima parte del detto comma settimo laddove aggiunge che contro il decreto ivi previsto è possibile proporre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617. Invero, la rinnovellata norma, da un lato, opera, per dir così, sotto il profilo formale un'involontaria ipostatizzazione giacché scambia la bozza di predisposizione del decreto, redatta dal professionista, con il vero e proprio decreto, che sarà esclusiva espressione delle competenze del giudice dell'esecuzione. Ma, dall'altro lato, finisce per complicare ulteriormente la questione perché ammette la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso la detta bozza e non anche avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che quella bozza avrebbe dovuto riprendere e incorporare.
- Come lascerebbe intendere l'ultimo inciso dell'unico comma dell'art. 591-ter che sul punto rimane invariato».
- 181)** La riforma ha, cioè, inteso lasciare immutata questa fondamentale circostanza di fondo, per cui, nonostante la non felice formulazione della norma *in parte qua*, non pare corretto concludere nel senso della proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso la semplice "bozza" del decreto di trasferimento, pena l'inevitabile contrasto con il modo in cui è concepito e strutturato il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi; nonché, direi anche, il modo in cui è disciplinato (anche dopo la riforma di cui alle leggi n. 80/2005 e 263/2005) il regime dei controlli sugli atti del professionista delegato dall'art. 591-ter c.p.c., che consente, per l'appunto, il reclamo e non l'opposizione agli atti esecutivi avverso gli atti del professionista (cfr. per tutti sul punto R. ORIANI, *Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare (art. 591 ter c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1998, V, 397ss; ID., *Ancora sul regime degli atti del notaio delegato nell'espropriazione immobiliare (art. 591 ter c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1999, V, 97 ss; F. LUISO-M. MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, cit., 166 ss; VITTORIA, *Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata: l'opposizione agli atti esecutivi e i reclami*, in *Riv. dell'esecuz. forzata*, 2000, 357 ss.ed ivi ulteriori riferimenti).
- 182)** Cfr. per tutti sul punto E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ID., *La delega delle operazioni di vendita*, cit., 133; nonché, da ulti-

mo, per un esame della stessa A. RENZI, *La delega delle operazioni di vendita* in corso di pubblicazione in AA.VV., *Il nuovo processo esecutivo* a cura di C. Cecchella, Milano, 2006.

183) Più in dettaglio, la legge n. 80/2005 modifica gli artt. 596 e 598 c.p.c. aggiungendo nel cui corpo del testo, in entrambi i casi, l'inciso «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis*» subito dopo il riferimento al giudice dell'esecuzione, conseguentemente attribuendo anche al primo quei poteri che prima spettavano solo a quest'ultimo.

L'aver lasciato, però, al contempo inalterato il disposto dell'art. 591-*bis* n. 7 (ora n. 12), in forza del quale il professionista provvede «alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, *dopo avervi apportato le eventuali variazioni*, provvede ai sensi dell'art. 596», pone non pochi problemi. Ciò in quanto, chiaramente, quest'ultima previsione sembrerebbe riservare in capo al giudice dell'esecuzione quel potere di approvazione del progetto di distribuzione che, invece, il suddetto inciso aggiunto nel corpo del testo degli artt. 596 e 598 c.p.c. sembrerebbe attribuire (anche) al professionista delegato.

Chiaro il difetto di coordinamento ed il conseguente contrasto fra l'art. 591-*bis* c.p.c. (che continua a riservare al g.e. il potere di apportare eventuali variazioni al progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato e quello di provvedere ai sensi dell'art. 596 c.p.c.) e gli artt. 596 e 598 c.p.c. così come modificati dalla l. 80/2005 (che sembrerebbero, invece, escludere la possibilità che il g.e. apporti variazioni al progetto di distribuzione predisposto dal professionista, attribuendo a quest'ultimo il potere di provvedere ai sensi degli artt. 596 e 598 c.p.c.).

Difficile dire quale delle due possibili opzioni interpretative sia più corretta.

In questa sede può solo sottolinearsi come, sul piano pratico, è molto probabile che, in ragione dell'evidenziato contrasto fra art. 591-*bis* n. 7 c.p.c. – da un lato – e artt. 596 e 598 c.p.c. – dall'altro -, convivano nel nostro ordinamento, anche attraverso l'instaurarsi di prassi difformi presso i diversi uffici giudiziari (oltre che per l'effetto di pronunce giurisprudenziali difformi), le due soluzioni quanto meno in astratto legittimate dalle norme di cui sopra (ossia sussistenza e insussistenza in capo al professionista delegato del potere di approvazione del progetto di distribuzione previa fissazione dell'udienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 596 c.p.c.) e che dunque una importanza non di poco momento possa rivestire il contenuto dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita (e pertanto la sottesa scelta posta in essere sul punto dal giudice dell'esecuzione).

Mi pare indubbio, infatti, che:

a) anche qualora dovesse accogliersi l'interpretazione che, in forza della intervenuta modificazione degli artt. 596 e 598 c.p.c. nei termini di cui sopra, privilegia una lettura che attribuisce maggiori poteri al professionista delegato, ben potrebbe comunque il giudice legittimamente riservare a se il compimento delle attività di cui alle norme richiamate esplicitando espressamente questo tipo di scelta nell'ordinanza di delega e risolvendo così in radice ogni problema; quella che il legislatore avrebbe introdotto sarebbe infatti pur sempre una possibilità (e non un obbligo) di delega da parte del giudice al professionista;

b) ove il giudice dovesse invece propendere per una delega aderente al testo dei nuovi artt. 596 e 598 c.p.c. comunque opportuna sarebbe una esplicitazione di questo tipo di scelta nell'ordinanza di delega, in modo tale da "costringere" le parti eventualmente in disaccordo sul punto a far valere i loro rilievi già avverso l'ordinanza di delega e non successivamente avverso gli atti del professionista delegato conformi alla delega; le parti dovrebbero infatti impugnare l'ordinanza di delega con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. pena la preclusione della possibilità di fare valere successivamente le medesime ragioni, durante lo svolgimento delle operazioni delegate, impugnando l'atto del professionista conforme alla delega (cfr. per tutti in via più generale sulla impossibilità di fare valere con il reclamo di cui all'art. 591-*ter* c.p.c. le eventuali nullità degli atti del notaio oramai precluse F. LUISO-M. MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, cit., 169 ove si pone in rilievo, ad esempio, come «se è viziata l'ordinanza di delega, non si potrà

impugnare l'atto del notaio che è conforme alla delega: il vizio deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza»).

- 184)** Cfr. per un tentativo in tal senso E. FABIANI, *Espropriazione forzata delegata a notaio e registrazione del decreto di trasferimento dell'immobile espropriato*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 1/2005, 3 ss; ma vedi anche su tale problematica: MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, Milano, 1999, 156; F. LUISO-M. MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, cit., 145 ss; G. PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, in *Notariato*, 1999, 168.
- 185)** Su cui cfr. per tutti G. PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, cit., 166 ss.
- 186)** Su cui cfr. per tutti N. FORTE, *Obblighi tributari iva a carico degli aggiudicatari di immobili nelle procedure esecutive private*, ined.
- 187)** Quali in particolare, avuto riguardo alla problematica richiamata nel testo dell'assolvimento degli obblighi iva, a titolo meramente esemplificativo: fatturazione del professionista; fatturazione utilizzando la partita iva del tribunale ed indicando quale "numero" della fattura il numero di ruolo del procedimento di espropriazione forzata; onere dell'aggiudicatario di versare direttamente l'IVA dovuta in nome e per conto dell'esecutato.
- 188)** In precedenza, il decreto andava adottato di concerto col Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato.
- 189)** Si rinvia, anche per le problematiche di diritto transitorio al commento all'art. 534- *bis* c.p.c.
- 190)** Si rinvia, anche per le problematiche di diritto transitorio al commento dell'art. 534-*bis* c.p.c.
- 191)** Per più ampia analisi si rinvia al commento al medesimo articolo in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit. nel commento all'art. 474 c.p.c.
- 192)** Non a quelli dei notai: la disposizione, unitamente a quella relativa alla sede del notaio delegabile (v. il commento all'art. 591 *bis* c.p.c.), è espressione di una chiara volontà legislativa di non parificare *in toto* i notai e gli altri professionisti delegabili.
- 193)** La previsione secondo la quale le schede vanno "formate e sottoscritte" da ciascuno dei predetti professionisti è, probabilmente, nella necessità che il professionista assuma personale responsabilità circa i dati riportati.
- 194)** Si pensi alla mancanza di sottoscrizione, che, sulla base dei principi, dovrebbe importare inesistenza giuridica della scheda, e, di conseguenza, esclusione dall'elenco.
- 195)** Letteralmente riferito alla sola procedura da seguire.
- 196)** Per l'esame del quale si rinvia alla corrispondente sezione di questo scritto.
- 197)** V. sul punto, anche per ampi riferimenti bibliografici, AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit., nel commento agli artt. 499 e 510 c.p.c.
- 198)** V. ad es. le ottime critiche di R. CONTE, *Osservazioni a prima lettura sull'art. 499 c.p.c. novellato e profili di costituzionalità dei limiti all'intervento del creditore sequestrante*, sul sito Internet www.judicium.it.
- 199)** Scelta estemporanea e non ispirata (semmai suggerita): restano fuori e continuano a patire gli inconvenienti sopra descritti, ad es. gli interventi dei condomini in base allo stato di ripartizione dei contributi approvato dall'assemblea, dei dipendenti in base alle buste paga e in genere tutti i crediti fondati su documenti diversi dalle scritture contabili, anche se, per ironia, muniti di valore probatorio pari o superiore a queste ultime. La legittimità costituzionale della nuova disciplina è quindi perlomeno dubbia.
- 200)** Il che, sia detto per inciso, porta un *sicuro* aggravio di lavoro anche al giudice dell'esecuzione.
- 201)** L'inizio di un'azione *ex novo* non è ovviamente necessario nel caso in cui il giudizio diretto a ottenere il titolo esecutivo già sia pendente: si pensi a un sequestro conservativo o a un'ipoteca giudiziale iscritta in base a decreto ingiuntivo o a sentenza, la cui efficacia esecutiva viene successivamente sospesa *ex artt.* 649, 283 etc.

- 202)** Né potrebbe rinviarsi la distribuzione della parte di attivo destinato al pagamento, oltre che del credito "accantonato", anche dei crediti in grado pari o successivo al primo, poiché ciò trova puntuale smentita negli artt. 499 e 510 (v. inciso trascritto al capoverso precedente).
- 203)** *Nulla quaestio* se il credito è liquido, perché risulta ad es. da scritture contabili obbligatorie, da una nota di iscrizione ipotecaria etc. Qualche maggiore problema, da risolversi con prudenza, può porsi invece per il credito del sequestrante, che ancora potrebbe essere illiquido alla data del riparto (potrebbe ad es. farsi riferimento alla somma per cui il sequestro è stato autorizzato).
- 204)** In tal caso, se la somma disponibile è insufficiente a soddisfare per intero tutti i concorrenti, il progetto deve ripartire proporzionalmente l'incapienza tra i creditori pari in grado.
- 205)** Così sostanzialmente anche AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit. nel commento all'art. 510 c.p.c.
- 206)** Nel senso del testo vedi anche R. FONTANA, *Accantonamenti per tre anni*, in "Il Sole 24 ore", cit.
- 207)** Si faccia tuttavia il caso che il prezzo della vendita, pagate le spese in prededuzione, sia stato accantonato per intero a favore di un creditore, in grado peggiore rispetto agli altri, ancora insoddisfatti e che costui non abbia ottenuto il titolo esecutivo. Il progetto supplementare in questo caso non potrà non prendere in esame, e per la prima volta, le posizioni di crediti non collocati nel primo piano di riparto, sicché è inevitabile consentirne ai creditori la discussione ed eventuale contestazione.
- 208)** Sulla sospensione concordata nel processo esecutivo v., tra gli autori anteriori alla riforma, F. LUISSO, voce *Sospensione del processo civile: processo di esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Torino 1990, 56 ss. e spec. 62 e 63. Per un commento a prima lettura della norma v. E. ASTUNI, *Contro l'estinzione reclamo entro 20 giorni*, in *Guida al diritto*, n. 22 dell'11 giugno 2005, 80.
- 209)** Risponde egualmente a criteri di funzionalità del sistema delle vendite giudiziarie la prevista improponibilità della conversione del pignoramento (che egualmente dà luogo a frequentissime istanze dell'ultima ora di sospensione e/o rinvio della vendita) dopo che è stata pronunciata l'ordinanza di vendita (v. l'art. 495 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 80).
- 210)** Un discorso a parte deve farsi per i creditori iscritti e privilegiati, i quali, benché tardivi, possono sempre compiere i singoli atti del processo esecutivo se muniti di titolo (art. 566 c.p.c.).
- 211)** Cfr. Cass. 11 giugno 1987, n. 5086, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Esecuzione in genere*, n. 62.
- 212)** Cass. 23 novembre 1985, n. 5826, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2884.
- 213)** Per un commento a prima lettura del nuovo art. 624 c.p.c. v. E. ASTUNI *Contro l'estinzione reclamo entro 20 giorni*, cit., 79 e 80; G. OLIVIERI, *Brevi considerazioni sulle nuove norme del procedimento cautelare uniforme*, sul sito Internet www.judicium.it.
- 214)** Cfr. per tutti sul punto, e in via più generale per un esame delle problematiche legate alla entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile di cui alla legge n. 80/2005: E. FABIANI, *Entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, cit.; ID., *Ancora novità in tema di entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, cit.; nonché: G. VERDE, *Note a prima lettura sulla legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80*, cit.; F. AULETTA, *I processi di espropriazione forzata in corso e la nuova disciplina per la "competitività"*, cit.
- 215)** Recante «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile».
- 216)** Cfr. E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ID., *Entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, cit.; ID., *Ancora novità in tema di entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, cit.
- 217)** Ove si prevedeva che: «le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis, b-ter), c-bis), c-ter, e), e-bis) ed e-ter, 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

- 218)** In tema di «intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti», pertanto già entrato in vigore.
- 219)** Cfr. per tutti sul punto E. FABIANI, in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.; ma vedi anche per un esame, in via più generale, delle problematiche poste dalla entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile di cui alla legge n. 80/2005: G. VERDE, *Note a prima lettura sulla legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80*, cit.; F. AULETTA, *I processi di espropriazione forzata in corso e la nuova disciplina per la "competitività"*, cit.
- 220)** Cfr. più ampiamente sul punto E. FABIANI in AA.VV., *Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura* del 1 giugno 2005, cit.
- 221)** Recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1 luglio 2005 - Serie generale n.151, ed entrato in vigore – in forza dell'art. 15 di cui allo stesso - il giorno stesso della sua pubblicazione.
- 222)** Questo, più in dettaglio, il testo del richiamato art. 8 del decreto legge n. 115/2005:
«Il comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:
3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), e), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.
3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis*) e 3-*ter*) non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005».
- 223)** Cfr. più ampiamente sul punto E. FABIANI, *Entrata in vigore delle modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005*, cit.; ma vedi anche R. FONTANA, *La cauzione «scope» il bonifico*, in "Il Sole 24 ore" cit., 31 il quale pone in rilievo come: «il decreto legge contiene un vistoso errore, includendo tra le norme applicabili solamente ai nuovi procedimenti tutte le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*, della legge 80/2005 comprese le modifiche alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile riguardanti il processo esecutivo senza le quali appare in gran parte pregiudicata l'applicabilità della riforma alle procedure pendenti».
- 224)** Salvo a volere ritenere applicabili ai processi esecutivi pendenti anche le nuove norme introdotte fra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile facendo leva, con un grosso sforzo interpretativo, sulle seguenti considerazioni:
con la utilizzazione dell'espressione "giudizi civili" ad opera dell'art. 8 del decreto legge n. 115/2005 non si sono voluti indicare (anche) i processi esecutivi;
il richiamo, comunque, ad opera della medesima norma alla lett. 3-*ter* dell'art. 2 del decreto legge n. 35/2005 si giustifica in considerazione del fatto che questa "lettera" ricomprende anche norme estranee al processo esecutivo (quali, in particolare, l'art. 70-*ter* recante "Notificazione della comparsa di risposta" e l'art. 181 recante "Disposizioni sulla divisione")
- 225)** Si consideri, a tal proposito, come fra le disposizioni contenute nella ormai più volte citata lettera 3-*ter* dell'art. 2 del decreto legge n. 35/2005 vi erano norme quali gli artt. 169-*bis* (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione), 169-*ter* (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita), art. 173-*bis* (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto), 173-*ter* (Pubblicità degli avvisi tramite internet), art. 173-*quater* (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato), art. 179-*bis* (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione), art. 179-*ter* (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).
- 226)** Recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto scorso n. 194 ed

entrata in vigore – in forza dell'art. 1, ult. comma di cui alla stessa - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

227) Si prevedeva, più precisamente, che: «All'articolo 8, al comma 1, capoversi 3-*quater* e 3-*quinqües*, le parole "15 novembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2006"».

Questo, dunque, il nuovo "testo coordinato ed aggiornato" dell'art. 8 (recante "Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni") di cui alla G.U. del 22 agosto 2005:

«Il comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), e), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3-*quinqües*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006».

Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006».

228) Ove si prevede che «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

229) Il quale prevede testualmente quanto segue: «All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-*quater* e 3-*quinqües* sono sostituiti dai seguenti:

3-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

3-*quinqües*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*), c-*quinqües*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis*, e 3-*ter*, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-*bis*), e 3-*ter*, lettere a-*bis*), b), c), c-*bis*), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006».

Ed il successivo comma 7 che: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-*quater*, 3-*quinqües* e 3-*sexies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo».

230) L'art. 1, comma 6, della legge n. 263/2005 richiama infatti anche «le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-*bis*), e 3-*ter*, lettere a-*bis*), b), c), c-*bis*), d), e) ed f)» del decreto legge n. 35/2005 comprensive, per l'appunto, sia delle nuove norme relative al processo esecutivo introdotte nell'ambito del codice di procedura civile (lettera e), numeri da 2) a 43-*bis* in parte introdotti dalla stessa legge n. 263/2005, quale, ad esempio, il 43-*bis*) sia di quelle introdotte fra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (3-*ter* lettere a-*bis*) – introdotta dalla stessa legge n. 263/2005 -, b), c), c-*bis*), d), e) – già presenti nel decreto legge n. 35/2005 -).

231) Si pensi, per tutte, alla problematica legata alla attribuzione o meno della qualità di titolo esecutivo anche alle scritture private autenticate in data anteriore rispetto a quella della entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 474 c.p.c.: su cui cfr. PETRELLI, *Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo*, in *Notariato*, n. 5/2005, 543 ss spec. 561 e 562.

232) Basti a tal proposito ripercorrere mentalmente l'*iter* delle modifiche legislative susseguitesesi, in precedenza rapidamente tratteggiato e ripercorso nei suoi momenti essenziali, che sembrerebbe ispirato, pur nella differenza di previsioni di cui si è dato atto, dal comune intento di fondo di sancire

una sorta di "regola di carattere generale" nel senso della applicabilità delle nuove norme anche ai processi esecutivi pendenti.

233) Ove si prevede che: «il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

234) Nonché, per effetto del richiamo operato all'art. 1, comma 6, della l. 263/2005, anche del medesimo termine previsto con riferimento alla conservazione di efficacia dell'intervento spiegato dai creditori privi di titolo esecutivo prima della entrata in vigore delle nuove norme introdotte in materia.

(Riproduzione riservata)

<p>Testo attualmente in vigore</p>	<p>Legge n. 80 del 14 maggio 2005 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - S.O. n.91/L Conversione in legge , con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.</p>	<p>Legge 28 dicembre 2005, n. 263 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - S.O. n.209 Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n.642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n.53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.</p>
<p>CODICE DI PROCEDURA CIVILE</p>		
<p>Articolo 474 (<i>Titolo esecutivo</i>). L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.</p>	<p>Articolo 474 (<i>Titolo esecutivo</i>).¹ L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù</p>	<p>Articolo 474 (<i>Titolo esecutivo</i>)². L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito [e gli atti] ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o ri-</p>

¹ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 1, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

² Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 1, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80, come corretto dall'art.1 comma 3, lett.a) della Legge 28.12.2005 n. 263 .

	dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.	lascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
<p>Articolo 476 (<i>Altre copie in forma esecutiva</i>). Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sull'istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a 5 euro, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.</p>	<p>Articolo 476 (<i>Altre copie in forma esecutiva</i>). Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sull'istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000³, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.</p>	
<p>Articolo 479 (<i>Notificazione del titolo esecutivo e del precetto</i>). Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecu-</p>	<p>Articolo 479 (<i>Notificazione del titolo esecutivo e del precetto</i>). Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecu-</p>	

³ Parole sostituite dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>tiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.</p>	<p>tiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti⁴. [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170]. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.</p>	
<p>Articolo 490 (<i>Pubblicità degli avvisi</i>). Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario⁵. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,</p>	<p>Articolo 490 (<i>Pubblicità degli avvisi</i>). Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni</p>	

⁴ Le parole successive, fino alla fine del periodo, sono state soppresse dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 3, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁵ Il F.A.L. è stato soppresso dall'articolo 31 L. 24.11.00 n. 340, il cui co. 4 prevedeva la necessità di un regolamento per l'individuazione dei mezzi di pubblicità sostitutivi, da emanarsi entro i 120 gg. dall'entrata in vigore della Legge (e cioè entro l'8.3.01): ma detto regolamento non risulta, allo stato, ancora emanato.

⁶ Comma così sostituito dall'articolo 52, co. 76, della L. 28.12.01 n. 448.

⁷ Periodo introdotto dall'articolo 80, co. 46, della L. 27.12.02 n. 289.

<p>quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa⁶. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata⁷. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore⁸.</p>	<p>prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto⁹.</p> <p>Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa¹⁰. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata¹¹. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore¹².</p>	
<p>492 (<i>Forma del pignoramento</i>). Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al</p>	<p>Articolo 492 (<i>Forma del pignoramento</i>)¹³. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al</p>	<p>Articolo 492 (<i>Forma del pignoramento</i>)¹⁴. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa</p>

⁸ Parole aggiunte dall'articolo 174, co. 9, D.Lgs. 20.6.03 n. 196.

⁹ Il secondo comma è stato così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 4.1., del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80; la formulazione originaria prevedeva la pubblicazione sul F.A.L., ma questo era stato soppresso dall'articolo 31 L. 24.11.00 n. 340, il cui co. 4 prevedeva la necessità di un regolamento per l'individuazione dei mezzi di pubblicità sostitutivi, da emanarsi entro i 120 gg. dall'entrata in vigore della Legge (e cioè entro l'8.3.01): ma detto regolamento non è stato mai emanato.

¹⁰ Il terzo comma è stato così sostituito dall'articolo 52, co. 76, della L. 28.12.01 n. 448.

¹¹ Periodo introdotto dall'articolo 80, co. 46, della L. 27.12.02 n. 289.

¹² Parole aggiunte dall'articolo 174, co. 9, D.Lgs. 20.6.03 n. 196.

¹³ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 5, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

¹⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 5, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come corretto dall'art.1 comma 3, lett.b) della Legge 28.12.2005 n. 263

<p>debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.</p>	<p>debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore precedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.</p> <p>Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.</p> <p>Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore precedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare</p>	<p>al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p> <p>Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che , a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramen-</p>
---	--	---

	<p>la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.</p> <p>In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.</p> <p>L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.</p> <p>Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.</p>	<p>to e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.</p> <p>Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.</p> <p>Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.</p> <p>In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete</p>
--	--	--

		<p>generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.</p> <p>L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.</p> <p>Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.</p>
<p>Articolo 495 (<i>Conversione del pignoramento</i>).</p> <p>In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.</p>	<p>Articolo 495 (<i>Conversione del pignoramento</i>).</p> <p>Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569¹⁵, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La</p>	

¹⁵ Parole aggiunte dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 6.1 del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

¹⁶ Parola sostituita dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 6.2 del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.</p> <p>Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.</p> <p>Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.</p> <p>Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</p> <p>L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.</p>	<p>somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.</p> <p>La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.</p> <p>Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto¹⁶ mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.</p> <p>Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.</p> <p>Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</p> <p>L'istanza può essere avanzata una sola</p>	
--	---	--

<p>Articolo 499 (<i>Intervento</i>).</p> <p>Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorché non privilegiati.</p> <p>Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.</p>	<p>volta a pena di inammissibilità.</p> <p>Articolo 499 (<i>Intervento</i>).</p> <p>Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno¹⁷.</p> <p>Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.</p> <p>Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il credito-</p>	<p>Articolo 499 (<i>Intervento</i>)¹⁹.</p> <p>Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari un diritto di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.</p> <p>Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530,552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vi-</p>
---	--	---

¹⁷ Comma così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 7.1 del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

	<p>re pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione¹⁸.</p>	<p>genti disposizioni. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita ai sensi degli articoli 530,552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la da-</p>
--	---	--

¹⁸ Comma aggiunto dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 7.2 del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

¹⁹ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 7 del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come sostituito dall'art.1 comma 3, lett.c) della Legge 28.12.2005 n. 263

		<p>ta dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.</p> <p>All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti il casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al precedente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.</p>
<p>Articolo 500 (<i>Effetti dell'intervento</i>).</p>		<p>Articolo 500 (<i>Effetti dell'intervento</i>)²⁰.</p>

²⁰ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 7 bis del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come introdotto dall'art.1 comma 3, lett.d) della Legge 28.12.2005 n. 263

<p>L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.</p>		<p>L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.</p>
<p>Articolo 510 (<i>Distribuzione della somma ricavata</i>).</p> <p>Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.</p> <p>In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.</p> <p>Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.</p>	<p>Articolo 510 (<i>Distribuzione della somma ricavata</i>).</p> <p>Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.</p> <p>In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo²¹.</p> <p>Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.</p>	<p>Articolo 510 (<i>Distribuzione della somma ricavata</i>)²².</p> <p>Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.</p> <p>In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori interventuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.</p> <p>L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione da-</p>

²¹ Le parole successive a "prelazione" sono state aggiunte dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 8 del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80

²² L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 8 del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80, come sostituito dall'art. 1 comma 3, lett. e) della Legge 28.12.2005 n. 263

		<p>vanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.</p> <p>Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.</p>
<p>Articolo 512 (<i>Risoluzione delle controversie</i>).</p> <p>Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'articolo 17, fissando un termine peren-</p>	<p>Articolo 512 (<i>Risoluzione delle controversie</i>)²³.</p> <p>Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo</p>	

²³ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 9, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>torio per la riassunzione.</p> <p>Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.</p>	<p>comma.</p> <p>Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.</p>	
<p>Articolo 524 (<i>Pignoramento successivo</i>).</p> <p>L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.</p> <p>Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 secondo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.</p> <p>Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.</p>	<p>Articolo 524 (<i>Pignoramento successivo</i>).</p> <p>L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.</p> <p>Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo²⁴ comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo²⁵ comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.</p> <p>Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.</p>	
<p>Articolo 525 (<i>Condizione e tempo</i>)</p>	<p>Articolo 525 (<i>Condizione e tempo</i>)</p>	

²⁴ La parola "primo" è stata sostituita alla precedente ("secondo") dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 10, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

²⁵ La parola "secondo" è stata sostituita alla precedente ("terzo") dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 10, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p><i>dell'intervento).</i> Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.</p> <p>Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.</p> <p>Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi euro 5.164,57, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.</p>	<p><i>dell'intervento).</i> ...²⁶</p> <p>Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.</p> <p>Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529²⁷.</p>	
<p>Articolo 526 (<i>Facoltà dei creditori intervenuti</i>).</p> <p>I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.</p>	<p>Articolo 526 (<i>Facoltà dei creditori intervenuti</i>).</p> <p>I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti²⁸.</p>	
<p>Articolo 527 (<i>Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione</i>).</p> <p>Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo comma e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di</p>	<p>Articolo 527 (<i>Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione</i>).</p> <p>...²⁹</p>	

²⁶ Il primo comma è stato abrogato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 11.1, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

²⁷ L'ultimo comma è stato così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 11.2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

²⁸ Le parole originarie: "a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono state così sostituite dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 12, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

²⁹ Articolo abrogato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 13, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.</p> <p>Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.</p>		
<p>Articolo 528 (<i>Intervento tardivo</i>).</p> <p>I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.</p> <p>I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.</p>	<p>Articolo 528 (<i>Intervento tardivo</i>).</p> <p>I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza³⁰.</p> <p>I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.</p>	
<p>Articolo 530 (<i>Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della</i></p>	<p>Articolo 530 (<i>Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della</i></p>	

³⁰ Comma sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 14, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p><i>vendita</i>).</p> <p>Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Qualora ricorra l'ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525.</p>	<p><i>vendita</i>).</p> <p>Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Qualora ricorra l'ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525³¹.</p>	
<p>Articolo 532 (<i>Vendita a mezzo di commissionario</i>).</p> <p>Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario,</p>	<p>Articolo 532 (<i>vendita a mezzo di commissionario</i>).</p> <p>Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere af-</p>	

³¹ Nel quinto comma dell'articolo 530 le parole "terzo comma", ovunque ricorrano, sono state sostituite da "secondo comma" dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 14, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>affinché proceda alla vendita.</p> <p>Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.</p> <p>Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.</p>	<p>fidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.</p> <p>Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione³².</p> <p>Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato la vendita, non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.</p>	
<p>Articolo 534 bis (<i>Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto</i>)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione³³, con il provvedimento di cui all'articolo 530 , può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis , in quanto compatibili con le previsioni della</p>	<p>Articolo 534-bis (<i>Delega delle operazioni di vendita</i>)³⁴.</p> <p>Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di</p>	<p>Articolo 534-bis (<i>Delega delle operazioni di vendita</i>)³⁵.</p> <p>Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il</p>

³² I primi due commi sono stati così sostituiti dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 16, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

³³ L'originaria parola "pretore" deve intendersi cos' sostituita ex art. 244 d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51..

³⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 17, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

³⁵ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 17, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1 comma 3, lett.f) della Legge 28.12.2005 n. 263

<p>presente sezione.</p>	<p>attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.</p>	<p>compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.</p>
<p>Articolo 534 ter (<i>Ricorso al giudice dell'esecuzione</i>).</p> <p>Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.</p>		<p>Articolo 534-ter (<i>Ricorso al giudice dell'esecuzione</i>)³⁶.</p> <p>Quando, nel corso delle operazioni di vendita [con incanto], insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.</p>
<p>Articolo 546 (<i>Obblighi del terzo</i>).</p> <p>Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.</p>	<p>Articolo 546 (<i>Obblighi del terzo</i>).</p> <p>Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode³⁷.</p>	

³⁶ Articolo modificato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 17bis, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come introdotto dall'art. 1 comma 3, lett.g) della Legge 28.12.2005 n. 263..

³⁷ Le parole da "e nei limiti" fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 18.1, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

	<p>Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza³⁸.</p>	
<p>Articolo 557 (<i>Deposito dell'atto di pignoramento</i>).</p> <p>L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.</p> <p>Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.</p> <p>Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>	<p>Articolo 557 (<i>Deposito dell'atto di pignoramento</i>).</p> <p>L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.</p> <p>Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni ³⁹ dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.</p> <p>Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>	
<p>Articolo 559 (<i>Custodia dei beni pignorati</i>).</p> <p>Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.</p>	<p>Articolo 559 (<i>Custodia dei beni pignorati</i>).</p> <p>Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.</p>	<p>Articolo 559 (<i>Custodia dei beni pignorati</i>).</p> <p>Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.</p>

³⁸ Ultimo comma aggiunto dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 18.2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

³⁹ Parole sostituite dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 18.2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.</p>	<p>Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore⁴⁰.</p> <p>Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.</p> <p>Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.</p> <p>Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto⁴¹.</p>	<p>Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.</p> <p>Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.</p> <p>Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.</p> <p>Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.</p> <p>I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile⁴².</p>
<p>Articolo 560 (<i>Modo della custodia</i>).</p> <p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma</p>	<p>Articolo 560 (<i>Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia</i>)⁴³.</p> <p>I provvedimenti di nomina e di revoca del</p>	<p>Articolo 560 (<i>Modo della custodia</i>)⁴⁷.</p> <p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma</p>

⁴⁰ Il periodo finale del primo comma è stato aggiunto dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 20.1, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁴¹ I commi dal terzo all'ultimo compresi sono stati aggiunti dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 20.2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁴² L'ultimo comma è stato aggiunto dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 20.2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come corretto dall'art. 1 comma 3, lett.h) della Legge 28.12.2005 n. 263

⁴³ Rubrica così modificata dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 21.1, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>dell'articolo 593.</p> <p>Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.</p> <p>Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.</p>	<p>custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485⁴⁴.</p> <p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.⁴⁵</p> <p>Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.</p> <p>Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.</p> <p>Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le a-</p>	<p>dell'articolo 593.</p> <p>Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.</p> <p>Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed</p>
--	--	--

⁴⁴ L'intero comma è stato anteposto agli altri dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 21.2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁴⁵ L'originaria parola "pretore" deve intendersi cos' sostituita ex art. 244 d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51..

⁴⁶ Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 21.3, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁴⁷ Articolo così modificato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 21, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come sostituito dall'art. 1 comma 3, lett.i) della Legge 28.12.2005 n. 263

	zioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità⁴⁶.	esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
<p>Articolo 561 (<i>Pignoramento successivo</i>).</p> <p>Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.</p> <p>L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.</p> <p>Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.</p>	<p>Articolo 561 (<i>Pignoramento successivo</i>).</p> <p>Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.</p> <p>L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564⁴⁸. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.</p> <p>Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.</p>	
<p>Articolo 563 (<i>Condizioni e tempo dell'intervento</i>).</p> <p>Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.</p> <p>Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.</p>	<p>Articolo 563 (<i>Condizioni e tempo dell'intervento</i>).</p> <p>...⁴⁹</p>	
<p>Articolo 564 (<i>Facoltà dei creditori intervenuti</i>).</p>	<p>Articolo 564 (<i>Facoltà dei creditori intervenuti</i>)⁵⁰.</p>	

⁴⁸ Il precedente riferimento all'articolo 563 secondo comma è stato così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 24, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁴⁹ Articolo abrogato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 22, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.</p>	<p>I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.</p>	
<p>Articolo 565 (<i>Intervento tardivo</i>). I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante o di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.</p>	<p>Articolo 565 (<i>Intervento tardivo</i>). I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564⁵¹, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante o di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.</p>	
<p>Articolo 566 (<i>intervento dei creditori iscritti e privilegiati</i>). I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.</p>	<p>Articolo 566 (<i>intervento dei creditori iscritti e privilegiati</i>). I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564⁵², ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.</p>	
<p>Articolo 567 (<i>Istanza di vendita</i>). Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.</p>	<p>Articolo 567 (<i>Istanza di vendita</i>)⁵³. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.</p>	<p>Articolo 567 (<i>Istanza di vendita</i>)⁵⁴. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita</p>

⁵⁰ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 23, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁵¹ Il precedente riferimento all'articolo 563 secondo comma è stato così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 24, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁵² Il precedente riferimento all'articolo 563 secondo comma è stato così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 24, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁵³ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 25, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁵⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 25, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1 comma 3, lett. l) della Legge 28.12.2005 n. 263 .

<p>Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.</p> <p>La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.</p> <p>Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma</p>	<p>Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.</p> <p>[La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.]</p> <p>Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono</p>	<p>dell'immobile pignorato.</p> <p>Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto [e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso], nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.</p> <p>Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non</p>
--	--	---

	altri beni pignorati.	è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati
<p>Articolo 569 (<i>Provvedimento per l'autorizzazione della vendita</i>).</p> <p>Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere</p>	<p>Articolo 569 (<i>Provvedimento per l'autorizzazione della vendita</i>)⁵⁵.</p> <p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferio-</p>	<p>Articolo 569 (<i>Provvedimento per l'autorizzazione della vendita</i>)⁵⁶.</p> <p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordi-</p>

⁵⁵ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 26, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁵⁶ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 26, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1 comma 3, lett.m) della Legge 28.12.2005 n. 263 ..

<p>notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>	<p>re a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>	<p>nanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>
<p>Articolo 570 (<i>Avviso della vendita</i>). Dell'ordine di vendita è dato dal cancellie-</p>		<p>Articolo 570 (<i>Avviso della vendita</i>)⁵⁷. Dell'ordine di vendita è dato dal cancellie-</p>

⁵⁷ Articolo modificato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 26-bis, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come introdotto dall'art. 1 comma 3, lett.n) della Legge 28.12.2005 n. 263 ..

<p>re, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.</p>		<p>re, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'art. 555, [e] del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.</p>
<p>Articolo 571 (<i>Offerte d'acquisto</i>). Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni. L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.</p>	<p>Articolo 571 (<i>Offerte d'acquisto</i>)⁵⁸. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita,</p>	<p>Articolo 571 (<i>Offerte d'acquisto</i>)⁵⁹. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. [Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni]. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con</p>

⁵⁸ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 27, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1 comma 3, lett. o) della Legge 28.12.2005 n. 263 ..

⁵⁹ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 27, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

	<p>in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.</p> <p>L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.</p>	<p>le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.</p> <p>L'offerta è irrevocabile, salvo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573; 2. il giudice ordini l'incanto; 3. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. <p>L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.</p>
<p><i>Articolo 572 (Deliberazione sull'offerta).</i></p> <p>Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.</p> <p>Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.</p>	<p><i>Articolo 572 (Deliberazione sull'offerta)⁶⁰.</i></p> <p>Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.</p> <p>Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.</p> <p>Se l'offerta è inferiore a tale valore, il</p>	<p><i>Articolo 572 (Deliberazione sull'offerta)⁶¹.</i></p> <p>Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.</p> <p>Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.</p>

⁶⁰ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 27, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁶¹ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 27, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1 comma 3, lett.p) della Legge 28.12.2005 n. 263 .

<p>Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.</p> <p>Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.</p>	<p>giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.</p> <p>Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.</p>	<p>Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.</p> <p>Si applicano [anche in questi casi] le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.</p>
<p>Articolo 573 (<i>Gara tra gli offerenti</i>).</p> <p>Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta.</p> <p>Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.</p>	<p>Articolo 573 (<i>Gara tra gli offerenti</i>)⁶².</p> <p>Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.</p> <p>Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.</p>	
<p>Articolo 575 (<i>Termine delle offerte senza incanto</i>).</p> <p>Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.</p> <p>Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.</p>	<p>Articolo 575 (<i>Termine delle offerte senza incanto</i>).</p> <p>...⁶³</p>	
<p>Articolo 576 (<i>Contenuto del provvedimento che dispone la vendita</i>).</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando ordina</p>	<p>Articolo 576 (<i>Contenuto del provvedimento che dispone la vendita</i>).</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando ordina</p>	

⁶² Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 27, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁶³ Articolo abrogato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 28, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. <p>L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.</p>	<p>l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti,⁶⁴ 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. <p>L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.</p>	
<p>Articolo 580 (<i>Prestazione della cauzione</i>).</p> <p>Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.</p> <p>Se l'offerente non diviene aggiudicatario,</p>	<p>Articolo 580 (<i>Prestazione della cauzione</i>)⁶⁵.</p> <p>Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576 [e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita].</p> <p>Se l'offerente non diviene aggiudicatario,</p>	

⁶⁴ Numero così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 29, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁶⁵ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 30, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.</p>	<p>la cauzione [e il deposito per le spese] è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omissis di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.</p>	
<p>Articolo 584 (<i>Offerte dopo l'incanto</i>).</p> <p>Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.</p> <p>Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'articolo 570.</p>	<p>Articolo 584 (<i>Offerte dopo l'incanto</i>)⁶⁶.</p> <p>Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.</p> <p>Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.</p> <p>Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.</p> <p>Alla gara possono partecipare, oltre gli</p>	<p>Articolo 584 (<i>Offerte dopo l'incanto</i>)⁶⁷.</p> <p>Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.</p> <p>Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.</p> <p>Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.</p>

⁶⁶ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 31, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁶⁷ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 31, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1 comma 3, lett.q) della Legge 28.12.2005 n. 263.

	<p>offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.</p> <p>Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.</p>	<p>Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.</p> <p>Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.</p>
<p>Articolo 585 (<i>Versamento del prezzo</i>).</p> <p>L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.</p> <p>Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.</p>	<p>Articolo 585 (<i>Versamento del prezzo</i>)⁶⁸.</p> <p>L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.</p> <p>Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.</p> <p>Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di</p>	

⁶⁸ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 31, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

	<p>finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.</p>	
<p>Articolo 586 (<i>Trasferimento del bene espropriato</i>).</p> <p>Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508.</p> <p>Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.</p> <p>Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.</p>	<p>Articolo 586 (<i>Trasferimento del bene espropriato</i>).</p> <p>Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.⁶⁹</p> <p>Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.</p>	

⁶⁹ Il periodo finale del primo comma è stato aggiunto dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 32, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

	Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.	
<p>Articolo 588 (<i>Esito negativo dell'incanto</i>).</p> <p>Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente .</p>	<p>Articolo 588 (Termine per l'istanza di assegnazione)⁷⁰.</p> <p>Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.</p>	
<p>Articolo 589 (<i>Istanza di assegnazione</i>).</p> <p>L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.</p>	<p>Articolo 589 (<i>Istanza di assegnazione</i>)⁷¹.</p> <p>L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.</p> <p>Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.</p>	
<p>Articolo 590 (<i>Provvedimento di assegnazione</i>).</p> <p>Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori</p>	<p>Articolo 590 (<i>Provvedimento di assegnazione</i>)⁷².</p> <p>Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice prov-</p>	

⁷⁰ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁷¹ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁷² Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>iscritti non intervenuti.</p> <p>All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.</p> <p>Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.</p>	<p>vede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.</p> <p>Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.</p>	
<p>Articolo 591 (<i>Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto</i>).</p> <p>All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone la amministrazione giudiziaria a norma dell'articolo 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.</p> <p>In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.</p>	<p>Articolo 591 (<i>Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto</i>)⁷³.</p> <p>Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.</p> <p>In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.</p> <p>Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.</p>	<p>Articolo 591 (<i>Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto</i>)⁷⁴.</p> <p>Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.</p> <p>Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.</p> <p>Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.</p>

⁷³ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁷⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1 comma 3, lett.r) 1.1 e 1.2 della Legge 28.12.2005 n. 263.

<p>Articolo 591 bis (<i>Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto</i>).</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dall'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.</p> <p>Il notaio delegato provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice; 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli artt. 587, 590 e 591; 5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti 	<p>Articolo 591-bis (<i>Delega delle operazioni di vendita</i>)⁷⁵.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.</p> <p>Il professionista delegato provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma; 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma 	<p>Articolo 591-bis (<i>Delega delle operazioni di vendita</i>)⁷⁶.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.</p> <p>Il professionista delegato provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma,
---	---	---

⁷⁵ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁷⁶ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come sostituito dall'art. 1 comma 3, lett. .r) 2) della Legge 28.12.2005 n. 263.

<p>e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;</p> <p>6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;</p> <p>7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.</p> <p>In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.</p> <p>L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità</p>	<p>dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;</p> <p>4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;</p> <p>5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;</p> <p>6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;</p> <p>7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.</p> <p>In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma</p>	<p>delle disposizioni di attuazione del presente codice;</p> <p>2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;</p> <p>3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;</p> <p>4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;</p> <p>5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;</p> <p>6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;</p> <p>7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;</p> <p>8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;</p> <p>9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;</p> <p>10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;</p> <p>11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura ca-</p>
---	---	--

<p>di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.</p> <p>Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.</p> <p>Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.</p> <p>Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.</p> <p>Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli artt. 585 e 590, terzo comma, il notaio predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel</p>	<p>degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.</p> <p>Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.</p> <p>Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.</p> <p>Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.</p> <p>Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile qua-</p>	<p>tastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;</p> <p>13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.</p> <p>Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo</p>
--	--	---

<p>decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.</p> <p>Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.</p> <p>I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto.</p>	<p>le risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.</p> <p>Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.</p> <p>I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.</p>	<p>comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.</p> <p>Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.</p> <p>Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.</p> <p>Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.</p> <p>Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia</p>
---	---	---

		<p>luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.</p> <p>Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.</p> <p>I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita [con incanto]</p>
<p>Articolo 591ter. <i>(Ricorso al giudice dell'esecuzione)</i>.</p> <p>Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.</p>	<p>Articolo 591-ter <i>(Ricorso al giudice dell'esecuzione)</i>⁷⁷.</p> <p>Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.</p>	
<p>Articolo 596 <i>(Formazione del progetto di distribuzione)</i>.</p>	<p>Articolo 596 <i>(Formazione del progetto di distribuzione)</i>.</p>	

⁷⁷ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 33, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.</p> <p>Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.</p>	<p>Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis⁷⁸, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.</p> <p>Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.</p>	
<p>Articolo 598 (<i>Approvazione del progetto</i>).</p> <p>Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.</p>	<p>Articolo 598 (<i>Approvazione del progetto</i>).</p> <p>Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis⁷⁹ ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.</p>	
<p>Articolo 600 (<i>Convocazione dei comproprietari</i>).</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.</p> <p>Se la separazione non è possibile può ordinare la vendita della quota indivisa o di-</p>	<p>Articolo 600 (<i>Convocazione dei comproprietari</i>).</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.</p> <p>Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone</p>	

⁷⁸ Le parole "o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis" sono state aggiunte dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 34, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁷⁹ Le parole "o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis" sono state aggiunte dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 35, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁸⁰ Comma così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 36, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>sporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.</p>	<p>che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568⁸⁰.</p>	
<p>Articolo 608 (<i>Modo del rilascio</i>). L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.</p>	<p>Articolo 608 (<i>Modo del rilascio</i>). L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà⁸¹. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.</p>	
	<p>Articolo 608-bis (<i>Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante</i>)⁸². L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.</p>	
<p>Articolo 611 (<i>Spese dell'esecuzione</i>).</p>	<p>Articolo 611 (<i>Spese dell'esecuzione</i>).</p>	

⁸¹ Comma così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 37, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁸² Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 38, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.</p> <p>La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.</p>	<p>Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.</p> <p>La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti⁸³ con decreto che costituisce titolo esecutivo.</p>	
<p>Articolo 615 (<i>Forma dell'opposizione</i>).</p> <p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.</p> <p>Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p>	<p>Articolo 615 (<i>Forma dell'opposizione</i>).</p> <p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo⁸⁴.</p> <p>Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p>	
<p>Articolo 617 (<i>Forma dell'opposizione</i>).</p> <p>Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di ci-</p>	<p>Articolo 617 (<i>Forma dell'opposizione</i>).</p> <p>Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di ci-</p>	

⁸³ Le parole "a norma degli articoli 91 e seguenti" sono state aggiunte dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 39, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁸⁴ La frase finale è stata aggiunta dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 40, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

<p>tazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.</p> <p>Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.</p>	<p>tazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni⁸⁵ dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.</p> <p>Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni⁸⁶ dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.</p>	
<p>Articolo 624 (<i>Sospensione per opposizione all'esecuzione</i>).</p> <p>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.</p> <p>Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.</p>	<p>Articolo 624 (<i>Sospensione per opposizione all'esecuzione</i>)⁸⁷.</p> <p>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.</p> <p>Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p>	
	<p>Articolo 624-bis (<i>Sospensione su istanza delle parti</i>)⁸⁸.</p>	<p>Articolo 624-bis (<i>Sospensione su istanza delle parti</i>).⁸⁹.</p>

⁸⁵ Termine così elevato, dagli originari cinque giorni, dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 41.1, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁸⁶ Termine così elevato, dagli originari cinque giorni, dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 41.2, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁸⁷ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 42, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁸⁸ Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 42, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁸⁹ Articolo sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 42, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art.1 comma 3, lett. s) della Legge 28.12.2005 n. 263.

	<p>Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.</p> <p>Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.</p>	<p>Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.</p> <p>Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.</p>
<p>Articolo 630 (<i>Inattività delle parti</i>).</p> <p>Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio</p>	<p>Articolo 630 (<i>Inattività delle parti</i>).</p> <p>Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio</p>	

<p>stabilito dalla legge o dal giudice.</p> <p>L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.</p> <p>Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.</p>	<p>stabilito dalla legge o dal giudice.</p> <p>L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.</p> <p>Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e⁹⁰ con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.</p>	
<p>Articolo 631 (<i>Mancata comparizione all'udienza</i>).</p> <p>e nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.</p> <p>Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo pre-</p>		<p>Articolo 631 (<i>Mancata comparizione all'udienza</i>)⁹¹.</p> <p>Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.</p> <p>Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con or-</p>

⁹⁰ Le parole "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e" sono state aggiunte dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 43, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁹¹ Articolo modificato dall'articolo 2, co. 3, lett. e) n. 43 bis, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. t) della Legge 28.12.2005 n. 263.

cedente.		dinanza l'estinzione del processo esecutivo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
<p>Articolo 786 (<i>Direzione delle operazioni</i>). Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione ad un notaio.</p>		
<p>Articolo 787 (<i>Vendita di mobili</i>). Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e ss., se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.</p>		<p>Articolo 787 (Vendita di mobili)⁹². Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e ss., se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.</p>
<p>Articolo 788 (<i>Vendita di immobili</i>). Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e ss., se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio. L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre altri incanti a norma dell'art. 591 . Quando le operazioni sono affidate ad un</p>		<p>Articolo 788 (<i>Vendita di immobili</i>)⁹³. Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti. Quando le operazioni sono affidate ad</p>

⁹² Articolo modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. t) della Legge 28.12.2005 n. 263.

⁹³ Articolo modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. u) della Legge 28.12.2005 n. 263.

notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.		un professionista , questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL C.P.C.		
		Articolo 161-bis (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)⁹⁴. Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
Articolo 169 bis (<i>Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione</i>). Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.	Articolo 169-bis (<i>Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione</i>) ⁹⁵ . Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.	Articolo 169-bis (<i>Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione</i>) ⁹⁶ . Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Articolo 169 ter (<i>Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto</i>). Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.	Articolo 169-ter (<i>Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita</i>) ⁹⁷ . Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita [con incanto] di beni mobili iscritti nei pubblici registri.	Articolo 169-ter (<i>Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita</i>) ⁹⁸ . Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Articolo 173 (<i>Pubblicità dell'istanza di asse-</i>		Articolo 173

⁹⁴ Articolo introdotto dall'articolo 2, co. 3-ter, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 28.12.2005 n. 263.

⁹⁵ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. b), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁹⁶ Articolo introdotto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. b) del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1, comma 5, lett. b) della Legge 28.12.2005 n. 263.

⁹⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. c), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

⁹⁸ Articolo introdotto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. c) del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1, comma 5, lett. c) della Legge 28.12.2005 n. 263.

<p><i>gnazione o di vendita)</i> Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa.</p>		Abrogato ⁹⁹
	<p>Articolo 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto)¹⁰⁰. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che sa- 	<p>Articolo 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto)¹⁰¹. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno

⁹⁹ Articolo abrogato dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. c-bis del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 introdotta dall'art. 1, comma 5, lett. d) della Legge 28.12.2005 n. 263.

¹⁰⁰ Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

¹⁰¹ Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificato dall'art. 1, comma 5, lett. e) 1) della Legge 28.12.2005 n. 263.

	<p>ranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;</p> <p>6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.</p> <p>L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.</p> <p>L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.</p> <p>Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.</p>	<p>ranno non opponibili all'acquirente;</p> <p>6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.</p> <p>L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.</p> <p>L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.</p> <p>Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.</p>
	<p>Articolo 173-ter (Pubblicità degli avvisi tramite internet)¹⁰².</p>	

¹⁰² Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

	<p>Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.</p>	
	<p>Articolo 173-quater (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato)¹⁰³. L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto</p>	<p>Articolo 173-quater (Avviso delle operazioni di vendita [con incanto] da parte del professionista delegato)¹⁰⁴. L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto</p>

¹⁰³ Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80

¹⁰⁴ Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 modificato dall'art. 1, comma 5, lett. e) 2) della Legge 28.12.2005 n. 263.

	<p>comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.</p>	<p>comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.</p>
		<p>Art. 173-quinquies (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto)¹⁰⁵.</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.</p> <p>L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.</p> <p>Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del</p>

¹⁰⁵ Articolo aggiunto dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificata dall'art. 1, comma 5, lett. e) 3) della Legge 28.12.2005 n. 263.

		prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.
<p>Articolo 179 bis (<i>Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione</i>).</p> <p>Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.</p> <p>Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.</p>	<p>Articolo 179-bis (<i>Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione</i>).¹⁰⁶</p> <p>Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita [con incanto] di beni immobili.</p> <p>Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.</p>	<p>Articolo 179-bis (<i>Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione</i>).¹⁰⁷</p> <p>Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.</p> <p>Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.</p>
<p>Articolo 179 ter (<i>Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto</i>).</p> <p>Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai</p>	<p>Articolo 179-ter (<i>Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita</i>).¹⁰⁸</p> <p>Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti</p>	<p>Articolo 179-ter (<i>Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita</i>).¹⁰⁹</p> <p>Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti</p>

¹⁰⁶ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. e), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

¹⁰⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. e), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificata dall'art. 1, comma 5, lett. f) 1) della Legge 28.12.2005 n. 263 .

¹⁰⁸ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. e), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

¹⁰⁹ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. e), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80 come modificata dall'art. 1, comma 5, lett. f) 2) della Legge 28.12.2005 n. 263.

<p>disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.</p>	<p>e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegare le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.</p> <p>Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.</p> <p>Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.</p> <p>I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.</p>	<p>e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegare le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.</p> <p>Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.</p> <p>Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.</p> <p>I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.</p>
---	--	--

<p>Articolo 181 (<i>Disposizioni sulla divisione</i>).</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene è competente per la divisione.</p> <p>Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione è competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte più diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.</p>	<p>Articolo 181 (<i>Disposizioni sulla divisione</i>).¹¹⁰</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti [e l'ufficio al quale egli appartiene è competente per la divisione] .</p> <p>. Se gli interessati non sono tutti presenti [o per la divisione è competente altro giudice], il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del l'ordinanza.</p>	
	<p>Articolo 187-bis (<i>Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti</i>) .¹¹¹</p> <p>In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.</p>	
<p>N. B.</p>		

¹¹⁰ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 3-ter, lett. f), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

¹¹¹ Articolo così sostituito dall'articolo 2, co. 4 – novies lett. b), del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80.

Nel Decreto Legge n. 35 del 2005 convertito in legge con modificazioni dalla legge n.80 del 2005 e modificato dalla Legge n. 263 del 2005, l'articolo 2 comma 3 lettera e)
- al n. 1 modifica l'art. 474 c.p.c.
- dal n.2 al n. 43 bis modifica gli articoli del c.p.c. (qui sopra riportati) dall'art. 476 all'art.631
L'articolo 2 comma 3 ter lettere a bis) b) , c), c-*bis*, d), e) ed f), modifica gli articoli (qui sopra riportati) delle disp. di att. al c.p.c. dall'art. 161-bis all'art. 181
L'articolo 2 comma 4 novies lettera b) introduce l'art. 187 bis disp. att. (qui sopra riportato)
La Legge n. 263 del 2005 all'articolo 2, comma 1, letterae t) e u) modifica gli articoli (qui sopra riportati) del c.p.c. 787 e 788